

N. 51 – Anno 2025

**Rivista Italiana di Conflittologia**  
*Culture, actors and interactions*



La Rivista Italiana di Conflittologia,  
dotata di comitato editoriale,  
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,  
esperti o studiosi dello specifico tema.  
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata  
dall'Associazione Italiana di Conflittologia  
e dall'ANVUR,  
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press  
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)  
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)  
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531  
[www.edizionilabrys.it](http://www.edizionilabrys.it)  
[info@edizionilabrys.it](mailto:info@edizionilabrys.it) - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della  
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,  
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.  
Cuam University Press è promossa e distribuita  
In Italia e all'estero.  
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.  
[www.cuam.eu](http://www.cuam.eu)

II Semestre 2025

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto. Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

**Direttori editoriali:** Antimo Cesaro, Giovanna Palermo

**Comitato scientifico**

Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria  
Bruno Bilotta, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro  
Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna Alma Mater  
Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli Federico II  
Roberta Catalano, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena  
Randall Collins, University of Pennsylvania  
Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania  
Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli Federico II  
Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV  
Johan Galtung (†), sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University  
Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá  
Donald L. Horowitz, Duke University  
Michele Lanna, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno  
Ian Macduff, Singapore Management University  
Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre  
Gary. T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA  
Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Luigi Pannarale, Università degli Studi di Bari  
Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma  
Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Marianna Pignata, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Cirrus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo  
Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey  
Roland Robertson (†), Aberdeen University, Scozia  
Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari  
Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania  
Chiara Scivoletto, Università degli Studi di Parma  
Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento  
Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca  
Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

**Head editorial board:** Giovanna Palermo,  
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

**Consiglio editoriale**

Giuseppe Maria Ambrosio, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Pasquale Peluso, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma  
Michelenagelo Pascali, Università degli Studi di Napoli Federico II  
Chiara Sargiotta, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Stefano Vinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Maddalena Zinzi, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

**Redazione – War Room**

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma  
Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza

**Giuseppe Mascaretti**, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia  
Michele Olzi, Università degli Studi dell'Insubria  
Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania  
Federica Rauso, Università degli Studi dell'Insubria

**Direttore responsabile:** Michele Lanna

**Editore**

La casa editrice Cuam University Press  
nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente  
la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa  
scientificamente dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



Università  
degli Studi  
della Campania  
Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice  
ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

[www.edizionilabrys.it](http://www.edizionilabrys.it), [info@edizionilabrys.it](mailto:info@edizionilabrys.it)  
tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista  
Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro  
Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

INDICE

<b>L’eccezione che rivela la norma: genere e sex offending nell’intervento del servizio sociale per minorenni</b> <i>di Maria Urso, Riccardo Caldarera, Cirus Rinaldi</i>	» 7
<b>The awakening of sovereignty in the digital polis where blockchain secures the ballot and democracy finds its new ground</b> <i>di Andrea Borroni &amp; Goga Kikilashvili</i>	» 44
<b>Passato che non passa o eterno presente? gli anni settanta in Italia. revisionismi, complottismi, legalismi, reducismi e possibili vie d’uscita</b> <i>di Vincenzo Scalia</i>	» 76
<b>Crypto-Democracy: code as the architecture of collective will and the new foundations of governance</b> <i>di Fabio Zambardino &amp; Irakli Shamatava</i>	» 100
<b>La vittima per aberratio ictus: riflessioni su possibili pratiche riparative partendo dalla fictio iuris</b> <i>di Maria Rizzo</i>	» 132
<b>Note biografiche sugli autori</b>	» 147

---

Rivista Italiana di Conflittologia

N. 51/2025 ISSN: 1971-1921

## *L'ECCEZIONE CHE RIVELA LA NORMA: GENERE E SEX OFFENDING NELL'INTERVENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI<sup>1</sup>*

di Maria Urso, Riccardo Caldarera, Cirus Rinaldi

### **Abstract:**

Il contributo analizza la figura del *Juvenile Sex Offender* (JSO) come realtà costruita socialmente, entro una cornice epistemologica interpretativista [P.L. Berger, T. Luckmann, 1997]. Si mostra come il passaggio dall'agito sessualmente abusante allo status di JSO non dipenda *sic et simpliciter* dall'aver commesso il reato, ma da dispositivi giuridici, pratiche organizzative e repertori discorsivi che fanno sì che il fatto reato diventi lo status egemone entro processi di ri-costruzione identitaria del soggetto [H.S. Becker, 2017]. In questo quadro la maschilità, pur accomunando la maggior parte degli autori di reati, resta una dimensione poco tematizzata: è così che il maschile e l'eteronormatività restano e si mantengono come una norma implicita [R. Connell, 1995; R. Connell, J. Messerschmidt, 2005; N. Gavey, 2005; C. Rinaldi, 2018]. In questo contributo vengono presentati i risultati di una ricerca condotta tra novembre 2023 e giugno 2025 presso l'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) di Palermo e in particolare all'interno del gruppo EOS (Équipe Oltre il Silenzio), équipe specializzata nella presa in carico di minori autori di reati sessuali [A.M. Di Vita, R. Salierno, 2013]. La base empirica è costituita dall'analisi di 23 fascicoli giudiziari e da 11 interviste semi-strutturate somministrate ai membri dell'équipe. I risultati mostrano come il genere emerga soprattutto nei casi che infrangono lo script eterosessuale dominante – autrici femminili, vittime maschili, abusi maschio-maschio – rendendo visibile la maschilità come norma implicita. L'esplorazione di queste configurazioni discorsive, emerse dalle interviste, permette di comprendere il *Juvenile Sex Offender* come realtà socialmente e istituzionalmente prodotta e di mostrare come l'ordine di genere funzioni da norma sottintesa nella codifica dei casi, così come nella definizione di ciò che viene reso eccezionale o reso invisibile anche nell'ambito del reato sessuale.

---

<sup>1</sup> Il presente contributo è risultato di riflessioni condivise tra gli autori. Tuttavia, sono da attribuirsi a Cirus Rinaldi Introduzione e Riflessioni conclusive; a Maria Urso i paragrafi 1 e 3; a Riccardo Caldarera i paragrafi 2 e 4.

This paper examines the figure of the Juvenile Sex Offender (JSO) as a socially constructed reality within an interpretivist epistemological framework [P.L. Berger, T. Luckmann, 1997]. It shows how the transition from the sexually abusive act to the status of JSO does not simply result from the commission of the offense, but also from legal devices, organizational practices, and discursive repertoires that transform the criminal act into a hegemonic identity through processes of identity reconstruction [H.S. Becker, 2017]. Within this framework, masculinity, despite characterizing most offenders, remains largely unexamined: masculine norms and heteronormativity persist as implicit normative references [R. Connell, 1995; R. Connell, J. Messerschmidt, 2005; N. Gavey, 2005; C. Rinaldi, 2018]. The article presents the results of a research project conducted from November 2023 to June 2025 at the USSM (Juvenile Social Service Office), specifically within the EOS group (Équipe Oltre il Silenzio), a specialized team focused on cases involving minors who have committed sexual offenses [A.M. Di Vita, R. Salierno, 2013]. The empirical basis includes the analysis of 23 legal case files and 11 semi-structured interviews with équipe members. Findings indicate that gender becomes especially prominent in cases that challenge the dominant heterosexual script – such as female perpetrators, male victims, and male-on-male abuse – highlighting masculinity as a normative backdrop. The analysis of these discursive configurations, emerging from the interviews, enables an understanding of the Juvenile Sex Offender as a socially and institutionally constructed reality and illustrates how the gender order functions as an implicit norm in case coding, as well as in shaping what is marked as exceptional or made invisible within the domain of sexual offending.

**Parole chiave:** Juvenile Sex Offender; Genere; USSM; Giustizia Penale Minorile; Maschilità.

**Key words:** Juvenile Sex Offender; Gender; USSM; Juvenile Criminal Justice; Masculinity.

## Introduzione

La figura del *Juvenile Sex Offender* (JSO) si è progressivamente delineata a partire dalle acquisizioni teoriche proprie del diritto penale minorile, della criminologia e della psicologia, che ne hanno definito forma e significato attraverso categorie interpretative, modelli esplicativi e procedure di classificazione. Pur nella diversità degli approcci, tali prospettive tendono a convergere nell'attribuire al *Juvenile Sex Offending* una coerenza interna, spesso rintracciata

in specifici fattori individuali, in dinamiche familiari problematiche o in configurazioni psicopatologiche considerate predisponenti.

Questa convergenza contribuisce a costruire il JSO come soggetto dotato di un'identità peculiare, riconoscibile e trattabile in quanto tale.

Adottare una prospettiva costruzionista consente di problematizzare questo presupposto, interrogando i processi attraverso cui il *Juvenile Sex Offending* diviene oggetto di attenzione istituzionale, viene reso nominabile come devianza sessuale e si cristallizza in una categoria che riscrive il fatto-reato come status egemone del minore [H.S. Becker, 2017, 1963]. Il passaggio dall'agito sessualmente abusante alla qualificazione come JSO non dipende unicamente dalla natura del fatto, ma emerge dall'interazione fra dispositivi giuridici, valutazioni specialistiche e pratiche organizzative che selezionano, interpretano e tipizzano il comportamento, attribuendogli un significato stabile all'interno della biografia del minore. In tale ottica, il JSO non rappresenta l'esito immediato di un comportamento, bensì una costruzione istituzionale che trasforma un atto in un'identità deviante e, dunque, in un oggetto di intervento.

All'interno di questi processi, il genere costituisce una dimensione raramente tenuta in considerazione. La preponderanza maschile tra gli autori di reati sessuali<sup>2</sup> – ampiamente documentata nella letteratura criminologica e psicosociale – resta spesso un presupposto implicito [R. Connell, 1995; R. Connell, J. Messerschmidt, 2005; C. Rinaldi, 2018], mentre il femminile emerge prevalentemente in forma eccezionale o deviante rispetto all'ordine cul-

---

<sup>2</sup> Tale dato trova riscontro anche nelle statistiche ufficiali. In particolare, il report ISTAT (anno 2023) sugli autori di delitti denunciati o arrestati dalle forze di polizia evidenzia che l'83% dei soggetti identificati è di sesso maschile, mentre il restante 17% è di sesso femminile. Il report è consultabile su: <https://www.istat.it/tag/reati/>

turale dominante. Le modalità attraverso cui l'abuso viene riconosciuto, interpretato o minimizzato risentono profondamente dei modelli di maschilità e femminilità disponibili nel repertorio culturale di riferimento [N. Gavey, 2005, 176].

Rendere visibile questa dimensione significa interrogare i criteri attraverso cui alcuni comportamenti vengono immediatamente riconosciuti come devianza sessuale mentre altri sono minimizzati, normalizzati o trattati come marginali.

Il presente contributo si colloca in questo orizzonte analitico presentando i risultati di una ricerca nella quale si è indagato il *Juvenile Sex Offender* come categoria istituzionalmente prodotta all'interno dell'Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo, con particolare attenzione al lavoro del gruppo EOS (Équipe Oltre il Silenzio), équipe specializzata nella presa in carico dei casi di reati sessuali agiti da minori. L'analisi delle relazioni sociali contenute nei fascicoli giudiziari e delle interviste semi-strutturate rivolte ai membri dell'équipe permette di ricostruire i repertori linguistici attraverso cui l'agito abusante viene narrato, spiegato e reso trattabile.

Nell'ordito narrativo, composito di linguaggi specialistici, pratiche di documentazione e il linguaggio informale ed emotivamente orientato sorto durante le interviste emergono in modo particolarmente significativo le modalità attraverso cui le differenze di genere vengono normalizzate, discusse o codificate entro il *frame* dell'eccezionalismo [S.M. Lipset, 1996]. I casi che si discostano dallo scenario eterosessuale dominante – autrici femminili, vittime maschili, abusi agiti da maschi su maschi – rendono visibile ciò che altrove rimane nascosto [E. Zerubavel, 2015, 28] mostrando come la maschilità dell'autore venga spesso incorporata nel discorso istituzionale come norma implicita. L'esplorazione di queste configurazioni discorsive consente di esaminare come il *Juvenile Sex Offender* sia una realtà costruita istituzionalmente e socialmente [G. Gobo, 2001] e di mostrare come l'ordine di genere operi da norma

implicita nella codifica dei casi e nella costruzione dei criteri di eccezionalità e invisibilizzazione anche nel reato sessuale.

### **1. La costruzione socio-giuridica del *Juvenile Sex Offender***

Il *Juvenile Sex Offender* è stato oggetto di definizioni eterogenee elaborate attraverso paradigmi di osservazione, categorie interpretative e modi di codifica del reale che rispondono a esigenze differenti, ma convergono costantemente sull'intento di rintracciare specifiche modalità conoscitive che rendano plausibile ed eziologicamente interpretabile il comportamento sessualmente abusante del minore.

L'aspetto unificante dei vari *frame* che si sono sedimentati nel tempo risiede, infatti, nella costante ricerca di un'eziologia che circoscriva l'evento deviante riconducendolo a fattori di rischio, presunte predisposizioni individuali, vulnerabilità relazionali, stili familiari disfunzionali che esporrebbero il minore a sessualità dette *inadequate*, o elementi psicopatologici presentati come predittivi della futura condotta abusante, secondo un'impostazione rinvenibile tanto nella letteratura clinica quanto in quella criminologica e psicosociale [H.E. Barbaree, W.L. Marshall, 2024, 18].

Il termine stesso, pur essendo impregnato delle molteplici letture disciplinari che lo hanno inquadrato, affonda le proprie radici in una matrice profondamente giuridica: si definisce JSO come colui che compie condotte sessuali rientranti nella sfera del diritto penale prima del compimento del diciottesimo anno di età [G. Ryan et al., 2010, 5-6].

L'attenzione socio-giuridica, istituzionale e trattamentale verso questa figura rappresenta l'esito di un articolato processo storico di problematizzazione in cui si intrecciano trasformazioni culturali, ampliamenti dell'agenda pubblica, ridefinizioni delle politiche pe-

nali e progressiva emersione del *Juvenile Sex Offending* come urgenza e *problema sociale* e verso cui diventa necessario *fare qualcosa* [K.T. Erikson, 1962, 309; H.S. Becker, 2017, 45].

Corby [2000] evidenzia come l'abuso sessuale che vede come vittime persone minorenni sia storicamente collocato su uno sfondo simbolico caratterizzato da differenti letture. Da un lato si sviluppano interpretazioni che conducono alla rimozione e alla minimizzazione in ragione dell'immagine idealizzata dell'infanzia come età dell'innocenza e della purezza, dall'altro permane una rottura dello stesso immaginario che vorrebbe l'infanzia strutturalmente *a-sessuata*. È proprio la rappresentazione moderna della sessualità infantile come irrepresentabile che rende la comparsa del *Juvenile Sex Offender* un evento simbolicamente destabilizzante, poiché costringe il sistema culturale e istituzionale a confrontarsi con il fatto che anche il soggetto che incarna l'innocenza [A.M. Platt, 2019] può essere reso oggetto e soggetto di pratiche sessuali, incluso l'agito violento [H.E Marshall e W.L. Barbaree, 2024].

L'emergere del *Juvenile Sex Offender* come categoria penale non costituisce dunque la mera rilevazione di condotte già esistenti, ma implica la costruzione di un soggetto specifico, adesso *pensabile* e *tipizzabile*, attraverso dispositivi normativi, pratiche specialistiche e repertori discorsivi. Il JSO è dunque l'esito di un processo di etichettamento, che non deriva meramente dal compimento di un crimine ma dalle definizioni cogenti di cosa si possa intendere con devianza sessuale [W. Simon, J. Gagnon 2019; C. Rinaldi et al., 2021] e come questa dipenda dal potere definitorio di specifici gruppi di *imprenditori morali* [C. Rinaldi, 2016, 221]. Le attribuzioni, per l'appunto cogenti e situate, del carattere deviante ad alcuni comportamenti sessuali conducono poi alla definizione di una sempre maggiore astrattezza della sessualità normativa; per cui il concetto di devianza sessuale è tanto carico di *eccessi di significazione* e connotazioni – ora morali, ora mediche, ora sociali – da na-

scondere, in realtà, che ogni forma di classificazione del comportamento sessuale predispone le basi del suo stesso controllo, producendo potenzialmente – sia al livello dell’immaginario che in termini materiali – gerarchie corporee, stratificazioni sessuali e stigmatizzazione di certi individui e gruppi [C. Rinaldi, S. Grassi, 2019, 22].

Le pratiche di individuazione, segnalazione e presa in carico non intercettano in modo uniforme tutti i comportamenti sessuali abusanti tra minori, poiché l’applicazione dell’etichetta, la produzione dello status di JSO, dipendono dall’attivazione di istituzioni dotate di potere classificatorio, quali scuole, servizi sociali, comunità terapeutiche, forze dell’ordine e tribunali per i minorenni [R. M. Emerson 1969]. Seguendo Kistuse, si interpreta la devianza (in questo caso sessuale) come un processo attraverso il quale i membri di un gruppo, comunità o società: 1) interpretano un comportamento come deviante, 2) definiscono le persone che si comportano in quel modo come un certo tipo di devianti, 3) e accordano loro il trattamento considerato appropriato per tali devianti [J. Kistuse, 1962, 248, la traduzione è mia].

In tal senso non tutti gli atti che rientrano nella categoria del *sex offending* ricevono il medesimo biasimo sociale e non tutti i *sex offender* hanno la stessa probabilità di essere definiti tali dal circuito penale.

Si pensi ad esempio al concetto di sessualità *adeguata* e a come questo possa assumere significati differenti in base al soggetto che ne veste il senso complessivo: un colletto bianco ha la stessa possibilità di un uomo di classe proletaria di accedere al circuito penale ed essere definito *sex offender*? Una donna di essere riconosciuta come abusante e non vittima? Un uomo omosessuale ha la stessa legittimazione di una persona eterosessuale di richiedere sostegno a seguito di una violenza sessuale subita? Attraverso l’ipotesi analitica del JSO come realtà costruita socialmente è possibile, quindi, rintracciare nel *sex offender* un individuo che compie una condotta

sessuale all'interno di uno specifico contesto, soggetto all'interpretazione collettiva e situazionale, alle definizioni istituzionali e, infine, all'apposizione dell'etichetta morale e simbolica corrispondente.

Il trattamento del minore autore di reato, compreso quindi il JSO, è stato normato nel contesto italiano attraverso il DPR 448/1988 ovvero il codice sul processo penale minorile che sancisce l'adeguatezza degli interventi, la residualità della detenzione e la minima offensività del processo incardinando il minore tra bisogni di protezione e di sicurezza [F. Palomba, 1991].

Tale categoria traduce in un'unica denominazione una pluralità di aspetti giuridici, psicologici e sociali, consolidando un'identità che tende a eccedere l'evento specifico e a incorporare elementi prognostici, interpretazioni eziologiche e valutazioni di rischio. Le ricostruzioni di quale sia la sessualità in adolescenza *normale* e quale invece sia *deviante*<sup>3</sup> mostrano come la distinzione tra esplorazione sessuale fisiologica, condotte *eccessivamente* sessualizzate e abuso non sia un dato immediatamente evidente, ma un esito delle decisioni interpretative assunte dagli operatori coinvolti e, in ultima analisi, l'esito di ricostruzioni dell'identità del minore attraverso letture morali circa le più ampie necessità di regolazione e contenimento della sessualità [M. Foucault, 2013].

L'inquadramento psicologico e psicopatologico del minore che agisce condotte abusanti ha contribuito a consolidare la necessità di costruire delle tipologie di JSO, attraverso una (ri)lettura delle biografie individuali dal contesto familiare, sociale e psichico. Tra queste interpretazioni le analisi criminodinamiche, come quelle proposte da Fedeli et al. [2011], descrivono l'agito abusante come processo in cui vissuti di impotenza, sentimenti di vuoto e fantasie

---

<sup>3</sup> Per una ricostruzione approfondita delle teorie psicologiche in materia di *Juvenile Sex Offending* si rimanda al testo: Barbaree, H. E., Marshall, W. L. (a cura di), *Il minore autore di reati sessuali*, Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2024.

disfunzionali si articolano in una sequenza che conduce dall'idea-zione all'azione, configurando il reato come tentativo fallimentare di ristabilire un senso di unità del sé attraverso una modalità coercitiva.

La progressiva istituzionalizzazione del *Juvenile Sex Offender* come categoria autonoma non deriva, dunque, dall'univocità degli approcci specialistici, ma dalla convergenza di dispositivi giuridici, rappresentazioni culturali, prassi organizzative e modelli interpretativi. Il JSO diviene un soggetto pensabile solo attraverso l'intersezione di tali sguardi: egli/ella è l'esito di un'operazione classificatoria che ne seleziona alcuni tratti rendendoli segni identitari stabili. Non tutti i minori che agiscono condotte sessualmente abusanti vengono inclusi in tale categoria, poiché l'accesso allo status di JSO richiede l'attivazione di un complesso circuito istituzionale in cui il comportamento viene prima *visto*, poi trattato e infine *nominato* come abuso. Tale processo non ha carattere neutro, poiché risente profondamente dei contesti sociali in cui avviene, dei repertori culturali disponibili, delle aspettative istituzionali e delle forme di potere che autorizzano alcuni soggetti a definire, etichettare e *produire* la devianza [H.S. Becker, 2017, 16; A. Dal Lago, 2000].

Il passaggio dall'agire abusante all'essere JSO avviene quando l'atto è tradotto in violazione giuridica, quando i servizi sociali minorili elaborano e producono il fascicolo giudiziario e poi il caso, quando gli esperti formalizzano ipotesi eziologiche o dinamiche relazionali e quando il tribunale per i minorenni assume una decisione che completa la qualificazione del minore come autore di reato sessuale. Tale processo è sempre inscritto in una serie di dispositivi che definiscono chi dispone dell'autorità necessaria a nominare la devianza, affermando la propria titolarità definitoria attraverso norme, protocolli, perizie, valutazioni e dispositivi di documentazione ufficiale.

La centralità del tribunale per i minorenni emerge in modo evidente nel momento in cui si considera il potere performativo della

decisione giudiziaria. Una celebre ricerca come quella condotta da Emerson [1969] ha mostrato come le istituzioni giudiziarie minori producano tipizzazioni morali dei soggetti che vi transitano, selezionando elementi ritenuti rilevanti e inscrivendoli in profili che tendono a definire il giovane come *normale*, *disturbato* o *criminale*.

Nel caso del JSO, la decisione giuridica non si limita a stabilire la sussistenza del reato, ma produce un effetto trasformativo sull'identità del minore, poiché la qualificazione come autore di un reato sessuale diventa elemento generativo di un nuovo status che organizza l'intera biografia del soggetto distruggendo la precedente [H. Garfinkel, 2017, 260].

Nell'ambito dei reati sessuali, tale potere definitorio è amplificato dalla forte valenza morale attribuita alla sessualità minorile e dalla tendenza delle istituzioni a interpretare l'abuso come evento che richiede risposte specialistiche e trattamentali specifiche. Le perizie psicologiche, le prese in carico da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni entrano nel procedimento giudiziario come elementi di verità che non si limitano a descrivere il minore, ma concorrono a produrre un'immagine del sé che difficilmente possono essere negoziate dal soggetto [E. Lemert, 2021, 70-71].

Come già emerso, la commissione di un reato di natura sessuale non conduce, *sic et simpliciter*, alla trasformazione del soggetto in sex offender; questo percorso deriva infatti da numerosi fattori e caratteristiche che dipendono tanto dalla frequenza della condotta deviante (se, ad esempio, un soggetto è accusato di più reati di *sex offending* nel corso della sua storia) e dalla tipologia di reazione sociale che l'atto ha suscitato.

È in tale quadro che il *Juvenile Sex Offender* assume il carattere di categoria socio-giuridica totalizzante. La sua definizione deriva dalla necessità istituzionale di collocare il minore all'interno di un sistema di responsabilità che consenta di attribuire cause, individuare rischi, predisporre interventi e delimitare margini di pericolosità.

Il JSO è pertanto il risultato di esigenze eziologiche, che richiedono di spiegare l'origine dell'abuso attraverso fattori individuali, familiari e sociali, ed esigenze classificatorie che definiscono l'identità del soggetto attraverso un insieme di etichette cliniche, psicologiche, giuridiche e morali [C. Rinaldi, 2021, 191]. Le istituzioni della giustizia minorile funzionano come dispositivi che producono la categoria di JSO attraverso processi di osservazione, descrizione e interpretazione che trasformano la complessità del minore in una forma identitaria semplificata e stabile. Le relazioni psico-sociali, le valutazioni del funzionamento familiare, le ipotesi circa le motivazioni e le distorsioni cognitive [A.M. Di Vita, R. Salierno, 2013], vengono acquisite nel fascicolo giudiziario come materiali probatori e analitici che concorrono alla definizione ufficiale del caso. L'identità del minore tende così a essere (ri)letta retrospettivamente attraverso la lente del reato, generando un effetto di saturazione interpretativa che riduce la pluralità delle dimensioni biografiche a segni di conferma dell'etichetta.

Diventare *sex offender* significa, seguendo questa prospettiva, non soltanto avere commesso un atto deviante, ma essere parte di un processo di nomina dove il soggetto viene identificato non più per l'atto commesso in sé ma per l'identità soggettiva nella sua pienezza.

Così l'atto deviante (*evil act*) viene trasformato in un tratto identitario del soggetto [F. Tannenbaum, 1938, 478] e il soggetto diviene, di conseguenza, un *sex offender*. L'atto sessualmente abusante diventa il principio organizzatore dell'identità sociale attribuita al minore.

Questa logica classificatoria si intreccia con il potere definitorio degli apparati giudiziari, che attraverso la loro attività comunicativa non descrivono semplicemente un fatto, ma ne producono una versione socialmente valida e giuridicamente vincolante. È all'interno di questa operazione performativa che si iscrive la comprensione sociologica dell'etichetta di *Juvenile Sex Offender*.

Il potere di nominare non è mai simmetrico, poiché presuppone l'esistenza di attori istituzionali dotati di legittimità epistemica e autorità normativa. Nel caso del JSO, tale potere si incarna nelle figure del giudice minorile, del Pubblico Ministero, degli assistenti sociali dell'USSM, degli psicologi e degli psichiatri forensi, i quali attraverso i loro atti, le loro relazioni, le loro valutazioni e le loro perizie producono il quadro interpretativo in cui il minore viene collocato. Questa cornice non offre soltanto un linguaggio descrittivo ma costruisce un mondo possibile, un orizzonte di senso in cui il minore può essere pensato e trattato come autore di reato sessuale, uno spazio entro cui il soggetto attraversa specifici *passaggi di status* [B.G. Glaser, A.L. Strauss, 2011] che lo conducono, infine, a divenire JSO.

Alla luce di tali considerazioni il JSO è una realtà costruita socialmente [P.L. Berger, T. Luckmann, 1997] poiché non tutti coloro che agiscono condotte sessualmente abusanti vengono riconosciuti come tali; alcuni restano invisibili, altri vengono riconosciuti, altri ancora vengono interpretati come devianti e trattati come tali in funzione dell'intervento di istituzioni dotate della capacità di assegnare significati vincolanti.

In questo scenario, analizzare le rappresentazioni del JSO prodotte dalle assistenti sociali dell'USSM significa individuare quelle categorie interpretative attraverso le quali le istituzioni costruiscono il minore che abusa, utilizzando un linguaggio procedurale ancorato a *vocabolari dei motivi* [C.W. Mills et al., 2019] e di senso comune che definiscono altre forme di marginalizzazione nella marginalità già in essere come criteri di selezione delle argomentazioni prescelte per raccontare il minore reo sessuale all'autorità giudiziaria. Così il JSO diviene una categoria istituzionale che si impone come principio di lettura totalizzante della vita del minore, definendo ciò che egli è, ciò che *può diventare* e ciò che le istituzioni *devono fare con lui*.

## **2. La costruzione socio-giuridica del genere: una chiave di lettura invisibilizzata**

Se il JSO è costruito, rappresentato e inserito all'interno di un percorso di ordine giuridico-penale, è anche vero che non emerge da un vacuum socioculturale *normale* di cui rappresenta una “deformazione”. Piuttosto, è necessario interpretare il percorso che lo conduce da un lato verso l'azione o le azioni giuridicamente sanzionate, dall'altro verso l'integrazione in meccanismi giuridici specifici; in entrambi i casi, non è possibile immaginare il minore autore di reato sessuale come soggetto neutro, pre-culturale, sganciato dai significati sociali che riproduce ed entro cui si muove, nonostante possa essere questa la principale interpretazione. Il genere, in particolare, è un elemento di estrema rilevanza, nonché l'elemento che sembra accomunare gran parte dei reati a sfondo sessuale. Sono soggetti di genere maschile, infatti, sia a essere maggiormente coinvolti in comportamenti abusanti in termini sessuali, sia a essere sanzionati dagli organi di giustizia<sup>4</sup>.

Il genere non è un attributo dell'essere, come potrebbe esserlo il sesso biologico, bensì del *fare* [C. West, D. Zimmerman, 1987].

Considerare, dunque, maschilità e femminilità come costruzioni sociali significa svincolare tali dimensioni dalla pretesa di naturalità e inserirle in un discorso sociale più complesso, storicizzato e situato. Il genere si fa all'interno e attraverso le relazioni, si consolida, incorpora, trasforma e acquisisce significati differenti nei processi di socializzazione e dipendentemente dalle traiettorie temporali e culturali. Inoltre, il genere è una pratica sociale situata che si costruisce in rapporto a un ordine di genere più ampio e a regimi locali specifici, sia nelle interazioni quotidiane che nelle istituzioni e nelle configurazioni macro-sociali [R. Connell, 1995; 2014]. Il

---

<sup>4</sup> Si veda, tra tutti, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Analisi dei servizi minorili. Dati statistici convalidati al 30 giugno 2024, Roma, Sezione Statistica – Ufficio I del Capo Dipartimento, pubblicazione 8 ottobre 2024.

carattere costruito del genere è, però, asimmetrico sul piano della sua visibilità e riconoscibilità sociali.

Nelle società occidentali moderne, il femminile tende a essere pensato, soprattutto utilizzando una lente attenta alle trasformazioni storiche, come differenza marcata, oggetto di spiegazioni e regolazioni specifiche, mentre il maschile appare spesso come sfondo neutro, universale, non-problematizzato [C. Rinaldi 2018, 33-34].

Questa “scontatezza” della maschilità non è un’assenza di significato, piuttosto è un effetto di *egemonia*. Come mostrano gli studi sulle maschilità, il maschile esercita potere anche perché si presenta come norma disincarnata, capace di organizzare il mondo sociale e definirlo, senza per questo dover definire se stessa [R. Connell, 1995; R. Connell, J. Messerschmidt, 2005].

Una rapida disamina storica aiuta a capire come si sia prodotta questa invisibilità. La storia occidentale dei saperi su corpi, sessualità e controllo coincide con la storia dello “sguardo maschile” come regime di verità [L. Mulvey, 1975]. Gli anatomisti rinascimentali descrivevano il corpo femminile come variante depotenziata di quello maschile, e per secoli le discipline mediche hanno detenuto il potere di definire e catalogare corpi e sessualità in linea con i codici morali dominanti [C. Rinaldi, 2016]. Con la nascita tra il XIX e il XX secolo di saperi come psichiatria, sociologia, psicoanalisi e sessuologia clinica, la sessualità *deviante* diviene oggetto di classificazione scientifica, ma la differenza di genere resta perlopiù naturalizzata e inscritta in un registro di ruoli dicotomici e monolitici. Il maschile come attivo, desiderante, conquistatore, il femminile come passivo, riservato e marginale [N. Gavey 2005; C. Rinaldi 2018]. In questa cornice la violenza sessuale è stata spesso letta come esito biologico o evolutivo, così il patriarcato e la coercizione sessuale assumono il volto di una presunta inevitabilità legata al testosterone o alla selezione naturale, come emerge in alcune riflessioni di ordine sociobiologico [S. Goldberg, 1974; R. Thornhill. C. Palmer, 2000] quanto nelle interpretazioni di senso comune

veicolate tutt'ora anche da alte cariche dello Stato<sup>5</sup>. Proprio tali prospettive, duramente criticate, sembrano eliminare o invisibilizzare in modo ancora più serrato la dimensione socioculturale della violenza e della violenza sessuale [N. Gavey 2005; C. Rinaldi 2018].

Come sottolineato da Pierre Bourdieu, la forza della “sociodicea maschile” consiste nel legittimare rapporti di dominio inscrivendoli in una natura biologica che, a ben vedere, è già una costruzione sociale naturalizzata [P. Bourdieu 2009, 32]. Ne consegue che la naturalizzazione del rapporto tra maschilità e violenza e tra maschilità e potere non è un effetto neutro, bensì un dispositivo politico. La stessa criminologia, che «tra tutte le scienze sociali applicate [...] intrattiene la relazione più pericolosa con il potere» [B. Hudson 2000, 177], si è spesso dimostrata incapace di considerare il genere – e la maschilità – come elementi degni di analisi.

Adottare una prospettiva costruzionista, interpretare il genere come una dimensione costruita e negoziata socialmente che acquisisce *significato* attraverso la violenza sessuale e che contemporaneamente *significa* la violenza stessa, permette di riflettere sul rapporto tra maschilità e potere. Come *intuito* dalle riflessioni femministe degli anni Settanta, la violenza sessuale, infatti, non ha a che vedere con il sesso – o non soltanto – ma costituisce un nodo gordiano con il potere, il dominio e l'ordine di genere [N. Gavey, 2005]. Infatti, diventare maschi nello spazio sociale può significare imparare specifici repertori di pratiche corporee, emotive e simboliche che possono risultare riconoscibili agli altri come “virili” e coerenti con l'ordine eteronormativo.

---

<sup>5</sup> Si pensi alle recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio in occasione della “Conferenza internazionale contro il femminicidio” organizzato dal Ministero per la Natalità e la Famiglia in collaborazione con l'OSCE. In tale occasione, il ministro ha sostenuto che «anche se oggi l'uomo accetta questa assoluta parità nei confronti della donna, nel suo subconscio, nel suo codice genetico trova sempre una certa resistenza». Si veda <https://ilmanifesto.it/femminicidi-nordio-e-una-questione-di-genetica-dei-maschi> (visitato il 27 ottobre 2025).

In tal senso, la maschilità egemone [R. Connell, 1995] si costruisce in opposizione a femminilità e maschilità “altre”, ovvero ciò che è associato al femminile (vulnerabilità, emotività, dipendenza) o a maschilità subordinate (omosessualità, “debolezza”) viene percepito come potenzialmente de-virilizzante e quindi socialmente deprecabile, non desiderato.

La violenza sessuale, in particolare, rende ancora più visibile il carattere performativo del genere. Lo stupro e le forme giuridicamente sanzionate di sessualità non consensuale possono diventare modalità attraverso le quali *si fa* una certa maschilità (eterosessuale); un’azione contemporaneamente simbolica e fisica, diretta a ristabilire confini, privilegi e gerarchie di genere [K. Plummer, 1984; R. Connell, 1995; J. Messerschmidt, 2018]. La violenza sessuale accade dentro reti di significato culturalmente situate, miti su desiderio e consenso, aspettative sull’attività sessuale maschile, e una matrice eteronormativa che organizza ciò che appare plausibile o impensabile [N. Gavey 2005; C. Rinaldi 2018].

Alla luce di queste riflessioni e svincolandoci dal rischio di naturalizzare la violenza sessuale, in un processo purtroppo ricorrente di biologizzazione del sociale [P. Bourdieu 2009], proponiamo dunque una lettura alternativa. È possibile che la violenza sessuale sia, dunque, un modo per *fare* un certo tipo di maschilità [J. Messerschmidt, 2018; C. Rinaldi, 2018]? E, in tal senso, è possibile intervenire in termini giuridici (punitivi, trattamentali, risocializzativi) senza tenere conto di un carattere tanto ingombrante e onnipresente, nascosto alla luce del sole [E. Zerubavel, 2015, 48]?

Se il genere è un prodotto sociale che si costruisce nelle relazioni e nei processi di socializzazione, allo stesso modo il *Juvenile Sex Offender* non è un prodotto ontologico e disfunzionale, ma *emerge* e diviene tale in contesti, modi e per ragioni specifiche. Non soltanto il JSO acquisisce significato e produce significati in relazione al proprio mondo sociale, anche le istituzioni si muovono all’interno di reti simboliche che conducono a interpretazioni, risposte e

interventi diretti al minore autore di reato sessuale. I criteri con cui un comportamento diventa visibile come abuso, e un soggetto diventa pensabile come autore di reato sessuale, sono già filtrati da un ordine di genere che definisce chi è “autore plausibile”, chi è “vittima plausibile” e quali scenari sessuali appaiono intelligibili [C. Rinaldi 2018, 16-17]. In tal senso, il genere funziona come chiave di lettura invisibilizzata dentro l'intero circuito di costruzione del JSO. Come osserveremo nel corso dei successivi paragrafi, il genere e in particolare la maschilità, sono elementi sempre presenti poiché rappresentabili in termini statistici ma al contempo sostanzialmente assenti perché apparentemente non significativi in termini di interpretabilità delle e dei JSO. Il maschile, in particolare, non viene nominato e appare ancora una volta un dato per scontato che non acquisisce rilevanza nel complesso lavoro del servizio sociale incaricato di seguire, interpretare, fornire resoconti e relazioni all'autorità giudiziaria, strutturare interventi personalizzati e programmi di messa alla prova (MAP).

L'autore maschio di reato sessuale, dunque, diviene *semplicemente e naturalmente* autore di reato sessuale. Così, la maschilità adolescenziale, proprio perché normalizzata, tende a essere incorporata come sfondo ovvio nella lettura istituzionale delle condotte sessualmente abusanti. Da un lato, essa è il terreno su cui proliferano spiegazioni individualizzanti (impulsività, confusione, vulnerabilità), ma dall'altro resta la norma non problematizzata che rende “comprensibile” l'atto: una sessualità maschile descritta come attiva, esplorativa e potenzialmente coercitiva appare più facilmente riconducibile allo script dell'abuso [N. Gavey, 2005; C. Rinaldi, 2018, 130-131]. Contemporaneamente, le forme di abuso che non rientrano nello script eterosessuale dominante rischiano di essere meno visibili o più ambigue. È il caso delle ragazze autrici di reato sessuale, delle vittime maschili, delle soggettività che si discostano dalla violenza eterosessuale, realtà che faticano a trovare posto

nelle categorie istituzionali disponibili, spesso costruite su un immaginario eteronormativo dell'abusante maschio e della vittima femmina [R. Connell, 1995; Rinaldi, 2018, 130-131]. Ne consegue che alcune condotte diventano rapidamente “*sex offending*”, altre restano nell'area della minimizzazione o della non-nominazione e che, soprattutto, il genere non venga problematizzato come elemento costitutivo sia del reato stesso che degli interventi rieducativi del servizio.

Nel prossimo paragrafo sarà presentata l'attività di ricerca all'interno dell'USSM di Palermo. Saranno proprio le rappresentazioni del servizio a essere indagate poiché, come osservato finora, la categoria di JSO è una dimensione non monolitica e costruita a partire da saperi specifici, legittimati in termini di intervento, le cui definizioni determinano la costruzione di specifici percorsi di intervento.

### **3. L'USSM di Palermo come campo: la storia naturale della ricerca**

La ricerca si colloca all'interno di una cornice epistemologica interpretativista [D. Silverman, 1985; G. Gobo, 2001] che considera il *Juvenile Sex Offending*, come già emerso, non come un'entità data, ma come il prodotto di processi istituzionali, discorsivi e organizzativi.

Tali processi ne determinano la comprensione, la trattabilità e la riconducibilità a categorie cognitive e interpretative discrete, traducendo il comportamento deviante in una narrazione istituzionalizzata che viene di volta in volta confermata, ridefinita o trasformata dalle pratiche operative dell'USSM di Palermo, campo della ricerca qui esaminata. All'interno di tale contesto si colloca il gruppo EOS (Équipe Oltre il Silenzio), unica esperienza strutturata in Italia e, per molti aspetti anche all'estero, dedicata specificamente alla presa in carico di casi di reati sessuali agiti da minori [A.M. Di Vita, R. Salerno, 2013].

In tale prospettiva l'USSM, e in particolare il gruppo EOS, come campo di ricerca non è un semplice contenitore fattuale, bensì, attraverso un'interpretazione lemertiana un luogo in cui le funzioni educative incontrano quelle di controllo sociale, producendo un dispositivo ibrido e ambivalente che incorpora e al tempo stesso evita di esplicitare la tensione costante tra protezione del minore e risposta giudiziaria al reato, tra mandato educativo e mandato securitario, tra progettualità emancipativa e necessità di valutazione del rischio [E. Lemert, 2021], una tensione che plasma quotidianamente la lettura del comportamento deviante e che rende il *Juvenile Sex Offender* un oggetto sociale profondamente modellato dalle istituzioni che se ne occupano.

In tal senso tale produzione di nomi, etichette e status morali si avvale di quelli che erano i principi fondativi del tribunale per i minorenni che muovevano gli operatori del diritto verso la tutela del supremo interesse del minore; quanto invece rischia di permanere è che «il tribunale per i minori spesso nega agli stessi minori gli elementi di giustizia e fair play attraverso la “nobile” dimostrazione di una preoccupazione umanitaria e di un trattamento scientifico dei problemi dei minori» [Ivi, 213].

È in questa direzione che si colloca l'attenzione al linguaggio delle assistenti sociali del gruppo EOS, individuate come produttrici della costruzione istituzionale del *Juvenile Sex Offender*, poiché attraverso relazioni, fascicoli, colloqui e narrazioni producono definizioni, attribuiscono significati e generano dispositivi simbolici che contribuiscono alla configurazione sociale del deviante sessuale minorile. Il paradigma adottato, dunque, «non riguarda i contenuti sostantivi della conoscenza condivisa da una società o da un gruppo sociale particolare, ma i processi attraverso cui qualsiasi complesso di conoscenze viene a essere stabilito come realtà» [P.L. Berger, T. Luckmann 1997, VIII].

Entro questo complesso di processi che l'USSM opera quotidianamente secondo una serie di procedure formalizzate, che scandiscono la presa in carico del minore autore di reato. In una prima fase, il servizio riceve il fascicolo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, convoca il minore e la famiglia, comunica il contenuto dell'atto giudiziario e chiarisce esplicitamente il proprio mandato. Successivamente vengono costruiti i primi colloqui di conoscenza, avviato il raccordo con la scuola ed eventualmente attivati i servizi territoriali. A questi si affiancano i contatti con le comunità e con i servizi afferenti al sistema sanitario nazionale (ASP, CSM, SERD), nonché la collaborazione con enti del terzo settore. Su tale base viene definito il progetto educativo individualizzato (PEI). Il percorso prosegue, quindi, con la partecipazione alle udienze del Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP), alle riunioni con i servizi e alle verifiche della MAP, con la redazione delle relazioni sociali che costituiscono l'impalcatura documentale della presa in carico, fino alla stesura della relazione conclusiva per la valutazione giudiziaria dell'esito del percorso.

Ogni passaggio è parte di un complesso dispositivo tecnico, relazionale e discorsivo che orienta lo sguardo dell'assistente sociale e imprime una forma peculiare alla rappresentazione del minore, una forma che prende corpo nella relazione sociale, la quale non è mero atto amministrativo ma spazio di costruzione del reale.

La specifica metodologia del gruppo EOS si inserisce all'interno di questo articolato campo socio-giuridico. Essa nasce per rispondere da un lato alla crescente necessità di adottare una metodologia specializzata per i casi di reati sessuali ritenuti non assimilabili alle altre fattispecie e, dall'altro, all'esigenza di proteggere gli operatori dai rischi di *trigger* emotivi descritti come frequenti nel trattamento di tali reati.

Il gruppo ha sviluppato, dalla sua nascita negli anni 2000, una metodologia altamente specializzata fondata su alcuni nuclei ope-

rativi imprescindibili: il lavoro sulla negazione del reato o della responsabilità, la presentificazione della vittima, il decentramento prospettico del minore, il coinvolgimento del nucleo familiare e la costruzione di un contesto *florido e fertile* in cui il minore possa permettersi di ammettere il reato senza percepirne la confessione come crollo identitario [A.M. Di Vita, R. Salierno, 2013]. La negazione, nelle parole delle assistenti sociali, si declina in numerose forme: negazione del fatto, negazione del danno, negazione della responsabilità, negazione della consapevolezza, a cui si aggiunge la negazione familiare, descritta come spesso più resistente di quella del minore. In questo scenario, il compito dell'equipe è individuare crepe, spiragli di cambiamento del minore, lavorando sulla coerenza interna della narrazione, rileggendo insieme gli atti giudiziari, confrontando versioni, analizzando omissioni, favorendo l'emergere di contraddizioni che permettano al minore di ridefinire la propria posizione entro un quadro simbolico che non lo annienti [*Ibidem*].

Sul piano metodologico, la ricerca ha adottato un disegno costruito progressivamente abitando il campo; l'accesso all'USSM, regolato da autorizzazioni per l'accesso agli uffici e ai fascicoli giudiziari, architetture spaziali rigide, momenti di apertura e di chiusura, spazi accessibili o limitati, ha reso evidente la natura esclusiva dell'istituzione: ciò che si vede, ciò che si ascolta, ciò che si può annotare sono già esiti della posizione assegnata all'osservatore.

Un'assistente sociale, in particolare la coordinatrice del gruppo, ha ricoperto il ruolo di *gatekeeper* [G. Gobo, 2001]; la stessa ha infatti reso possibile comprendere codici non detti, dinamiche implicite e micro-routine che costituiscono la sostanza dell'azione istituzionale. La base empirica è costituita da 23 fascicoli giudiziari di casi afferenti al codice penale sessuale, selezionati non secondo criteri statistici ma in base alla memoria professionale delle operatrici e alla reperibilità concreta dei fascicoli (limitata dalla difficoltà di accesso agli archivi, dalla mancanza di digitalizzazione e dal

poco tempo disponibile), e da 11 interviste qualitative semi-strutturate somministrate nel giugno 2025 a tutte le assistenti sociali del gruppo EOS, al direttore dell'USSM e allo psicologo ex membro dell'équipe. I fascicoli contengono relazioni sociali, atti giudiziari, corrispondenze, relazioni di comunità, PEI, documentazione delle misure adottate o in progetto nel percorso con il minore, relazioni di monitoraggio con altri servizi territoriali coinvolti come l'ASP, le comunità terapeutiche e residenziali, lettere di permesso, e ancora le relazioni GUP, le relazioni per indagini preliminari, e soprattutto i progetti MAP; per l'analisi si è scelto di isolare esclusivamente le relazioni sociali scritte dalle assistenti sociali, in modo da ricostruire il linguaggio formale/istituzionale utilizzato dai membri dell'équipe.

I 23 fascicoli giudiziari esaminati, tra gli strumenti di analisi che hanno costituito il campione della ricerca, presentano alcune caratteristiche di particolare interesse quando rapportate ai contenuti emersi durante le interviste che a breve verranno esaminate. In particolare, la distribuzione delle fattispecie nei 23 casi esaminati (artt. 609-bis c.p., violenza sessuale; 609-ter c.p., violenza sessuale aggravata; 609-octies c.p., violenza sessuale di gruppo; art. 81 c.p., reato continuato) la netta prevalenza di autori maschi (82,6%) e di vittime femmine (69,6%), la presenza discontinua della MAP, la pressoché totale assenza dei reati online (nonostante siano percepiti come in crescita) sono letti non come indicatori del fenomeno, ma come effetti della percezione e costruzione dell'urgenza: infatti, i casi iscritti nel 609 *bis* pur rappresentando buona parte del campione in esame, non costituiscono spazi di urgenza come, invece, emerge dai racconti delle assistenti sociali circa i reati sessuali online che, tuttavia, rappresentano una minima parte della base empirica complessiva esaminata. Questo aspetto suggerisce come la violenza sessuale agita da minori maschi su minori femmine, reato prevalente nel nostro campione, venga di fatto normalizzato al punto da non percepire alcuno spazio di urgenza che non si tramuta in

un'esigenza di produrre interventi specifici per le dimensioni comprese in questa tipologia di reato, come invece è stato fatto per i reati online. Al fine di esaminare specificamente le rappresentazioni del genere dell'autore e della vittima si è scelto, in questa sede, di presentare alcuni nuclei tematici emersi dalla conduzione delle interviste che, a differenza del linguaggio procedurale dei fascicoli, rappresentano un vocabolario informale ed emotivamente orientato consentendo così di accedere ai *dati per scontato* e ai *non detti* circa la dimensione presa in esame entro una cornice di vita e di pratiche quotidiane [H. Garfinkel, 1967].

Le interviste, costruite attraverso una traccia approvata dall'USSM e concepite non come griglia rigida ma come dispositivo discorsivo, hanno esplorato le biografie professionali delle operatrici, le loro pratiche operative, le categorie valutative mobilitate nei casi, i vissuti emotivi, le rappresentazioni della vittima, le rappresentazioni del genere nei casi con vittime maschili, il rapporto tra mandato educativo e mandato penale, le categorie interpretative adottate per codificare il contesto familiare e i processi di responsabilizzazione sul fatto reato.

La traccia, articolata in domande aperte – dal significato attribuito alla categoria interpretativa del *minore collaborativo* al ruolo della famiglia, dalla percezione delle emozioni alla lettura dei casi complessi – ha funzionato come strumento di emersione di categorie implicite.

Chiedere a quali condizioni un minore risulti non collaborativo permette, ad esempio, di cogliere alcune categorie che, lungi dall'essere in sé neutre, rimandano piuttosto ad aspettative di rispondenza verso l'assistente sociale: in questo senso, la non collaborazione è l'esito della codifica operata dall'assistente sociale del comportamento del minore durante l'interazione inscritta nei colloqui; interrogare la funzionalità del nucleo familiare mostra come tale valutazione orienti la progettazione educativa; affrontare la

questione delle vittime maschili o delle autrici femmine rivela rappresentazioni di genere profondamente radicate negli immaginari professionali. In questi snodi, il fatto reato irrompe come momento di rottura rispetto a ciò che viene dato per scontato dalle assistenti sociali, facendo emergere stereotipi e aspettative legati al genere nel momento stesso della presa in carico.

Per cui una ragazza che abusa sessualmente di un'altra minore può essere interpretata come *maschiaccia* e, come si osserverà a breve, un minore che agisce violenza sessuale su un altro minore può temere di essere identificato come omosessuale. Le interviste, caratterizzate da un linguaggio informale ed emotivamente orientato, non hanno funzione di conferma dei fascicoli, ma costituiscono spazio discorsivo in cui il linguaggio e le scelte del vocabolario costituiscono i mondi semantici attorno alla figura del JSO.

L'impianto metodologico adottato in chiave interpretativista e costruttivista – l'intreccio di analisi documentale, l'osservazione del campo, le interviste qualitative – consente di leggere il *Juvenile Sex Offending* come realtà istituzionalmente prodotta, poiché ciò che l'USSM e il gruppo EOS scrivono, dicono, tacciono, enfatizzano o minimizzano non si limita a restituire il minore autore di reato, ma lo crea come figura sociale riconoscibile, valutabile, trattabile, interpretandolo all'interno di un chiaro orizzonte di significati che ne orientano il percorso giudiziario ed educativo e che fanno dell'intervento istituzionale non solo una risposta al reato, ma anche un dispositivo di produzione della realtà. Di seguito si espone l'analisi di alcuni estratti delle interviste condotte che conducono a una riflessione su uno dei temi che più profondamente racconta le rappresentazioni e le costruzioni di senso, anche comune, prodotte dalle assistenti sociali, ovvero la narrazione circa la dimensione del genere del JSO e delle vittime.

#### **4. Lettura di genere tra eccezionalità e normalizzazione: le rappresentazioni delle assistenti sociali**

La lettura e l'interpretazione delle interviste somministrate alle e ai componenti del gruppo EOS dell'USSM di Palermo, già collocata nel quadro costruzionista che attraversa l'intero lavoro, consente di osservare come la categoria di JSO venga prodotta attraverso pratiche discorsive che selezionano specifici tratti, li nominano, li normalizzano o li trattano come eccezionali. In questo senso, il genere appare come una variabile strutturante ma invisibile, restando sullo sfondo dei discorsi seppure nominata soprattutto quando l'ordine di genere viene percepito come incrinato. Le interviste, dunque, hanno reso possibile andare oltre il linguaggio istituzionale e formalizzato delle relazioni sociali, anch'esse oggetto di indagine, privilegiando le rappresentazioni emergenti nel corso dei colloqui con le operatrici e gli operatori del servizio.

Nel lavoro socio-giuridico, nonostante sia incardinato in dimensioni procedurali e burocratiche, le parole non sono mai semplici e sole descrizioni di fatti, persone, eventi, ma dispositivi che rendono il JSO comprensibile dentro *frame* morali e culturali non causali.

Per questo le interviste qualitative semi-strutturate hanno assunto un significato complesso in quanto non soltanto in grado di fornire informazioni sulle procedure del gruppo EOS, ma anche come spazi privilegiati per intercettare il senso pratico dell'intervento, i significati costruiti nel lavoro con le e i minori, il *non-detto* istituzionale in riferimento a elementi precipui come il genere dei JSO. Nelle interazioni con operatrici e operatori emergono infatti le categorie ordinarie con cui essi costruiscono il minore, definiscono il reato e stabiliscono ciò che appare normale, eccezionale, o marginale. In particolare, l'impianto metodologico che ha previsto l'analisi dei fascicoli giudiziari e contemporaneamente la somministrazione delle interviste semi-strutturate, permette di osservare il divario tra linguaggio formale e linguaggio informale e di cogliere come l'ordine di genere agisca da sfondo tacito nell'identità del

JSO. La traccia originaria dell'intervista ha previsto domande dirette sul genere e l'uso di casi *eccezionali* (autrici femminili, vittime maschili, violenza agita da maschi su maschi), permettendo l'emersione dell'*eccezione*, capace di elicitare e definire la norma entro cui il servizio opera. Infatti, quanto più la normalità resta astratta, tanto più diventa impermeabile alla critica e continua a riprodursi come criterio implicito di plausibilità delle rappresentazioni e della dimensione trattamentale.

Quando il discorso scorre spontaneamente, il genere appare infatti poco tematizzato e, in particolare, la maschilità dell'autore di reato sessuale appare scontata, dunque invisibile. Solo se sollecitati, operatori ed operatrici, esplicitano le proprie rappresentazioni di maschilità e femminilità "normali", talvolta attraverso repertori di senso comune che tendono a naturalizzare le differenze.

Id. 8: Ed è paradossale come poi... è chiaro che maschio e femmina, nella modalità di racconto, sono diversi. Noi siamo più di testa – questo lo dobbiamo dire, diciamo – loro sono a volte un po' più istintuali.

Questo tipo di generica rappresentazione mostra come la dicotomia di genere operi come lessico ordinario che precede l'interpretazione del caso. In questo caso, un "noi" che descrive un certo modo di *fare* il femminile, capace di autocontrollo e raziocinio, e un "loro", il maschile impulsivo, "istintuale". Questa restituzione di Id. 8 inquadra semanticamente significati precedenti al lavoro sociale ma che permeano *naturalmente* l'intervento e l'interpretazione dell'*altro*, in questo caso nella quotidianità del colloquio attraverso categorie implicite di comprensione dell'agito. Al tempo stesso, all'interno delle interviste emergono anche riflessioni maggiormente *relativiste*, disancorate da una rappresentazione dicotomica e naturalizzante, in cui il *Juvenile Sex Offender* non è letto nei

termini di una realtà *naturalmente* maschile, ma entro processi sociali di costruzione della maschilità. Dunque, la violenza sessuale non è un evento avulso dall'ordine di genere, ma un elemento che riflette la cultura con cui e attraverso la quale si diventa maschi e femmine negli spazi sociali, e che può essere letto come pratica di dominio e riconoscimento identitario. La socializzazione di genere, nonostante non sia un concetto che emerga chiaramente, è una dimensione che talvolta viene intercettata dai membri intervistati. Ad esempio, Id. 9 rimanda all'aspetto culturale di sessualità, maschilità e femminilità:

Id. 9: ...ci sono i casi quelli eclatanti, che sono quelli delle violenze sessuali di gruppo... un eclatante che ci dà un segnale rispetto a come viene vissuta la sessualità e rispetto a come stiamo sviluppando la nostra idea del maschio e della femmina. Ecco, questo ci dà un... un sentore, no?, della cultura. Veramente della cultura.

La categoria "cultura" è chiamata in causa come condizione che rende possibile l'abuso. Tuttavia, questa consapevolezza convive con la normalizzazione del maschile come autore plausibile e con la tendenza a considerare il genere soprattutto quando il copione atteso viene infranto. È quanto accade nei casi di violenza maschio-maschio o di vittimizzazione maschile, dove l'ordine eteronormativo emerge in maniera decisa dalle interviste. Le operatrici e gli operatori descrivono da un lato la negazione dell'atto perché riprovevole, dall'altro la negazione di un'identità omosessuale – o del rischio di essere percepito come omosessuale – mostrando come il panico omosessuale [C. Lee, 2008-2009; M. Kimmel, 2017] diventi un ostacolo specifico nel percorso verso l'ammissione.

Id. 4: Cioè la relazione sessuale abusante per giunta maschio-maschio è più difficile da dire.

Id. 7: Allora quando la vittima è un ragazzo e l'autore è un ragazzo... poi c'è il fatto che è un ragazzo... Quindi: "Io non sono frocio!".

Id. 7: ...magari c'è il dubbio: "Ah, io non sono frocio, quindi non l'ho fatto".

Id. 8: ...dicevano che non l'avevano commesso perché non erano gay e si sarebbero presi una donna.

All'interno di questi estratti emerge la rappresentazione del minore autore di reato sessuale come particolarmente preoccupato dalla dimensione dell'omosessualità. Infatti, ammettere un abuso contro un maschio significherebbe esporsi al rischio di una collocazione subordinata dentro la gerarchia delle maschilità, essere un maschio *altro* – un altro degradato.

Il panico omosessuale, dunque, può spingere a usare in modo strumentale l'eterosessualità – anche in forme predatorie e violente – per prendere le distanze dal rischio di essere percepiti come omosessuali.

Come accennato in precedenza, questo meccanismo permette al minore non solo di recuperare l'immagine di sé, la propria faccia e reputazione [E. Goffman, 1997, 281], ma anche di contenere o neutralizzare quegli atteggiamenti pubblici o familiari che potrebbero metterlo in discussione, apertamente o nel privato. È quanto emerge dal caso richiamato da Id. 8:

Id. 8: In un caso particolare, non è stato tanto il problema del figlio quanto del padre, il quale non voleva sentirsi dire che il figlio aveva commesso questo reato su un maschio. Perché per lui era drammatico doversi dire che il figlio poteva avere commesso un reato su un maschio e quindi potenzialmente gay, una forma di resistenza.

Sembra dunque che, rispetto alla negazione che si attiva nei casi di violenza eterosessuale, in situazioni di questo tipo subentri una preoccupazione ulteriore, più intensa e specificamente legata al genere e alla sessualità, oltre che alla reputazione. La violenza nei confronti di donne, anche minorenni, può infatti essere neutralizzata chiamando in causa le pulsioni sessuali, una scarsa educazione emotiva o difficoltà nel controllo degli impulsi, oppure un'incomprensione del consenso.

Quando invece l'*altro* coinvolto è un maschio, il punto non è semplicemente negare l'accaduto o minimizzare il peso dell'azione sulla vittima, ma "salvarsi la faccia" di fronte al rischio di stigmatizzazione ed *emascuazione* [C. Rinaldi, 2020, 91-92). Lo conferma anche Id. 11, che riporta un caso arrivato addirittura a condanna proprio perché il minore non era disposto a negoziare la propria posizione ammettendo il reato, per le conseguenze sociali, emotive e psicologiche che quell'ammissione avrebbe comportato:

Id. 11: Quindi se ho avuto un rapporto di tipo omosessuale con un altro ragazzo, non lo posso dire. Lo posso dire a me stesso, ma non lo posso dire nemmeno all'assistente sociale, perché poi lo dice al giudice, lo sa mio padre... [...] E quindi questa categorizzazione del maschile in un certo modo... l'ha portato addirittura a farsi beccare la condanna, perché non si è fatto un lavoro di riconoscimento.

Per sottrarsi alla doppia stigmatizzazione proveniente sia dalla commissione di un reato sessuale che dal rischio di essere percepiti come omosessuali, i minori potrebbero ricorrere a repertori di neutralizzazione e minimizzazione che le operatrici riconoscono come tipici di questi casi.

Id. 5: ...sminuendo, banalizzando, dicendo che stavano solo esplorando. Lo ha fatto, però stavano giocando.

È possibile interpretare il resoconto da parte del servizio intorno alla minimizzazione non soltanto come semplice difesa individuale, ma come pratica discorsiva ricorrente e che si iscrive in un ordine simbolico che attribuisce alla sessualità tra maschi una portata *contaminante* per la virilità. È in questa specifica configurazione che il genere smette di essere sfondo e diventa dispositivo centrale di riconoscimento e/o negazione del reato. Anche la reticenza all'ammissione, secondo le interviste, appare più elevata quando la vittima è un altro maschio, proprio perché l'atto minaccia la reputazione maschile. Id. 4 insiste su questo punto:

Id. 4: ...il ragazzo che abusa nei confronti del ragazzino è molto più reticente nell'ammissione... c'è molta più reticenza nel raccontarsi... spesso meno inclini poi all'ammissione.

Qualora accada che a compiere il reato invece sia una minore, il registro cambia sembra differente. In questi casi il genere diventa immediatamente dicibile, nominabile, perché la violenza femminile infrange le aspettative culturali sulla femminilità come non violenta e accudente; di conseguenza, le operatrici riferiscono una forte rarità dei casi e una tendenza a ricondurre la presenza femminile a ruoli ancillari o di complicità (ad esempio, riprendere la scena di violenza tramite smartphone, costringere con la forza la vittima a subire la violenza o, ancora, impedirne la fuga chiudendo a chiave una porta), più che a un'*agency* abusante autonoma.

Id. 11: Io sì, è capitato. Pochissime... le ragazze... avevano un ruolo non proprio da attiviste... ma hanno fatto le riprese... Ragazze che poi hanno proprio fatto abuso... io non ne ho seguite.

Id. 8: ...le ragazze le ho seguite nei gruppi... Molto spesso loro sono partecipi al reato perché hanno filmato o perché hanno tenuto la porta... Perché nel caso del gruppo, le tre ragazze presenti la tenevano ferma.

Questa lettura si intreccia con l'idea che le *Juvenile Sex Offender* femmine siano “doppie trasgressori” perché violano la norma giuridica ma contemporaneamente infrangono le aspettative di genere.

L'eccezionalità dell'abuso femminile non è quindi soltanto statistica, ma viene riprodotta anche in termini discorsivi poiché costringe l'istituzione a nominare ciò che, nel maschile, resta silenzioso, invisibile, sullo sfondo. Al tempo stesso, operatori e operatrici del gruppo EOS considerano il lavoro con le ragazze talvolta persino più complesso, perché l'assunzione di responsabilità – che ricordiamo essere alla base della metodologia del gruppo EOS oltre che elemento cardine dell'eventuale concessione di una MAP [A.M. Di Vita, R. Salierno, 2013] – incontra resistenze, “schermature”, maggiori, anche per il confronto con figure femminili adulte.

Id. 4: Le ragazze quando sono abusanti sono anche un po' più dure... più ostiche dei ragazzi... hanno una schermatura a volte anche più pesante... forse perché c'è anche questa cosa di confrontarsi con lo stesso sesso piuttosto che con l'altro sesso.

La dimensione di genere non costituisce un asse esplicito né nella presa in carico né nel percorso caratteristico del gruppo EOS. Le assistenti sociali descrivono come centrale il lavoro che conduce il minore dalla negazione all'ammissione, mentre genere e sessualità restano sostanzialmente sullo sfondo del trattamento, nonostante i dati statistici confermino la presenza costante del maschile tra gli autori di reati sessuali<sup>6</sup>. L'assenza del genere come elemento di interpretazione della condotta e propedeutico alla strutturazione di interventi e progetti è di per sé particolarmente significativa. La

---

<sup>6</sup> La distribuzione per genere rispetto le prese in carico di autori di reato sessuale minorenni negli USSM italiani, conferma una netta prevalenza maschile, con 1.782 soggetti maschi coinvolti (96,6%) rispetto a 63 femmine (3,4%). Si rimanda al sito: [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi\\_Servizi\\_minorili\\_30\\_giugno\\_2025\\_dati\\_convalidati\\_G.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_30_giugno_2025_dati_convalidati_G.pdf) (consultato il 25/11/2025)

normalità resta astratta, si sottrae alla critica e permette al maschile egemone di funzionare come modello identitario implicito, dunque non nominato. È infatti l'eccezione a rendere visibile la dimensione di genere. L'uso di casi marginali – autrici femminili, vittime maschili, abusi intragenere – non serve tanto a misurare differenze quantitative, quanto a far emergere aspettative interiorizzate su maschi e femmine “normali”. Così, quando lo script dominante è messo in discussione, il genere diventa nominabile ed emerge attraverso repertori e pratiche di senso comune [H. Garfinkel, 1967]. In particolare, la violenza femminile genera stupore, interrogativi, bisogno di spiegazione aggiuntiva; le ragazze autrici vengono raccontate come distanti dal modello stereotipico di promotrici di empatia e cura. Il femminile entra come categoria marcata e dunque anomala [E. Zerubavel, 2019], e le motivazioni dell'abuso vengono spiegate con chiavi fortemente genderizzate (mancanza di empatia, confusione tra sessualità e violenza, interiorizzazione di schemi tipicamente maschili), mentre per l'abuso maschile tali attribuzioni restano implicite proprio perché il maschile è presupposto come attore costitutivo del reato. Specularmente, quando l'abuso è agito da un maschio su un altro maschio, il genere irrompe sotto la forma del panico omosessuale e della salvaguardia della virilità. In casi del genere la negazione si fa ancora più rigida, come sottolineato da operatrici e operatori, perché ammettere il reato significherebbe rischiare la collocazione nell'alveo delle maschilità *altre*, subordinate e degradate, con conseguente vergogna e timore del biasimo da parte dei pari, della famiglia e persino dell'istituzione. L'eterosessualità diventa allora una risorsa difensiva e l'omofobia un dispositivo disciplinare che protegge la reputazione maschile, fino a configurare l'epiteto degradante come vera e propria cerimonia di degradazione di status (di genere), come emerso dagli estratti di Id. 7 e Id. 8.

Quanto emerge è che le rappresentazioni professionali fornite dai membri del gruppo EOS intercettano contemporaneamente

l'idea che l'abuso nasca prima dell'azione dentro un pensiero culturale di possesso e dominio e repertori di senso comune che continuano a essenzializzare femminilità e maschilità.

### **Riflessioni conclusive**

I risultati presentati, parti di una ricerca che si propone in collaborazione con l'USSM di Palermo di elaborare piani di intervento sui reati a sfondo sessuale, consolidano la tesi del *Juvenile Sex Offender* come status socialmente costruito, la cui attribuzione è inestricabilmente legata ai dispositivi giuridici, alle pratiche organizzative e ai repertori discorsivi attivati nei diversi contesti istituzionali analizzati.

Uno dei risultati dello studio coincide con la rilevazione della persistenza di espressioni di maschilità egemone non tematizzate e dell'eteronormatività come norme implicite che orientano l'azione di operatori e operatrici. Tale dimensione, agendo nascosta alla luce del sole, rischia di riprodurre inconsapevolmente schemi di genere preesistenti anziché favorirne la decostruzione critica. Maschilità egemone ed eteronormatività si manifestano come frame interpretativo attraverso cui il reato viene letto, normalizzando l'autore maschile e, di conseguenza, rendendo opaca la dimensione di genere nella presa in carico. Questa "cecità selettiva" impedisce da un lato, la piena comprensione delle dinamiche di potere e delle narrazioni di genere che sono intrinsecamente legate all'agito deviante; dall'altro, rischia di riprodurre, anziché decostruire, gli schemi di genere preesistenti, limitando l'efficacia dei percorsi di risignificazione identitaria e di cambiamento.

Queste evidenze suggeriscono la necessità di revisione critica dei protocolli di intervento e, in particolare, di un rafforzamento della formazione *gender-sensitive* per tutti gli attori coinvolti nella giustizia minorile, al fine di rendere esplicita la dimensione di ge-

nera nella pratica quotidiana. Pur riconoscendo come limite la focalizzazione su un singolo contesto territoriale, si auspica che la ricerca possa fungere da apripista per studi futuri. Questi potrebbero estendere l'indagine ad altre realtà nazionali e, soprattutto, concentrarsi sulle narrazioni e sui processi di ri-significazione identitaria dei JSO a distanza dall'intervento, offrendo una prospettiva longitudinale essenziale per valutare l'efficacia e le implicazioni a lungo termine delle pratiche istituzionali analizzate (per comprendere, per esempio, come i soggetti etichettati negozino o resistano allo status di JSO nel corso della loro vita adulta o se possano rischiarsi casi di recidiva).

La figura del Juvenile Sex Offender (JSO) non è dunque un "dato" criminologico immodificabile, ma una realizzazione pratica profondamente influenzata dal contesto istituzionale di riferimento.

Ritorna cogente, anche per ciò che riguarda il presente lavoro, l'insegnamento interazionista simbolico secondo cui il deviante sessuale non è un soggetto in possesso di tratti, di caratteristiche o di indole specifici tali da posizionarlo "in un mondo a parte" o che ne "determinano tutta la vita", ma piuttosto come un individuo che partecipa anche alla vita "convenzionale", e gran parte dei modelli, dei valori e dei repertori dei devianti sessuali sono, in realtà, disponibili anche tra i convenzionali [J. Simon, W. Gagnon, 2019, 97-ss]. Ciò è vero anche per gli schemi procedurali utilizzati dagli attori istituzionali.

### **Bibliografia**

Barbaree H.E., Marshall W L. (a cura di) (2024), *Il minore autore di reati sessuali*, Giovanni Fioriti Editore, Roma.

Becker H.S. (2017), *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, Roma.

Berger P.L., Luckmann, T. (1997), *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna.

Bourdieu P. (2009), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano.

Connell R. (1995), *Masculinities*, University of California Press, Berkeley.

Connell R. (2014), *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*, John Wiley & Sons, New Jersey.

Connell R., Messerschmidt J. (2005), *Hegemonic masculinity: rethinking the concept*, in «Gender and Society», 19, 6, pp. 820-859.

Corby B. (2000), *Child Abuse: Towards a Knowledge Base*, 2ª ed., Open University, Buckingham.

Dal Lago A. (2000), *La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo*, 2ª ed., Ombre Corte, Verona.

Di Vita A.M., Salierno R. (a cura di) (2013), *Minori che abusano. La ricerca e il trattamento sugli adolescenti sessualmente violenti*, CISU, Roma.

Dino A., Rinaldi C. (a cura di) (2021), *Sociologia della devianza e del crimine: Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano.

Emerson R.M. (1969), *Judging Delinquents. Context and Process in Juvenile Court*, Aldine, Chicago.

Erikson K.T. (1962), *Notes on the sociology of deviance*, in «Social Problems», 9, 4, pp. 307-314.

Fedeli N., Di Cori R., Sabatello U. (2011), *I reati sessuali in età evolutiva: Juvenile sexual offending*, in «Giornale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva», 31.

Foucault M. (2013), *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano.

Garfinkel H. (1967), *Studies in Ethnomethodology*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).

Garfinkel H. (2017), «Condizioni di riuscita delle cerimonie di degradazione di status», in Rinaldi C., Saitta, P. (a cura di), *Devianza e crimine. Antologia ragionata di teorie classiche e contemporanee*, PM Edizioni, Varazze, pp. 259–264.

Gavey N. (2005), *Just Sex? The Cultural Scaffolding of Rape. Women and Psychology*, Routledge, New York.

Glaser B G., Strauss A. L. (2011), *Passaggi di status*, Armando Editore, Roma.

Gobo G. (2001), *Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia*, Carocci, Roma.

Goffman E. (1997), *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna.

Goldberg S. (1974), *The Inevitability of Patriarchy*, William Morrow & Company, New York.

Hudson B. (2000), *Criminology, Difference and Justice: Issues for Critical Criminology*, in «Australian & New Zealand Journal of Criminology», 33, 2, pp. 168-182.

Kimmel M. (2017), *The Gendered Society*, Oxford University Press, Oxford.

Kitsuse J.I. (1962), *Societal Reaction to Deviant Behavior: Problems of Theory and Method*, in «Social Problems», 9, 3, pp. 247-256.

Lee C. (2008-2009), *The Gay Panic Defence*, in «University of California-Davis Law Review», 42, pp. 471-566.

Lemert E. (2021), “Reazione sociale, differenziazione e individuazione”, in Petrilli E., Rinaldi C. (a cura di), *Sociologia del male e altri scritti*, PM edizioni, Varazze.

Lipset S.M. (1996), *American Exceptionalism: A Double-Edged Sword*, W.W. Norton, New York.

Messerschmid J. (2018), *Hegemonic Masculinity. Formulation, Reformulation, and Amplification*, Rowman & Littlefield, Lanham.

Mills C.W., Matza D., Sykes G., Scott M.B., Lyman S.M. (2019), “Motivi, account e neutralizzazioni”, in Rinaldi C., Romania V. (a cura di), *Motivi, account e neutralizzazioni*, PM edizioni, Varazze.

Mulvey L. (1975), *Visual Pleasure and Narrative Cinema*, in «Screen», 16, 3, pp. 7-18.

Palomba F. (1991), *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.

Platt A.M. (2019), *Salvare i bambini. L'invenzione della delinquenza*, Meltemi, Milano.

Plummer K. (1984), “The social uses of sexuality: Symbolic interaction, power and rape”, in Hopkins J. (a cura di), *Perspectives on Rape and Sexual Assault*, Harper & Row Publishers, New York.

Rinaldi C. (2016), *Sesso, sé e società. Per una sociologia delle sessualità*, Mondadori Università, Milano.

Rinaldi C. (2018), *Maschilità, devianze, crimine*, Meltemi, Bologna.

Rinaldi C. (2020), *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione*, DeriveApprodi, Roma.

Rinaldi C., Cappotto C., Belluzzo M., Caldarera R. (2021), “Devianze sessuali”, in Dino A., Rinaldi C. (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine: Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano, pp. 426-438.

Rinaldi C., Grassi S. (2019), *Introduzione*, in *Outsiders sessuali. Le forme collettive della devianza sessuale*, Novalogos, Aprilia.

Rinaldi, C. (2021), “Le teorie dell’etichettamento”, in Dino A. e Rinaldi C. (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine: Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano, pp. 180-210.

Ryan G., Leversee T., Lane S. (a cura di) (2010), *Juvenile Sexual Offending: Causes, Consequences, and Correction*, Wiley, Hoboken.

Silverman D. (1985), *Qualitative Methodology and Sociology: Describing the Social World*, Gower Publishing, Aldershot/Brookfield.

Simon W., Gagnon J.H. (2019), *Outsiders sessuali. Le forme collettive della devianza sessuale*, a cura di Rinaldi C., S. Grassi, Novalogos, Aprilia.

Tannenbaum F. (1938), *Crime and the Community*, Columbia University Press, New York.

Thornhill R., Palmer C.T. (2000), *A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion*, The MIT Press, Cambridge.

West C., Zimmerman D. (1987), *Doing gender*, in «Gender and Society», 1, 2, pp. 125-151.

Zerubavel E. (2015), *Hidden in Plain Sight. The Social Structure of Irrelevance*, Oxford University Press, Oxford.

Zerubavel E. (2019), *Dato per scontato. La costruzione sociale dell'ovvietà*, Meltemi, Milano.

### **Sitografia**

Analisi dei Servizi minorili aggiornata al 2025, consultata il 23.11.2025

[https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi\\_Servizi\\_minorili\\_30\\_giugno\\_2025\\_dati\\_convalidati\\_G.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_30_giugno_2025_dati_convalidati_G.pdf)

Dataset Autori e vittime dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria, consultato il 24.11.2025

<https://www.istat.it/tag/reati/>

*THE AWAKENING OF SOVEREIGNTY IN THE DIGITAL  
POLIS WHERE BLOCKCHAIN SECURES THE BALLOT  
AND DEMOCRACY FINDS ITS NEW GROUND\**

di *Andrea Borroni & Goga Kikilashvili*

**Abstract:**

This article examines the emergence of a digitally grounded conception of sovereignty enabled by blockchain-based voting systems. By replacing paper-based procedures with cryptographic trust, distributed ledgers transform the act of voting from a periodic gesture of delegation into a verifiable moment of co-authorship within a decentralized polity. The analysis explores how blockchain restructures the sources of democratic legitimacy, expanding transparency, auditability, and resistance to manipulation while enabling new forms of continuous civic participation. At the same time, the paper critically assesses the technical, social, and constitutional limits of algorithmic democracy, highlighting issues of coercion-resistance, digital exclusion, protocol rigidity, and the risk of technocratic concentration. Ultimately, the article argues that blockchain inaugurates a model of “verifiable democracy” in which trust becomes an infrastructural property of the network itself, opening the way toward novel forms of distributed sovereignty.

Il presente contributo indaga l’emergere di una concezione della sovranità di matrice digitale, resa operativa dall’adozione di sistemi di voto fondati su tecnologie blockchain. La sostituzione delle procedure elettorali cartacee con meccanismi di fiducia crittografica e registri distribuiti riconfigura l’atto del voto, che da gesto periodico di delega si trasforma in momento verificabile di co-autorialità normativa all’interno di un ordine politico decentralizzato. L’analisi esamina il modo in cui la blockchain incide sulle fonti della legittimazione democratica, rafforzando trasparenza, auditabilità e resistenza alla manipolazione, nonché abilitando forme inedite di partecipazione civica continuativa. Al contempo, il lavoro sottopone a valutazione critica i limiti tecnici, sociali e costituzionali della

---

\* Although the present contribution is the result of a shared and collaborative reflection, authorship of specific sections may be attributed as follows: paragraphs 1-2-3 were written by *Andrea Borroni*, while paragraphs 4-5-6 were written by *Goga Kikilashvili*.

democrazia algoritmica, soffermandosi su questioni quali la resistenza alla coercizione, l'esclusione digitale, la rigidità protocollare e il rischio di concentrazione del potere in assetti tecnocratici. In conclusione, si sostiene che la blockchain delinea un paradigma di "democrazia verificabile", nel quale la fiducia non opera più come presupposto esterno dell'ordine politico, ma assume la forma di una proprietà infrastrutturale immanente alla rete, aprendo lo spazio a nuove configurazioni di sovranità distribuita.

**Keywords:** blockchain voting; digital sovereignty; decentralized governance; verifiable democracy; cryptographic trust.

**Parole chiave:** voto blockchain; sovranità digitale; governance decentralizzata; democrazia verificabile; fiducia crittografica.

## 1. Introduction: from paper ballots to cryptographic trust

The democratic principle, grounded in the free, secret, personal and equal expression of the vote<sup>1</sup>, represents the very keystone of legitimacy for any constitutional order. It is the foundational guarantee that the will of the people can be expressed, protected, and translated into political authority<sup>2</sup>.

Yet, in the contemporary digital era, this principle faces unprecedented and multifaceted challenges. Political disengagement is rising globally, electoral apathy is becoming systemic, and public confidence in the institutions entrusted with oversight is increasingly fragile. At the same time, the integrity of electoral processes is exposed to new technological vulnerabilities, including cyber-attacks,

---

<sup>1</sup> The formulation through which Article 48 of the Italian Constitution delineates the four fundamental characteristics of the right to vote within the Italian constitutional system is both renowned and iconic. By articulating suffrage as personal, equal, free, and secret, the Constitution not only codifies procedural safeguards but also enshrines the very principles upon which democratic legitimacy rests.

<sup>2</sup> For a thorough doctrinal reconstruction of the positions and characteristics identifiable with regard to the right to vote, reference is made, among others, to G. Ferrara, 2000; F. Lanchester, 1993, 1107 ff; G. Ferrari, 1965; U. Prosperetti, 1954; L. Rossi, 1941.

manipulations of electronic systems, and the structural inefficiencies inherent in traditional, paper-based voting mechanisms [L. Cuocolo, 2008, 255 ff]<sup>3</sup>.

The classical architecture of representative democracy depends on an implicit assumption of trust: the belief that a central authority, charged with the custody, tabulation, and certification of votes, acts impartially, transparently, and without error. Ironically, this very concentration of fiduciary responsibility has emerged as one of the system's most acute points of vulnerability, susceptible to both human error and systemic manipulation [V. De Santis, 2022, 47 ff].

In response to these profound challenges, blockchain technology presents itself as a potential instrument for the juridical and technological reinvention of electoral processes, capable of marrying transparency, immutability, and the protection of voter anonymity in a single coherent framework [F. Zambardino, 2024; A. Borroni, 2019].

---

<sup>3</sup> Real deployments of electronic and online voting systems reveal that, despite their theoretical promise of verifiability and transparency, significant vulnerabilities can undermine electoral legitimacy. A prominent example is the 2015 New South Wales “iVote” election in Australia, where independent researchers uncovered severe security flaws – including an externally loaded, insecure analytics script and weaknesses in the verification protocol – affecting more ballots than the margin of victory in several races, thereby casting doubt on the integrity of the results. See J.A. Halderman, V. Teague, 2015. Similarly, the 2019 Moscow municipal elections exposed critical cryptographic weaknesses in the city's online voting platform: researchers demonstrated that the encryption scheme could be broken within minutes, enabling reconstruction of ballots and compromising both secrecy and integrity. P. Gaudry, A. Golovnev, 2019. More broadly, systematic reviews of blockchain-based e-voting prototypes highlight persistent structural risks – from client-side insecurity to usability barriers and low public trust – suggesting that, in their current form, such systems remain unsuitable for high-stakes national elections. H.O. Ohize et al., 2025. These cases underscore that technological robustness is inseparable from democratic legitimacy: without rigorous audits, strong institutional safeguards, and transparent oversight, electronic voting risks transforming from a tool of empowerment into a vector of electoral contestation.

Unlike conventional information systems, which rely on centralized servers and singular certifying authorities, blockchain derives its reliability from the distributed and participatory nature of verification: every node in the network contributes to the validation of transactions, ensuring that no data can be altered retroactively without the collective agreement of the entire network. This decentralization fundamentally transforms the locus of trust, shifting it from a singular authority to a systemic, mathematically grounded consensus, verifiable by all participants [P. De Filippi, 2016, 1]<sup>4</sup>.

Applied to electronic voting, this architecture introduces a paradigm shift in the conception and exercise of public trust [F.S. Piazza, 2017, 272 ff]<sup>5</sup>. Each voter's preference becomes an immutable cryptographic transaction, recorded on a public, auditable ledger while remaining anonymous through sophisticated encryption protocols [A. Borroni, 2019, 22 ff].

The act of voting is thus insulated from potential corruption or unilateral interference, and the legitimacy of electoral outcomes no longer rests on the infallibility of a human custodian but on the provable security of the cryptographic protocol itself. Trust is effectively reconfigured: it moves from human institutions to code,

---

<sup>4</sup> Before delving deeper into the analysis, the author emphasizes that, despite the obvious advantages that decentralized architectures offer in terms of data sovereignty, they also possess characteristics that, if not carefully considered, could ultimately compromise user privacy. In fact, «[w]hile they are capable of preserving the confidentiality of data, decentralized architectures cannot easily protect themselves against the analysis of metadata». P. De Filippi, 2016, 1.

<sup>5</sup> Specifically, the author states how the implementation of blockchain in this area could solve problems related to the certainty of voting given its levels of accuracy and reliability resulting from the availability of copies of it to all users. In practice, blockchain voting would be carried out by assigning tokens to voters (voting tokens). Accordingly, «[v]oters would then transmit to addresses on the blockchain their vote, which would then be registered on the ledger». F.S. Piazza, 2017, 272 ff.

from centralized authority to distributed, verifiable consensus, establishing a new form of social and political confidence rooted in the architecture of the system itself [B. Bogucki, 2017, 68 ff].

The implications for public law and the theory of sovereignty are profound and far-reaching. Blockchain does not merely constitute a technical enhancement to existing procedures; it creates the infrastructure for a novel paradigm of algorithmic democracy, where legality extends seamlessly into the digital sphere and the certainty of the vote is ensured not through custodianship, but through transparency, verifiability, and cryptographic proof. Within this framework, blockchain-based voting emerges not as a mere technological innovation but as a structural foundation of democratic legitimacy, capable of redefining the boundaries between citizen, state, and technology [A. Borroni, 2019, 22-23].

It heralds a political order in which sovereignty, accountability, and public trust are embedded directly into the architecture of the electoral system, rendering democratic processes more resilient, verifiable, and fundamentally participatory.

Considering the premises, this transformation invites a reconsideration of the very nature of citizenship and political agency. In a world where votes are recorded immutably and verifiably, the individual becomes both actor and auditor, empowered not only to participate in decision-making but also to verify, challenge, and understand the integrity of the system itself.

The transition from paper ballots to cryptographic trust is not merely technological; it is epistemological, legal, and philosophical, redefining what it means to trust, to govern, and to be governed in the twenty-first century [D.C. Parkes et al, 2017].

In this perspective, the digital infrastructure of blockchain does not merely provide a technical upgrade to electoral procedures; it contributes to the emergence of a new agora, a distributed, transparent and participatory public space where political legitimacy is reconstructed through cryptographically secured interactions. The

challenge, therefore, is not only to secure the vote, but to rethink the very locus of democratic deliberation [N. Pana, 2023].

## **2. How blockchain voting works and the decentralization of legitimacy**

A voting system built on blockchain technology is conceived as a fully distributed mechanism for recording and certifying electoral consensus, whose paramount objective is to guarantee procedural transparency and unassailable data integrity [F.S. Piazza, 2017, 272 ff].

In this paradigm, the public trust traditionally centralized in a single certifying authority is radically redistributed across a network of nodes via an algorithmic consensus protocol, which ensures the legitimacy of each vote without relying on a singular, centralized verifier [A. Wagner, 2019]. Legally speaking, this translates into a decentralization of the public faith function, where the certainty and validity of the electoral act no longer derive from an institutional custodian, but rather from the cryptographic strength and systemic resilience of the network itself [F. Zambardino, 2024, 191-192].

In practical terms, the blockchain-based voting process operates as follows. Each vote is generated as a distinct digital transaction, secured by asymmetric encryption (utilizing a public/private key pair) [A. Borroni, 2019, 22-23]. A voter – authenticated through a robust digital identity mechanism, possibly involving certified credentials or biometric validation – uses their private key to sign the vote, thereby guaranteeing its authenticity. The corresponding public key, in turn, allows for the validation of the vote's legitimacy without revealing the vote's content. Once created, the transaction is broadcast across the network, where it undergoes validation by a distributed consensus protocol (such as Proof of Work, Proof of

Stake, or hybrid variants). Only after achieving consensus is the vote permanently recorded into a public, immutable ledger<sup>6</sup>.

This ledger is composed of blocks cryptographically linked to one another, forming a digital chain of custody that strictly replaces the fragile and often opaque paper-based chain of custody of traditional voting systems [A. Borroni, 2019, 7].

Thanks to the principle of structural immutability, any effort to alter a recorded vote would require modifying not just a single block, but all subsequent blocks – a computational feat that is not only practically prohibitive, but also immediately detectable by the entire network. Such a design ensures that the integrity of the electoral process is preserved, and it enables a system of public traceability and universal verifiability, accessible to any technically competent observer [F. Martines, 2021, 37-38].

Crucially, blockchain-based voting reconciles the twin imperatives of transparency and secrecy – two values often perceived as mutually exclusive in democratic theory [M. Pawlak et al., 2018, 233-244]. Through advanced cryptographic techniques it becomes possible to demonstrate that a vote is validly cast and included in the final tally, without revealing either the content of the vote or the identity of the voter<sup>7</sup> [B. Bogucki, 2017, 69 ff].

In doing so, the system upholds the constitutional principle of ballot secrecy while simultaneously allowing for independent, widespread scrutiny of the entire electoral process<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> In addition, it would be impossible for a user «to vote more than once because each vote is permanently recorded on the blockchain, linked to an ID and saved as a transaction once it has been placed within a block. Once verified, the block is added to the chain which from that moment on cannot be changed thus preventing the deletion of votes». F. Zambardino, 2024, 192.

<sup>7</sup> This voting procedure guarantees high levels of certainty; in fact, once the vote is entered into the blockchain, it becomes impossible to change and simultaneously, anyone can verify the status of votes in real time.

<sup>8</sup> From an operational point of view, governments could collect the identities of each voter to prevent the same person from voting more than once. To achieve

Real-world experiments and pilot applications provide compelling evidence of this paradigm's viability.

In Estonia, for example, blockchain-based voting models have been explored in the context of digital governance reforms<sup>9</sup>. Similarly, platforms such as *FollowMyVote* and *Voatz* in the United States have carried out trials in which blockchain functions as a de-

---

this, «it would involve creating government databases; for example, having information recorded through digital signatures. With this unique identity, individuals could then cast their votes directly from an electronic device». F. Zambardino, 2024, 193. See also B. Bogucki, 2017, 70-71. The author emphasizes the positive elements of electronic voting by stating how this process «facilitated accessibility and reasonable accommodation, voter anonymity [...], accurate and prompt results, comprehensible and transparent processes, system security and risk assessment, detection of problems and remedial contingencies [...], effective and independent oversight, and cost justification and efficiency [...] Essentially, a blockchain-based voting system would require some type of confirmation of voter eligibility, after which voters would be assigned a random key pair. Voters would then be able to vote by sending small amounts of bitcoins to their desired candidates. Finally, votes will be secured on the blockchain and a tally will be computed».

<sup>9</sup> Estonia's long-running Internet voting system, introduced in 2005, remains the most extensively studied national-level remote voting infrastructure. Research highlights how its success depends not only on technical design – centred on a state-managed PKI, mandatory digital ID, and multilayered procedural audits – but also on a mature digital governance ecosystem and high citizen trust P. Ehin et al., 2022. Within this broader context, Estonian institutions and research groups have explored whether distributed notarization mechanisms, including blockchain-based prototypes, could enhance transparency and auditability by providing an immutable ledger for certain election operations. These explorations never replaced the official IVXV system, but they illustrate potential uses of distributed ledgers as complementary audit layers. At the same time, technical analyses emphasize that blockchains do not solve fundamental challenges of remote voting – such as ballot secrecy, endpoint security, and end-to-end verifiability – without substantial cryptographic and institutional safeguards. T. Kraavi, J. Willemson, 2025. In this sense, the Estonian experience shows that while blockchain can support specific verification functions, it cannot independently guarantee the integrity of national elections.

centralized notarial ledger: authentication, vote casting, transmission, and tallying are all automated via smart contracts<sup>10</sup>, thereby eliminating discretionary human intervention and ensuring a perfect match between the vote cast and the vote recorded<sup>11</sup>.

From a juridical and administrative perspective, this architecture ushers in a new form of algorithmic administrative procedure, where public function is entrusted to a neutral technological infrastructure, rather than to any single human agent. The legitimacy of the electoral act becomes grounded not in the authority of an institution, but in the adherence to shared mathematical rules that are verifiable both *ex ante* and *ex post* [F. Zambardino, 2024, 193-194]. This engenders a novel dimension of digital sovereignty, in which legal certainty is rearticulated through the certitude of data, and trust in institutions gives way to trust in computational verifiability<sup>12</sup> [A. Borroni, 2019, 22-23].

---

<sup>10</sup> For a preliminary analysis on the topic of smart contract see, *ex multis*, J. Fortuna, 2024; I. Martone, 2022; M. Giaccaglia, 2020; F. Di Ciommo, 2019; R. Parolesi, A. Davola, 2019; A. Stazi, 2019; P. Sirena, 2019.

<sup>11</sup> In the United States, platforms such as FollowMyVote and Voatz have experimented with blockchain as a decentralized notarial ledger, presenting it as a mechanism capable of automating authentication, ballot casting, transmission, and tallying through smart contracts. These projects framed the blockchain as a guarantee of immutability and correspondence between the vote cast and the vote recorded. Independent academic assessments, however, paint a more nuanced – and often critical – picture. The most detailed analysis, conducted at MIT and presented at the USENIX Security Symposium, demonstrated that Voatz suffered from significant vulnerabilities at the mobile client, backend, and infrastructure layers, undermining the system before the blockchain component could provide any meaningful security guarantees [M. A. Specter et al., 2020, 1535 ff]. Further scholarly critiques argue that blockchain does not mitigate inherent risks of remote voting, including device compromise, coercion, privacy leakage, and the difficulty of achieving rigorous end-to-end verifiability [S. Park et al., 2021]. Consequently, the U.S. trials serve less as evidence of blockchain's adequacy for elections than as instructive cases illustrating the mismatch between theoretical ledger properties and real-world electoral security requirements.

<sup>12</sup> Beyond these structural considerations, any evaluation of blockchain-based voting must also confront a series of persistent vulnerabilities that are well known

in the cryptographic-voting literature. First, Sybil attacks, where a single adversary forges or controls multiple identities, remain a fundamental threat in decentralized environments, especially when identity issuance is detached from trusted registries. Even sophisticated consensus mechanisms do not fully mitigate the risk unless coupled with robust identity-verification systems. On this point, see *amplius* J.R. Douceur, 2002; F.R. Schreiber, 1973. Second, the challenge of coercion resistance persists: while blockchain can secure the integrity of the tally, it cannot by itself prevent a voter from being monitored, pressured, or forced to reveal a voter-credential or to cast a vote in a predetermined way. Closely related is the problem of vote-selling, which becomes easier in transparent and auditable systems unless cryptographic techniques (such as receipt-freeness protocols) are integrated to prevent voters from generating proof of how they voted. Finally, endpoint security, the protection of the devices through which voters interact with the system, constitutes one of the most fragile points in any digital-voting architecture. Malware, compromised hardware, or manipulated interfaces can alter or intercept votes before they ever reach the blockchain, making the entire chain of trust dependent on the least secure user terminal. Addressing these vulnerabilities is essential to avoid overestimating the guarantees that blockchain alone can provide [N. Kshetri & J. Voas, 2018, 95-99]. See also J.C. Benaloh, D. Tuinstra, 1994, 544-553; D. Chaum, 2004, 38-47; T. Okamoto, 1998, 25-35. These foundational contributions to the theory of secure electronic voting highlight both the promise and the intrinsic fragility of cryptographic approaches to ballot secrecy and verifiability. Across early formulations the literature converges on a core tension: ensuring that voters can verify that their ballots are counted without enabling them to prove how they voted, thereby preventing coercion and vote-buying. Homomorphic-encryption-based schemes [M. Hirt, K. Sako, 2000, 539-556] and later universal-verifiability models with enduring privacy [T. Moran, M. Naor, 2006, 373-392] attempt to reconcile this tension by distributing trust across cryptographic protocols rather than institutional actors. Yet even in their most advanced formulations, these systems expose structural fragilities: they rely on highly idealized assumptions about adversarial capabilities, device integrity, and voter comprehension, and they presuppose a socio-technical environment in which cryptographic guarantees translate cleanly into democratic guarantees. The broader critical insight common to the preminent doctrine is that technical solutions can mitigate but never fully eliminate the normative risks inherent in remote or electronic voting, particularly those relating to coercion, digital inequality, and the opacity of complex protocols. Scholars reveal that while cryptography can secure certain dimensions of the electoral act, it cannot autonomously guarantee the political conditions of a free and autonomous vote; those conditions remain dependent on institutional design, contextual safeguards, and the cultural preconditions of democratic participation.

Perhaps most profoundly, this transformation reshapes the nature of oversight in the electoral process. When votes are stored on a publicly accessible blockchain, they become auditable by any interested party, not just by electoral authorities. This shift amounts to a redistribution of control – from centralized institutions to individual citizens, from hierarchical authorities to the protocol itself [F. Zambardino, 2024, 193-194].

In this vision, blockchain is not merely a technical tool: it becomes a juridical terrain of shared sovereignty, redefining the very notion of electoral legitimacy and inaugurating a new political space where authority, transparency, and trust are embedded in the very architecture of the system.

In conclusion, democratic systems traditionally rely on institutional discretion exercised under constitutional constraints. Blockchain-based elections shift the centre of gravity: the code becomes the arbiter of permissible actions. This algorithmic constitutionalism raises the question of whether democratic sovereignty is compatible with systems that embed *ex ante* rigidity and limit *ex post* contestability. Furthermore, while blockchain enhances transparency, it also introduces what we might term “hyper-transparency,” which can conflict with the secrecy of the ballot or allow patterns of aggregate behaviour to be reverse-engineered<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> A technologically-mediated challenge emerges precisely at the level of sovereignty’s constitutive attributes. Among them, the most directly affected is sovereign decisional autonomy: the State’s original capacity to determine, control, and validate the conditions under which collective political will is formed. By introducing immutability, decentralisation and protocol-based transparency into the electoral process, blockchain partially redistributes this prerogative, shifting segments of public authority from institutional discretion to infrastructural determination. This raises the fundamental question if sovereignty can remain intact when the core of democratic decision-making is co-governed by technological architectures that are, by design, resistant to alteration, contestation, and temporal revision [K.S. Lim, M. Urban, 2019].

### **3. Advantages of cryptographic voting**

The integration of blockchain technology into electoral processes promises a profound transformation in the very architecture of democratic participation, affecting not only the technical execution of voting but also the foundational principles of legitimacy, trust, and accountability that sustain any constitutional order. The advantages of such a system extend far beyond efficiency: they touch the core of institutional confidence, the principle of legality, and administrative transparency, establishing new benchmarks for what it means for an election to be truly fair, verifiable, and resilient against manipulation [A. Borroni, 2019, 22-23].

Foremost among these advantages is the immutability of electoral data, a property embedded within the cryptographic design of blockchain systems. Each vote, once recorded as a transaction within a cryptographically linked block, becomes part of an unalterable digital chain, secured by distributed consensus protocols. Any attempt at retroactive alteration would require recalculating and revalidating all subsequent blocks, an undertaking that is computationally prohibitive and publicly evident<sup>14</sup>.

Legally, this constitutes a digital equivalent of evidentiary inviolability, endowing each vote with the characteristics of a public act endowed with intrinsic certifying force. In traditional systems, the integrity of votes is contingent upon a fragile and hierarchical chain of custody, vulnerable to human error, administrative discre-

---

<sup>14</sup> This mechanism takes the name of time-stamping system, that reinforces the security feature of blockchain. In fact, through such a system the transaction, once executed, is prevented from being altered or undone [F. Sarzana, S. Nicotra, 2019, 155-156]. Operationally, the time-stamping system makes it possible to associate a certain and legally valid date and time with a computer document. In other words, such a system makes it possible to define a temporal validation that can be enforceable against third parties. The representation of the date is developed in a format that facilitates its comparison with other dates and allows a precise time order to be established and defined.

tion, or deliberate tampering [F. Martines, 2021, 41-42]. Blockchain, in contrast, renders such guarantees intrinsic to the system's architecture, establishing a level of certainty that is mathematically verifiable and universally auditable. The implications are profound: fraud, systemic manipulation, or partial alterations become not merely difficult, but effectively impossible without detection, elevating the legal certainty of electoral outcomes to a fundamentally new plane<sup>15</sup>.

Equally significant is the public traceability and auditability of the electoral process. Every step, from voter authentication to vote casting, validation, and tallying, is permanently recorded in the blockchain ledger, creating a permanently auditable trail. This trail is accessible to any technically competent observer, thereby distributing oversight beyond the confines of centralized election authorities. In doing so, blockchain introduces a novel conception of collective verification, in which the principles of transparency and publicity – traditionally the preserve of administrative organs – are democratized and embedded into the technological infrastructure itself [B. Bogucki, 2017, 70-71].

By enabling independent, decentralized auditing, the system not only realizes the constitutional mandates of administrative transparency and accountability but also redefines public trust as a shared, verifiable, and participatory practice [A. Borroni, 2019, 25-26].

Digital elections depend on digital identities. Blockchain-based systems introduce a dual nature of identity: (i) the individual voter, embedded in legal and constitutional frameworks; (ii) the digital

---

<sup>15</sup> By doing so, «inaccuracies on the final count are reduced and human error almost cancelled. In fact, the possibility of automatically counting the votes contained in the blockchain allows for the verification of the votes, thereby certifying that they have not been modified or removed, and that no illegitimate votes have been added to the chains» [A. Borroni, 2019, 22-23]. See also A. Dhillon et al., 2019; A. Wagner, 2019.

persona, whose attributes and credentials are encoded in wallets, tokens, or smart contracts.

This separation is not trivial. While cryptographic techniques may ensure anonymity, the linkage between the voter and the digital credentials used to cast a ballot may create new risks of profiling, coercion, or systematic disenfranchisement. The promise of “perfect secrecy” theoretically guaranteed by zero-knowledge proofs or similar techniques must be balanced against the sociotechnical realities governing identity issuance, revocation, and management.

Beyond security and auditability, blockchain offers a transformative potential for inclusion and equitable access. Coupled with secure digital identity frameworks, distributed electronic voting can surmount logistical, geographic, and mobility-related barriers that have historically constrained political participation<sup>16</sup> [M. Giuliano, 2018, 999-1000]. Citizens residing abroad, individuals with disabilities, or those facing temporary or permanent limitations on physical mobility can exercise their electoral rights under conditions of substantive equality<sup>17</sup>. In constitutional terms, blockchain facilitates a more complete realization of the principle of political equality, ensuring that everyone can participate on an equal footing

---

<sup>16</sup> Digital identity and the authentication process «mean that a person who presents himself or herself with a given identity can be said to actually be who or what he or she claims to be». See J.S. Donath, 1998; C. Ellison, 1996, 67-76; U. Feige et al., 1988, 77-94; S. Turkle, 1995.

<sup>17</sup> Scholarly research indicates that blockchain, when combined with robust digital identity frameworks, can significantly expand electoral accessibility and democratic inclusion. In U. Serdult et al., 2015, 23-41, the authors reporting on Switzerland’s e-voting pilots, demonstrate how digital voting systems can overcome geographic and mobility constraints, enabling citizens abroad and individuals with physical disabilities to participate more fully. More recently N. Kshetri, J. Voas, 2018, 95-99, shows that blockchain’s transparency and auditability strengthen constitutional principles of political equality by ensuring that each vote is securely cast, recorded, and counted without discrimination. This body of research supports the claim that distributed voting systems can materially enhance the universality and substantive equality of democratic rights.

in the collective determination of societal will. In this sense, the technology does not merely streamline existing processes but enables a truly ubiquitous form of democratic engagement, transforming participation into a right that is technologically guaranteed, universally accessible, and verifiably executed [L. Cuocolo, 2008, 255 ff].

Another dimension of advantage is the automation and formalization of electoral compliance. Through the deployment of smart contracts, the rules governing vote validity, tallying procedures, and the announcement of results can be encoded in advance, ensuring that every operation adheres to predefined, transparent, and verifiable criteria [F. Zambardino, 2024, 193-194]. This constitutes a pioneering form of algorithmic legality, wherein the certainty of the electoral process is derived not from discretionary human interpretation but from the logical coherence of code and the publicly auditable structure of the system [F. Martines, 2021, 42]. Blockchain thus functions as a procedural digital constitution, embedding the impartiality and consistency of law directly into the mechanics of voting. In this sense, legitimacy is no longer a matter of trust in administrators but a matter of trust in protocol, consensus, and verifiable computation [L. Cuocolo, 2008, 255 ff].

Finally, from a political and systemic perspective, blockchain holds the promise of reconfiguring the relationship between citizens and institutions. In environments historically marked by opacity, inefficiency, or scepticism regarding electoral integrity, blockchain enables participants to independently verify the integrity, accuracy, and completeness of the voting process, effectively creating a new fiduciary compact. Trust is no longer centralized but distributed, grounded not in authority alone, but in the verifiable transparency of the system itself. Democracy, in this framework, becomes a technological-juridical ecosystem, where *fides publica* is not an attribute granted by the state but a shared, codified, and universally

accessible resource, available to every participant in the electoral process [M. Farina, 2020, 647-651].

In sum, blockchain provides contemporary electoral law with a new architecture of trust: a model in which legitimacy is demonstrable rather than presumed, transparency is programmed rather than promised, and participation is guaranteed rather than constrained [B. Bogucki, 2017, 70-71]. It establishes an electoral environment where security, verifiability, and inclusivity are structurally inseparable, where public confidence is a measurable property of the system itself, and where the transformative potential of cryptographic voting emerges not merely as a technical improvement but as a redefinition of democratic practice itself. Within this convergence of law, technology, and trust lies the revolutionary promise of cryptographic voting as a core instrument for the renewal and fortification of democratic legitimacy<sup>18</sup> [B. Bogucki, 2017, 70-71].

---

<sup>18</sup> See also D. Chaum et al., 2005, 118-139; M.R. Clarkson et al., 2007; A. Fujioka et al., 1993, 244-251; C. Karlof et al., 2005, 33-49; A. Kiayias, M. Yung, 2002, 141-158; T. Kohno et al., 2004, 27-40. Across the foundational cryptographic literature on electronic and blockchain-adjacent voting, several recurring concerns and tensions emerge. Early works identify the basic paradox of digital elections: the simultaneous need for verifiability and secrecy. Subsequent advances refined the technical means of balancing these demands. At the same time, a parallel stream of research exposed vulnerabilities and systemic risks. A deeper normative concern runs through works on coercion resistance and vote-buying which show that even perfectly encrypted, verifiable systems remain vulnerable to social and economic pressures external to the protocol. In parallel, credential-based approaches [S. Brands, 2000; J. Camenisch, A. Lysyanskaya, 2001, 93-118] propose privacy-preserving identity systems, yet highlight an unresolved tension between anonymity, accountability, and the possibility of targeted revocation. Overall, the literature converges on two points: (i) no cryptographic construction fully reconciles end-to-end verifiability with absolute protection against coercion; (ii) security cannot be guaranteed solely at the protocol level, because sociopolitical factors – coercion, disenfranchisement, asymmetric expertise – remain decisive. Where it diverges is in the proposed locus of trust: some authors envision trust placed in cryptographic proofs and decentralization, others in robust institutional infrastructures, usability constraints, or hybrid models combining technical and legal-institutional safeguards.

#### 4. Challenges and limits of algorithmic democracy

While blockchain technology holds the promise of fundamentally transforming how democratic societies certify the popular will, its application to electronic voting simultaneously surfaces a constellation of intricate, unresolved challenges, spanning technical, social, juridical, and normative dimensions. Sceptical predispositions from society and juridical sector, as well as level of technological literacy serve as an additional obstacle for transformation of elections into cryptographic system. For example, in early decisions German Federal Constitutional court high-lighted an issue of technological awareness and mentioned that «the public nature of elections requires in the deployment of computer-controlled voting machines that the essential steps in the election act and the ascertainment of the results can be reviewed reliably and without special expert knowledge»<sup>19</sup>.

Translating a fundamental political right – suffrage – into an algorithmic medium entails a profound rethinking of the core pillars of democratic legitimacy: identity, secrecy, freedom of choice, coercion, and institutional accountability<sup>20</sup>. The deployment of advanced technological solutions cannot exist in a normative vacuum; it requires a rigorous framework of legal guarantees, along with a delicate calibration between innovative potential and the preservation of constitutional rights [L. Cuocolo, 2008, 255 ff].

---

<sup>19</sup> Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court of Germany) - Case No. 2 BvC 3/07 and 2 BvC 4/07, 3 March, 2009, 2.a. §148. As an obstacle related to technological literacy should also be considered identification of simple technical malfunction of election system with the model of blockchain operations. For example, case of Netherlands, when e-voting system was acknowledged as inappropriate to guarantee transparency, secrecy and freedom of the vote [B. Jacobs, W. Pieters, 2009, 123].

<sup>20</sup> On the democratic risks and design tensions of blockchain voting, part of the doctrine highlights the tension between blockchain immutability and essential democratic safeguards, such as ballot secrecy and protection from coercion. For a systematic analysis, see M.A. Specter et al., 2020, 1535 ff.

Foremost among these challenges is the problem of digital identity. The validity of a vote presupposes that the voter can be identified uniquely, reliably, and securely. Yet, establishing a secure linkage between a personal identity and a cryptographic key raises complex issues of privacy, data protection, and cybersecurity<sup>21</sup>.

Mechanisms such as biometric verification or certified digital IDs must reconcile the dual imperatives of legal certainty of identification and absolute protection of ballot secrecy, for any compromise risks infringing constitutionally enshrined principles<sup>22</sup>. The issue of secrecy is also actively discussed in judgements related to

---

<sup>21</sup> Digital identity as a prerequisite for electronic voting is highly sensitive from a constitutional perspective, because secure verification of a voter via digital technologies may interfere with the principle of ballot secrecy (art. 48 of the Italian Constitution). Some authors highlight that a digital authentication system must balance legal certainty of identity with absolute protection of ballot confidentiality [E.N. Speziale, 2024, 58 ff]. Others further observe that extending remote voting imposes a reconsideration of constitutional guarantees, as digital identification may compromise the separation between the voter and the vote, which is essential for voter freedom and privacy [C. Chiariello, 2023, 58 ff].

<sup>22</sup> From a technical standpoint, managing digital identity through blockchain presents significant challenges. Hybrid models of decentralized identity can mitigate some risks but cannot entirely eliminate the potential for centralization of control. Some approaches combine permissioned ledgers with public blockchains to balance public verifiability with the protection of individual voter identities. At the same time, the concept of self-sovereign identity highlights a tension: granting individuals full control over their digital identities may conflict with the institutional requirements necessary to ensure electoral legitimacy [A.J. Zwitter et al., 2020]. In contemporary blockchain-enabled voting systems, a new generation of privacy-preserving technologies plays a decisive role in reconciling the need for transparency with the constitutional requirement of ballot secrecy. Zero-knowledge proofs (ZKPs) allow individuals to authenticate themselves or validate a voting transaction without revealing personal information, shifting electoral trust from institutional gatekeepers to cryptographic guarantees. Verifiable Credentials (VCs), as defined within decentralized identity frameworks, enable credentials to be issued, held, and verified without depending on a single authority, thereby reinforcing informational autonomy and reducing systemic vulnerabilities. Selective disclosure techniques further empower voters to share only the attributes strictly necessary for participation, such as citizenship or eligibility,

specific features of e-voting in the case law of Eastern Europe, like in the judgement of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court of Estonia mentioning that the secrecy of voting as a sub-principle of freedom of elections is a prerequisite of free elections<sup>23</sup>.

Moreover, the administration of digital identity infrastructures – frequently entrusted to state agencies or quasi-public bodies – introduces the potential for concentration of control, an apparent contradiction with the decentralized ethos at the core of blockchain philosophy.

The very instruments designed to ensure security may paradoxically recreate centralization, raising profound questions about the balance between technological assurance and political sovereignty<sup>24</sup>. A second layer of concern addresses the freedom and authenticity of the vote in uncontrolled environments. Remote or home-based voting offers the promise of increased inclusion and accessibility, yet it simultaneously introduces avenues for coercion, vote buying, or undue influence, risks that are exceedingly difficult

---

while withholding all remaining identity data. While these mechanisms collectively reshape the architecture of democratic sovereignty by grounding it in principles of distributed trust and minimal disclosure, they also raise critical questions. ZKPs remain difficult for ordinary voters to audit, risking a form of “black-box constitutionalism”; VCs preserve a residual form of issuer-based authority; and selective disclosure cannot entirely eliminate metadata correlability. These tensions suggest that cryptographic sovereignty must be complemented by institutional oversight, procedural safeguards, and democratic accountability mechanisms.

<sup>23</sup> Riigikohus (Supreme Court of Estonia) – Constitutional judgment 3-4-1-13-05, 2005, §27.

<sup>24</sup> The newly implemented model of e-voting is also characteristic for Georgia, where component of privacy was object of review in terms of validity of the system, but if referred only to the model technical calculation of votes, not real e-voting by means of blockchain technologies, accordingly, despite the fact that the constitutional lawsuit was not accepted into consideration on the merits, it represents an issue of low relevance for the presented research – Constitutional Court of Georgia - Ruling No. 3/7/1848, 1849, November 29, 2024, I-24-25, II-12-16.

to monitor absent the physical oversight provided by polling stations<sup>25</sup>. Guaranteeing that a voter acts free from external pressures – an essential component of universal suffrage – remains a formidable obstacle to the widespread adoption of blockchain-based remote voting. Here, technology cannot substitute for the procedural safeguards inherent in supervised, in-person voting; rather, it reconfigures the context of trust, demanding innovative complementary mechanisms to protect voter autonomy<sup>26</sup>.

The challenges of privacy and anonymity form a third, equally critical domain. While cryptographic techniques can obfuscate voter identity, the inherently public, permanent, and immutable nature of blockchain ledgers poses enduring questions regarding the long-term traceability of votes<sup>27</sup> [A. Zafar, 2025, 3 ff]. In a system designed to prevent erasure or alteration, the delicate equilibrium

---

<sup>25</sup> One of the foremost challenges in remote electronic voting is coercion: adversaries may monitor or force voters to comply. Well-known cryptographic work on coercion-resistant e-elections formally models adversaries who can demand specific votes, abstention, or even private keys from coerced voters [A. Juels et al., 2005, 61-70]. Recent empirical-theoretical research further refines this threat assessment by adapting security frameworks (such as STRIDE and LINDDUN) to evaluate a system's resistance to coercion in practical e-voting scenarios [R. Longo et al., 2025, 472-488].

<sup>26</sup> From a legal and institutional perspective, the risk of coercion in remote voting is not merely theoretical. Studies of real-world systems – for instance in Estonia – show how audit logs tied to national electronic identity infrastructure can undermine voter anonymity and coercion resistance [T. Treier, 2026, 191-206]. Furthermore, constitutional scholars in Italy have highlighted that remote e-voting must reconcile with foundational democratic principles (such as freedom and secrecy of the vote), emphasizing that technical innovation alone cannot substitute for robust legal guarantees [M. Rosini, 2021, p. 1 ff]

<sup>27</sup> From a legal and regulatory perspective, blockchain's immutability poses clear tensions with the European GDPR: the append-only nature of ledgers complicates compliance with rights such as rectification and erasure (e.g., Art. 17 GDPR), raising difficult normative questions about the permanent traceability of transactions that may contain or be linked to personal data [F. Zambardino, 2022, 136-152].

between transparency and secrecy risks evolving toward a pervasive form of algorithmic surveillance, with profound normative implications. From a legal standpoint, this tension intersects with data protection regimes, including the European GDPR and the evolving right to digital erasure, compelling the design of robust, ex-ante anonymization standards to preserve voter confidentiality without undermining the verifiability of the electoral process<sup>28</sup>.

Another dimension of limitation concerns scalability and sustainability. Certain consensus mechanisms, such as Proof of Work, entail substantial energy expenditures, rendering them incompatible with national-scale elections<sup>29</sup>. Alternative protocols – Proof of Stake, Proof of Authority, or hybrid models – mitigate energy consumption but reintroduce elements of centralized validation, potentially undermining the very decentralization that ensures democratic fairness<sup>30</sup>. Implementing blockchain voting thus requires careful balancing of efficiency, ecological sustainability, and adherence to democratic principles, ensuring that technological de-

---

<sup>28</sup> Technically, there are sophisticated cryptographic voting schemes that seek to reconcile voter anonymity with verifiability by using mechanisms such as ring signatures or secret-sharing. These protocols can shield voter identity even on immutable ledgers, but they require careful design to ensure that the public, permanent nature of blockchain does not turn into perpetual surveillance [X. Wang et al., 2024, 160 ff].

<sup>29</sup> Proof-of-Work consensus, as employed in early blockchain systems like Bitcoin, imposes significant energy costs, which may render it impractical for national-scale elections. Studies in computer science and environmental impact demonstrate that large-scale deployment of PoW voting systems could lead to unsustainable energy expenditures and operational inefficiencies [F. Saleh, 2021, 1156-1190].

<sup>30</sup> Switching to more energy-efficient consensus models often reintroduces partial centralization. While Proof-of-Stake or Proof-of-Authority reduce computational costs, they may concentrate voting power among large stakeholders, potentially undermining the distributive and egalitarian principles crucial to democratic legitimacy. The design of blockchain voting systems must therefore balance technical efficiency, sustainability, and participatory equality to prevent inadvertent erosion of decentralization [V. Buterin, 2020, 5-6].

sign does not inadvertently erode the distribution of power and participatory equality foundational to electoral legitimacy [L. Cuocolo, 2008, 255 ff].

Perhaps most philosophically and politically consequential is the risk of technocratization. Entrusting electoral administration to an algorithmic infrastructure shifts elements of sovereignty from institutions to code, necessitating rigorous frameworks for accountability and oversight [F. Zambardino, 2024, 193-194]. Who bears legal responsibility in the event of a protocol failure? What juridical status attaches to software that governs the casting, recording, and tallying of votes? These questions touch on fundamental theories of governance, the rule of law, and public trust, demanding the creation of transparent, auditable, and publicly accountable mechanisms to ensure that technology enhances, rather than diminishes, democratic legitimacy [H.P. Olsen et al., 2021, 219-235]. Without such safeguards, democracy risks becoming a “black box” of technical authority, opaque, self-referential, and inaccessible to the citizenry it purports to serve [M. Hildebrandt, 2016, 1-30].

In synthesis, the challenges posed by blockchain-based voting are far more than technical hurdles; they are constitutional, philosophical, and societal in nature. They compel a rearticulation of the relationship between law, technology, and citizenship, ensuring that digital innovation reinforces, rather than undermines, the substantive guarantees of suffrage [F. Zambardino, 2024, 193-194].

Algorithmic democracy is thus both a profound opportunity and a formidable responsibility: it can extend and secure the principles of legitimacy, equality, and public trust – but only if accompanied by robust legal frameworks, institutional oversight, and a vigilant commitment to ethical, participatory governance. The stakes are nothing less than the preservation of democracy’s moral and juridical foundation in the digital era.

## **5. Trust as the living infrastructure of digital sovereignty**

In the wake of blockchain's integration into electoral and civic processes, trust emerges not merely as a procedural assumption or a social convention, but as a living, structural infrastructure of democracy<sup>31</sup>.

Traditional representative systems rely on trust as a delegated, conditional, and often fragile attribute: citizens confer legitimacy upon institutions, intermediaries, and officials, whose authority is premised on reputation, historical mandate, and procedural guarantees. In this architecture, trust is external, symbolic, and contingent: it exists as long as institutions perform according to expectation and remains vulnerable to opacity, inefficiency, and arbitrariness. Blockchain radically inverts this paradigm, transforming trust from an exogenous affirmation into an endogenous, codified, and self-verifying property.

Each vote, each block, each collective decision is intrinsically verifiable, immutably recorded, and transparent to all participants,

---

<sup>31</sup> The shift induced by blockchain from institutional intermediaries to distributed protocols has been analysed by leading scholars. In particular, P. De Filippi, S. Hassan, 2015, argue that blockchain represents a paradigm of law as code, where normativity, enforcement and compliance are embedded in the architecture itself. While this promises enhanced predictability and automated trust, it also raises a number of sensitive implications about flexibility, interpretability, and judicial oversight when code substitutes traditional legal discretion. Moreover, recent empirical-theoretical works [S. Keaney, P. Berthon, 2025, 801 ff] show that engineered trust – i.e. trust “by design” via immutability and transparency – does not always translate into experienced trust, due to usability issues, opacity for non-experts, and social factors.

rendering the epistemic foundation of legitimacy explicit, objective, and replicable<sup>32</sup>.

This shift carries profound normative and philosophical consequences. In blockchain-mediated governance, legitimacy is emergent rather than granted; it arises from the network itself, from the interaction of participants adhering to pre-agreed rules embedded in code<sup>33</sup>.

No longer is trust dependent on hierarchical authority or the moral probity of officeholders; it becomes an artifact of the system's structure, guaranteed by cryptography, consensus mechanisms, and the continuous observability of transactions. The act of voting ceases to be a discrete, episodic gesture of delegation and becomes a moment of certifiable authorship in the collective creation of governance, where each participant both exercises and guarantees sovereignty<sup>34</sup>.

From a legal-theoretical perspective, this constitutes a profound reconceptualization of the rule of law and constitutionalism. Blockchain systems instantiate principles of legality, equality, and transparency at the structural level, making compliance a function of the system's architecture rather than of discretionary enforcement [F. Martines, 2021, 37-38]. The rules codified in smart contracts are

---

<sup>32</sup> From a legal-theoretical perspective, blockchain has been proposed as a novel form of juridical infrastructure capable of assuring certainty of evidence, traceability and non-repudiation. The blockchain (and more broadly 'Notarchain' systems) can serve as auxiliary instruments to traditional legal actors (like notaries), enhancing the reliability of public records by guaranteeing immutability and transparent provenance [F. Zambardino, 2024, 233 ff].

<sup>33</sup> Each transaction, each block, and each collective decision becomes part of a publicly observable ledger, making the epistemic foundations of legitimacy explicit, objective, and replicable.

<sup>34</sup> Yet such a paradigm cannot be embraced without robust normative and philosophical safeguards. Any transfer of sovereignty toward code necessitates critical reflection on algorithmic accountability and the governance of digital architectures mediating citizenship. On these aspects generally refer to F. Zambardino, 2025, 48-85; F. Caroccia, 2022, 408 ff; A. Procida Mirabelli di Lauro, 2020a, 297 ff; A. Procida Mirabelli di Lauro, 2020b, 240 ff.

not merely guidelines – they constitute algorithmic norms, automatically enforced, publicly verifiable, and resistant to arbitrary reinterpretation [A. Stazi, 2019, 107 ff]. In this perspective, the blockchain network functions as a living digital constitution, embedding procedural safeguards, accountability, and verifiability into the very mechanisms of governance, and offering an operational translation of abstract principles that have historically been aspirational in conventional democratic regimes [F. Zambardino, 2024, 193-194].

The cultural and epistemic implications are equally profound. Trust becomes measurable, demonstrable, and persistent: it is not a matter of belief or faith in an institution, but a tangible attribute of participation itself [E. Alston et al., 2022, 707-723]. Citizens become active custodians of legitimacy, empowered to observe, verify, and contest the process in real time. Sovereignty, similarly, is no longer a top-down prerogative of the state; it is distributed, algorithmically mediated, and continuously enacted, reflecting a shift from the delegation of authority to the co-creation of legitimacy [D. Curry, 2024, 98-117].

The political community transforms into a network of actors in which participation is simultaneously an act of expression and of structural verification, producing a democracy that is continuous, resilient, and empirically accountable [F. Martines, 2021, 38-41].

Yet this promise of algorithmic trust is inseparable from challenges that are simultaneously technical, ethical, and philosophical. While the blockchain guarantees procedural transparency, it also demands sophistication and digital literacy, creating potential asymmetries in access and influence. The code, while impartial, is also inflexible, embedding normative assumptions that are rarely neutral and whose interpretation requires philosophical and legal scrutiny [S. Keaney, P. Berthon, 2025, 801 ff]. Here, the frontier of governance is not only technological but deeply normative: it re-

quires rethinking the meaning of fairness, inclusion, and accountability within systems where legitimacy is codified and immutable, rather than delegated and discretionary [M. Giuliano, 2018, 1001-1003].

In its most transformative potential, blockchain does not merely safeguard votes; it redefines the epistemology of democratic trust [A. Borroni, 2019, 25-26]. Legitimacy is no longer a symbolic or aspirational property conferred *ex ante*; it becomes a measurable, persistent, and distributed attribute of the collective process itself [F. Martines, 2021, 38-41]. Sovereignty is enacted continuously, verified algorithmically, and accessible to any participant in the network [G. Scaccia, 2017].

The blockchain thus inaugurates a new paradigm of political ontology, in which governance is inseparable from transparency, participation is inseparable from verification, and trust is inseparable from the architecture of the system itself. In this vein, the network becomes both the guarantor and the embodiment of democracy, offering a vision in which legitimacy, sovereignty, and trust are no longer abstract ideals, but living, observable, and co-created realities. Ultimately, this technology presents an unprecedented opportunity to transform democracy from a system of promises and delegated authority into a demonstrable, empirically verifiable, and continuously participatory order [G. Scaccia, 2017]. It invites a reimagining of citizenship, responsibility, and political co-creation, offering a world in which each participant is simultaneously a voter, a guardian, and a verifier of the collective social contract [A. Borroni, 2019, 26].

In doing so, it lays the conceptual and practical groundwork for a sovereignty that is distributed, trust that is measurable, and democracy that is verifiable.

## **6. Towards distributed sovereignty and verifiable democracy**

The relevance of blockchain technology to democratic governance extends far beyond technical innovation: it signals a shift in the very grammar through which legitimacy is produced and recognized. In an age marked by institutional distrust and the opacity of bureaucratic mediation, the distributed ledger offers not merely efficiency but a new epistemology of truth – one in which transparency is encoded, and verification becomes a civic act rather than an institutional privilege.

By translating constitutional principles – legality, equality, secrecy, accountability – into computational guarantees, blockchain reimagines the electoral process as a shared, cryptographically certified procedure of legitimacy. Authority ceases to descend from centralized institutions and instead emerges from a distributed architecture in which every citizen becomes, simultaneously, voter, auditor, and guardian of the democratic order.

Yet such a transformation cannot unfold outside a rigorous normative horizon. Code, for all its precision, is never neutral: it embodies values, distributes power, and reshapes sovereignty. The challenge is therefore constitutional before it is technological – ensuring that algorithmic infrastructures remain instruments of emancipation rather than new vectors of domination.

If governed wisely and interpreted with constitutional imagination, blockchain may offer the foundations of a verifiable democracy: an ecosystem in which public power is transparent by design, participation is continuous, and legitimacy is no longer presumed but demonstrable. In this emerging paradigm, the ledger evolves into a living constitutional architecture, anchoring democratic authority in shared truth and collective accountability.

A future of fully verifiable governance is no longer speculative. It is the horizon toward which digital citizenship can aspire: a polity where citizens and code collaborate to sustain a democracy that is

distributed, transparent, and resilient – one capable of enduring the complexities of the digital age.

In the end, sovereignty may cease to be declared from above and begin to rise, block by block, from the people themselves.

## References

- E. Alston et al. (2022), *Blockchain networks as constitutional and competitive polycentric orders*, «Journal of Institutional Economics», 18, 5.
- J.C. Benaloh, D. Tuinstra (2017), *Receipt-free secret-ballot elections*, «ACM Symposium on Theory of Computing», 26.
- B. Bogucki (2017), *Buying Votes in the 21st Century: The Potential Use of Bitcoins and Blockchain Technology in Electronic Voting Reform*, «Asper Review of International Business and Trade Law».
- A. Borroni (2019), *Legal Perspective on Blockchain. Theory, Outcomes, and Outlooks*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.
- S. Brands (200), *Rethinking Public Key Infrastructures and Digital Certificates: Building in Privacy*, MIT Press, Cambridge.
- V. Buterin (2000), *Combining GHOST and Casper*, «Computer Science».
- F. Caroccia (2022), *Ancora su responsabilità civile e uso delle intelligenze artificiali*, «Contratto e Impresa».
- J. Camenisch, A. Lysyanskaya (2001), *An efficient system for non-transferable anonymous credentials with optional anonymity revocation*, in B. Pfitzmann (ed.), *Eurocrypt 2001. Lncs*, Springer, Heidelberg.
- D. Chaum (2004), *Secret-ballot receipts: True voter verifiable elections*, «IEEE Security and Privacy Magazine», 2, 1.
- D. Chaum et al. (2005), *A practical voter-verifiable election scheme*, in S.D.C. di Vimercati et al. (eds.), *Esorics 2005. Lncs*, Springer, Heidelberg.
- C. Chiariello (2023), *Voto elettronico e principio di segretezza tra regola ed eccezioni*, «Consulta Online», 1.
- M.R. Clarkson et al. (2008), *Civitas: A secure voting system. Technical Report Technical Report 2007-2081*, «Cornell University Computing and Information Science».
- L. Cuocolo (2008), *Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato*, «Diritto pubblico comparato ed europeo», 1.
- D. Curry (2024), *Limitations of Trust and Legitimacy in Blockchain: Exploring the Effectiveness of Decentralisation, Immutability and Consensus Mechanisms in Blockchain Governance*, «International Journal of Public Sector Management», 38, 1.
- P. De Filippi (2016), *The Interplay Between Decentralization and Privacy: The Case of Blockchain Technologies*, Peer Production, Paris.

P. De Filippi, S. Hassan (2022), *Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code*, Berkman Center for Internet and Society, Harvard.

V. De Santis (2022), *Le nuove prospettive dell'internet voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica*, «Rivista AIC», 4.

A. Dhillon et al. (2019), *Introduction to Voting and the Blockchain: some open questions for economists*, CAGE, Warwick.

F. Di Ciommo (2019), *Smart contract e (non-) diritto. Il caso dei mercati finanziari*, «Nuovo Diritto Civile».

J.S. Donath (1998), *Identity and Deception in the Virtual Community, in Communities in Cyberspace*, Routledge, London.

J.R. Douceur (2002), *The Sybil Attack*, in P. Druschel et al. (eds.), *Peer-to-Peer Systems*, Springer, Berlin-Heidelberg.

P. Ehin et al. (2022), *Internet voting in Estonia 2005–2019: Evidence from eleven elections*, «Government Information Quarterly», 39, 4.

C. Ellison (1996), *Establishing Identity Without Certification Authorities*, «USENIX Security Symposium», 6.

M. Farina (2020), *Il diritto di voto alla fermata del "binario elettronico"*, «Dirittifondamentali.it», 2.

U. Feige et al. (1988), *Zero-Knowledge Proofs of Identity*, «Journal of Cryptology», 1, 2.

G. Ferrara (2000), *Gli atti costituzionali*, Giappichelli, Turin.

G. Ferrari (1965), *Elezioni (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Giuffrè, Milan.

J. Fortuna (2024), *Smart contract e volontà contrattuale. Un percorso nel diritto dei contratti italiano e inglese*, Editoriale Scientifica, Naples.

A. Fujioka et al. (1993), *A practical secret voting scheme for large scale elections*, in Y. Zheng, J. Seberry (eds.), *Auscrypt 1992. Lncs*, Springer, Heidelberg.

P. Gaudry, A. Golovnev (2019), *Breaking the encryption scheme of the Moscow Internet voting system*, «Computer Science».

M. Giaccaglia (2020), *Gli Smart Contracts. Vecchi e nuovi paradigmi contrattuali nella prospettiva della protezione dei consumatori*, «Diritto Mercato Tecnologia».

M. Giuliano (2018), *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio*, «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica».

J.A. Halderman, V. Teague (2015), *The New South Wales iVote System: Security Failures and Verification Flaws in a Live Online Election*, «Computer Science».

M. Hildebrandt (2016), *Law as information in the era of data-driven agency*, «Modern Law Review».

M. Hirt, K. Sako (2000), *Efficient receipt-free voting based on homomorphic encryption*, in B. Preneel (ed.), *Eurocrypt 2000. Lncs*, vol. 1807, Springer, Heidelberg.

B. Jacobs, W. Pieters (2009), *Electronic Voting in the Netherlands: from early Adoption to early Abolishment*. Available at <https://scispace.com/pdf/electronic-voting-in-the-netherlands-from-early-adoption-to-2uenr4mtrf.pdf>. Visited 03.12.2025.

A. Juels et al. (2005), *Coercion-Resistant Electronic Elections*, «Proceedings of the 2005 ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society».

C. Karlof et al. (2005), *Cryptographic voting protocols: A systems perspective*, «USENIX Security».

S. Keaney, P. Berthon (2025), *The Blockchain Trust Paradox: Engineered Trust vs. Experienced Trust in Decentralized Systems*, «Information», 16, 9.

A. Kiayias, M. Yung (2002), *Self-tallying elections and perfect ballot secrecy*, in D. Naccache, P. Paillier (eds.), *Pkc 2002. Lncs*, Springer, Heidelberg.

T. Kohno et al. (2004), *Analysis of an electronic voting system*, «IEEE Symposium on Security and Privacy».

T. Kraavi, J. Willemsen (2025), *Proving vote correctness in the IVXV internet voting system*, «Scientific Reports», 15.

N. Kshetri & J. Voas (2018), *Blockchain-enabled e-voting*, «IEEE Software», 35, 4.

F. Lanchester (1993), *Voto: dritto di* (dir. pubbl.), in *Enciclopedia del Diritto*, XLVI, Giuffrè, Milan.

K.S. Lim, M. Urban (2019), *Digital Identity and State Power*, «Information Society».

R. Longo et al. (2025), *Modeling and Assessing Coercion Threats in Electronic Voting*, in S. Collart-Dutilleul et al., *Risks and Security of Internet and Systems*, «Lecture Notes In Computer Science».

F. Martines (2021), *I principi internazionali in materia di processi elettorali e la tecnologia blockchain*, in E. Navarretta et al. (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, Atti del ciclo di seminari, Giappichelli, Pisa.

I. Martone (2022), *Gli smart contracts. Fenomenologia e funzioni*, in S. Faro, S. Lettieri, C. Perlingieri, *Diritto Scienza Tecnologia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

T. Moran, M. Naor (2006), *Receipt-free universally-verifiable voting with everlasting privacy*, in C. Dwork (ed.) *Crypto 2006. Lncs*, Springer, Heidelberg.

H.O. Ohize et al. (2025), *Blockchain for securing electronic voting systems: a survey of architectures, trends, solutions, and challenges*, «Cluster Computer», 28.

T. Okamoto (1998), *Receipt-free electronic voting schemes for large scale elections*, in B. Christianson, M. Lomas (eds.), *Security protocols 1997. Lncs*, Springer, Heidelberg.

H.P. Olsen et al. (2021), *What's in the Box?: The Legal Requirement of Explainability in Computationally Aided Decision-Making in Public Administration*, in O. Pollicino et al. (eds.), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge.

N. Pana (2023), *E-Agora. Electronic governance versus electronic administration*, Editura Universitară, Bucarest.

R. Pardolesi, A. Davola (2019), "Smart contract": *lusinghe ed equivoci dell'innovazione purchessia*, in F. Capriglione (ed.), *Liber Amicorum Guido Alpa*, Cedam, Padua.

S. Park et al. (2021), *Going from bad to worse: from Internet voting to blockchain voting*, «Journal of Cybersecurity», 7, 1.

D.C. Parkes et al. (2017), *Thwarting Vote Buying Through Decoy Ballots - Extended Version*, AAMAS Workshops, 2017. <https://smg.media.mit.edu/library/FriedmanResnick.pseudonyms.pdf>. Visited 03.12.2025.

M. Pawlak et al. (2018), *Voting Process with Blockchain Technology: Auditable Blockchain Voting System*, in F. Xhafa et al. (eds.), *Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, Springer, Cham.

F.S. Piazza (2017), *Bitcoin and the Blockchain as Possible Corporate Governance Tools: Strengths and Weaknesses*, «Penn State Journal of Law and International Affairs».

A. Procida Mirabelli di Lauro (2020a), *Le intelligenze artificiali fra responsabilità e sicurezza sociale*, in P. Perlingieri (ed.), *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

A. Procida Mirabelli di Lauro (2020b), *Le intelligenze artificiali*, in Aa.Vv., *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità. Atti del 15° Convegno Nazionale della SISDiC*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

U. Prosperetti (1954), *L'elettorato politico attivo*, Giuffrè, Milan.

M. Rosini (2021), *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale italiano*, «Rivista AIC», 1.

L. Rossi (1941), *Natura giuridica del diritto elettorale politico*, in L. Rossi, *Scritti vari di diritto pubblico*, VI, Giuffrè, Milan.

F. Saleh (2021), *Blockchain without Waste: Proof-of-Stake*, «The Review of Financial Studies», 34, 3.

F. Sarzana, S. Nicotra (2019), *Diritto della Blockchain, intelligenza artificiale e IoT*, Giuffrè, Milan.

G. Scaccià (2017), *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, «Rivista AIC», 3.

F.R. Schreiber (1973), *Sybil*, Warner Books.

U. Serdult et al. (2015), *Who Are the Internet Voters?*, in *Innovation and the Public Sector*, «Electronic Government and Electronic Participation», 28.

P. Sirena (2019), *Le questioni degli smart contract con riguardo alla struttura e alla patologia del contratto*, Rome.

M. A. Specter et al. (2020), *The Ballot is Busted Before the Blockchain: A Security Analysis of Voatz, the First Internet Voting Application Used in U.S. Federal Elections*, «Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium».

E.N. Speciale (2024), *L'E-voting in Italia: opportunità e rischi per la partecipazione democratica*, «Forum di Quaderni Costituzionali», 2.

A. Stazi (2019), *Automazione contrattuale e «contratti intelligenti». Gli smart contracts nel diritto comparato*, Giappichelli, Turin.

S. Turkle (1995), *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*, Simon & Schuster.

T. Treier (2026), *Re-voting Under Surveillance: National eID Transaction Logs as a Threat to Coercion Resistance in Estonian Internet Voting*, in D. Duenas-Cid et al., *Electronic Voting. E-Vote-ID 2025. Lecture Notes in Computer Science*, Springer, Cham.

A. Wagner (2019), *Can Blockchain-Enabled Voting Meet Security and Secrecy Standards?*, «Charleston Law Review».

X. Wang et al. (2024), *Multi party confidential verifiable electronic voting scheme based on blockchain*, »Journal of Cloud Computing».

A. Zafar (2025), *Reconciling blockchain technology and data protection laws: regulatory challenges, technical solutions, and practical pathways*, «Journal of Cybersecurity», 11, 1.

F. Zambardino (2025), *Artificial Intelligence and law: hypothesis of civil liability*, «Opinio Juris in Comparatione», 2.

F. Zambardino (2024), *The Applications of the Blockchain Technology. A Comparative Law Study*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

F. Zambardino (2022), *La blockchain e la protezione dei dati personali: una tecnologia privacy compliant by design?*, «European Journal of Privacy Law & Technology», 2.

A.J. Zwitter et al. (2020), *Digital Identity and the Blockchain: Universal Identity Management and the Concept of the "Self-Sovereign" Individual*, «Frontiers in Blockchain».

*PASSATO CHE NON PASSA O ETERNO PRESENTE?  
GLI ANNI SETTANTA IN ITALIA. REVISIONISMI, COM-  
PLOTTISMI, LEGALISMI, REDUCISMI E POSSIBILI VIE  
D'USCITA*  
di *Vincenzo Scalia*

**Abstract**

Questo lavoro, si prefigge il duplice scopo di esplorare e analizzare i meccanismi che ostruiscono un'elaborazione critica delle vicende degli anni settanta, e allo stesso tempo, di provare a delineare una via d'uscita da questo impasse e favorire una ripresa del dibattito pubblico. La griglia analitica che verrà utilizzata si fonda in particolare su due autori: il primo è Giorgio Agamben, in particolare del suo saggio *Stasi* [2013], dove viene messa in evidenza la relazione tra amnistia, intesa come perdono e liberazione, e amnesia. Ma che in realtà, segna il tentativo, da parte del potere, di occultare quei conflitti che potrebbero riemergere e mettere in discussione, la riproduzione del potere statale. Ogni comunità politica, per continuare ad esistere, deve necessariamente disinnescare quei retaggi del passato che producono i risentimenti dei quali si alimentano conflittualità potenzialmente distruttive. Per superare questo impasse, è necessario che si produca, dall'interno della comunità, stessa, un processo di elaborazione che consenta di dimenticare il passato e avviare un percorso di pacificazione interna e duratura. This work aims to explore and analyze the mechanisms that obstruct a critical reflection on the events of the 1970s, while also attempting to outline a way out of this impasse and foster a resumption of public debate. The analytical framework used is based primarily on two authors: the first is Giorgio Agamben, particularly his essay "Stasi" [2013], which highlights the relationship between amnesty, understood as forgiveness and liberation, and amnesia. However, this "Stasis" actually marks an attempt by those in power to conceal conflicts that could resurface and challenge the very reproduction of state power. Every political community, in order to continue to exist, must necessarily defuse the legacies of the past that produce the resentments that fuel potentially destructive conflicts. To overcome this impasse, a process of reflection must be initiated within the community itself, allowing it to forget the past and initiate a process of internal and lasting pacification.

**Parole chiave:** Italia, Anni Settanta, Memoria, Oblio, Amnistia

**Keywords:** Italy, 1970s, Memory, Oblivion, Amnesty

*E tutto che saltava in aria/e c'era un senso di vittoria/come se tenesse conto del  
coraggio/la storia  
(G.GABER, 1974)*

### **Introduzione**

A distanza di mezzo secolo, gli anni Settanta del Novecento, continuano ad essere il convitato di pietra della politica e della società italiana. Ogni anno, per esempio, vengono pubblicati libri che pretendono di fornire nuove rivelazioni sui cosiddetti “anni di piombo”, in particolare sul caso Moro. In particolare, hanno successo quelle narrazioni che, per quanto prive di riscontri empirici, fanno leva sull’alone da romanzo poliziesco che circondano queste vicende per aggiungere nuovi “misteri” [P. Cucchiarelli, 2018].

Nello stesso tempo, le commissioni parlamentari preposte ad approfondire gli eventi di quell’epoca, proseguono il loro mandato senza approdare a soluzioni definite. Nello stesso tempo, in particolare dalla vittoria elettorale della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del 24 settembre 2022, si cerca di veicolare una lettura del passato che criminalizza gli atti di violenza politica commessi dalle formazioni militanti dell’estrema sinistra. Dall’altro lato, si cerca di presentare all’opinione pubblica i militanti di estrema destra come giovani idealisti martirizzati per mano di fanatici politici [N. Rao, 2006].

Dalla sovrapposizione di queste narrazioni, quella delle forze occulte, popolare a sinistra, e quella della rilettura del passato, proposta da destra, scaturisce una convergenza verso l’evocazione e il ricorso a provvedimenti legislativi speciali e alla criminalizzazione preventiva del dissenso. Come nel caso del recente ddl sicurezza, che penalizza la resistenza passiva, i blocchi stradali, le occupazioni

di case, e che tende a guardare con preoccupazione e allarme ogni manifestazione di dissenso, come nel caso delle iniziative per la Palestina di questi due anni. Le conseguenze di questa convergenza si riverberano negativamente sulla sfera pubblica di questo paese su una pluralità di piani: la criminalizzazione delle proteste, il dispiegamento a volte ipertrofico degli apparati repressivi, la riproduzione e circolazione di letture complottistiche e binarie, pongono un'ipoteca negativa rispetto alla possibilità di agire quei conflitti che irrobustiscono il tessuto democratico.

Questo lavoro, si prefigge il duplice scopo di esplorare e analizzare i meccanismi che ostruiscono un'elaborazione critica delle vicende degli anni settanta, e allo stesso tempo, di provare a delineare una via d'uscita da questo impasse e favorire una ripresa del dibattito pubblico. La griglia analitica che verrà utilizzata si fonda in particolare su due autori: il primo è Giorgio Agamben, in particolare del suo saggio *Stasi* [2013], dove viene messa in evidenza la relazione tra amnistia, intesa come perdono e liberazione, e amnesia. Ma che in realtà, segna il tentativo, da parte del potere, di occultare quei conflitti che potrebbero riemergere e mettere in discussione, la riproduzione del potere statale. Ogni comunità politica, per continuare ad esistere, deve necessariamente disinnescare quei retaggi del passato che producono i risentimenti dei quali si alimentano conflittualità potenzialmente distruttive. Per superare questo impasse, è necessario che si produca, dall'interno della comunità, stessa, un processo di elaborazione che consenta di dimenticare il passato e avviare un percorso di pacificazione interna e duratura.

Non si tratta però di attivare un processo che consista nel classico colpo di spugna, da applicare a livello penale. Per questo motivo, si farà riferimento alla categoria dell'oblio, così come viene articolata dall'antropologo francese Marc Augè [2025]. Ci troviamo di fronte a una forma articolata, sofferta, ma necessaria di elaborazione, che, piuttosto che far leva ossessivamente sul passato

per proiettarne la sua ombra nel contesto odierno, riconosce il processo selettivo che presiede alla produzione di memoria. La selezione, sotto questo profilo, va compiuta in modo più complesso, mettendo le esperienze individuali o singolari in relazione con l'esperienza collettiva, in modo da produrre un meccanismo di elaborazione che consenta di superare l'impasse della riproposizione e restituisca una comunità più consapevole e matura, mettendola in condizione di affrontare la complessità del contesto attuale e di potersi protendere finalmente verso il futuro.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario innanzitutto analizzare in profondità i processi e le forme che, all'interno della società italiana, bloccano la possibilità che si produca l'oblio sugli anni Settanta. A questo scopo, si utilizzeranno quattro categorie interpretative, che caratterizzano gli orientamenti dell'opinione pubblica italiana sul tema in oggetto. La prima è quella dei *revisionisti*, vale a dire di coloro che ritengono che la storia italiana, dalla Resistenza al crollo del muro di Berlino, sia stata caratterizzata dalla discriminazione dell'area politica della destra e abbia alimentato il fanatismo sfociato nella violenza politica di sinistra. La seconda, è quella dei *complottilisti-legalitaristi*, diffusa prevalentemente all'interno dell'area politica del centrosinistra. Da questa narrazione, prevale la lettura che le formazioni armate di sinistra costituissero l'appendice di forze occulte, che volevano impedire la realizzazione del compromesso storico così come prefigurato dall'allora segretario del PCI, Enrico Berlinguer [C. Valentini, 1991].

La terza categoria, quella dei *reducisti*, è diffusa tra i militanti e i simpatizzanti della sinistra radicale, alcuni dei quali vissero gli anni settanta in prima persona. Tra questo gruppo è diffusa l'interpretazione degli anni Settanta come un periodo storico in cui il cammino verso la rivoluzione fu intralciato e sabotato dalla convergenza tra l'estrema destra e il PCI.

Dopo avere messo in rilievo i limiti di queste interpretazioni, si proverà a proporre una via d'uscita da questo impasse. In particolare, si sosterrà come il superamento dell'impasse sugli anni Settanta, passa attraverso tre percorsi. Il primo è quello della rimodulazione della selezione degli eventi del passato che faccia leva su di una ri-contestualizzazione a più ampio respiro delle dinamiche socio-politiche alla base dei cosiddetti "anni di piombo", definizione che verrà messa in discussione. Il secondo è quello dell'abolizione dei provvedimenti emergenziali, che, oltre a creare disparità di trattamento, hanno sortito l'effetto di limitare fortemente la possibilità di espressione del dissenso politico, anche in forme non violente.

In terzo luogo, si proporrà la necessità di de-secretare i documenti ancora coperti dal segreto di Stato e di sottoporli al vaglio di una commissione apposita che, sul modello di quanto avvenuto in altri Paesi, per esempio il Sudafrica, possa finalmente consentire ai protagonisti di quelle vicende di chiarire i loro ruoli e le loro responsabilità. Da questo processo, sarà possibile per l'opinione pubblica acquisire maggiore consapevolezza, e ai protagonisti, liberi di ipoteche penali, di sentirsi sollevati da rischi e conseguenze negative. Il beneficio può essere quello di liberare la sfera pubblica italiana da orpelli che hanno ormai una funzione ideologica che produce e riproduce immobilismo.

### **1. Esilio, martirio e vittimismo. I revisionisti**

La coalizione di governo attuale, ha il suo perno in Fratelli d'Italia (FdI), partito che, in quanto componente maggioritario della coalizione, esprime la premier. Soprattutto, la formazione politica in oggetto, reca nel proprio simbolo il richiamo all'MSI, partito fondato nel 1946 dai reduci della Repubblica di Salò [P. Ignazi, 1992], che votò contro la Costituzione repubblicana tuttora in vigore.

Il partito della *premier* si è fatto sempre portatore in prima persona di una revisione della storia repubblicana, dalla Resistenza agli anni Settanta, mirante a redimere il partito da cui traggono ispirazione. Sul decennio tra il 1970 e il 1980 si trovano in prima fila a rimarcare la definizione di *anni di piombo*, puntando il dito contro gli attivisti di sinistra che avrebbero ucciso i militanti neofascisti sulla base di una mera differenza di ideali politici. Soprattutto, le vittime appartenenti alle formazioni di destra, avrebbero pagato sulla loro pelle e sui loro corpi le conseguenze di un doppio stigma [G. Caldiron, 2001; U.M. Tassinari, 2003]: oltre ad essere collocati all'estrema destra, pagherebbero il fatto di essere *esuli in patria* [M. Tarchi, 1996], ovvero marginalizzati per il loro richiamo al Fascismo.

In particolare, sono 4 gli episodi a cui la destra fa riferimento per rivendicare la propria condizione di area politico-ideologica marginale e discriminata [L. Telese, 2008]: il rogo di Primavalle, avvenuto a Roma nel 1973, quando perse la vita la famiglia Mattei in seguito a una bomba incendiaria lanciata da alcuni militanti di Potere Operaio; l'omicidio dei militanti dell'MSI Mazzola e Giralucci, avvenuto a Padova nel 1974 ad opera delle Brigate Rosse; l'omicidio del giovane attivista di destra Sergio Ramelli, ad opera di alcuni militanti di Avanguardia operaia, avvenuto a Milano nel 1975; la morte di tre militanti dell'MSI davanti alla sezione romana del partito, ad Acca Larenzia, del 1978. Quattro episodi che alimentano la narrazione dei militanti di destra come persone animate da ideali autentici, da contrapporre alle formazioni di estrema sinistra, animate da un fanatismo ideologico che sfocia inevitabilmente nella messa in atto di pratiche violente e gratuite ai danni di chi milita dalla parte opposta.

Soprattutto, la retorica della destra, parte dalle morti dei militanti afferenti alla propria area per rivendicare la purezza dei propri ideali contro posizioni politiche che, l'affermazione di un pensiero unico all'interno dell'egemonia neo-liberale rafforzata dalla caduta

del muro di Berlino [J. Foyer, J.P. Thiollet, 1998], avrebbe legittimato. In particolare, gli ideali che fanno riferimento alla Patria intesa come entità unica, eterna, indivisibile, che trascende tutte le divisioni e le diversità.

L'apparato interpretativo proposto dalla destra, è il frutto di una memoria che, nella sua selettività [M. Augè, 2025, 29) isola gli episodi dal contesto storico-politico in cui si verificarono. Non intendiamo certamente giustificare gli omicidi avvenuti, ma mettere in rilievo alcuni aspetti relativi ai meccanismi di costruzione della memoria.

Il primo aspetto da sottolineare, riguarda la definizione di quel periodo, ormai trasversale al posizionamento politico, di “anni di piombo” [P. Ginsborg, 1994], ovvero di decennio contrassegnato dal terrore e dalla violenza gratuita, in particolare di sinistra, all'interno di una contrapposizione forgiata dagli opposti estremismi [S. Luzzatto, 2023]. Una lettura che, negativizzando le esperienze collettive di quegli anni, ne rimuove gli aspetti positivi sul piano sociale e politico: l'approvazione dello statuto dei lavoratori, della riforma del diritto di famiglia, dell'aborto, del divorzio, delle leggi sulla parità di genere, la smilitarizzazione della polizia di stato, la chiusura dei manicomi, l'approvazione della riforma penitenziaria, costituiscono punti di approdo di percorsi plurali di mobilitazione collettiva, non certo riducibili al piombo e al sangue della retorica ufficiale. Si tratta di riforme che hanno democratizzato profondamente il nostro paese, alle quali la parte che rivendica il ruolo di vittima si oppose strenuamente.

Il secondo aspetto, da agganciare ai processi di democratizzazione, riguarda la struttura degli apparati di Stato. La Costituzione repubblicana conviveva con una legislazione approvata e praticata dal regime fascista, da esponenti degli apparati che erano spesso stati nominati sotto la dittatura, e che riproducevano, nelle loro pratiche, i modelli autoritari sotto cui si erano formati [G. Crainz,

2005; P. Moroni, N. Balestrini, 1998]. Soprattutto, la resistenza degli apparati statuali al cambiamento, si era concretizzata nella messa in atto di 3 tentativi di colpi di Stato, nel 1964, nel 1970, nel 1972, e nelle stragi di Piazza Fontana, di Peteano (1972), dell'Italicus e di Brescia (1969 e 1974), della stazione di Bologna (1980). Episodi che avevano segnato la vita del paese negativamente, e in cui le inchieste giudiziarie, i reportage giornalistici, avevano evidenziato il coinvolgimento diretto e indiretto di militanti dell'estrema destra [G. Bettin, M. Dianese, 2000; G. Boatti, 1999; E. Deaglio 2019; D. Della Porta, H. Reiter, 2003; M. Franzinelli, 2010; E. Ligini et al., 1970; F. Ferraresi, 1996]. La retorica dell'innocenza, dell'idealismo puro, viene a cadere alla luce di questo contesto, che da destra si continua consapevolmente a negare, quando non addirittura a giustificare in nome di un servizio alla patria da parte di alcuni protagonisti di quei fatti [S. Delle Chiaie, 2006].

Il terzo aspetto da considerare concerne l'esito giudiziario diverso delle vicende degli anni settanta: se gli episodi che videro protagonisti in negativo i militanti di sinistra sono state tutte acclamate, con le condanne dei responsabili, non può dirsi lo stesso di quelle che vennero definite le stragi di Stato. Brescia e Peteano sono state accertate solo recentemente, mentre, nel caso di Bologna [A. Colombo, 2007], ancora si cerca di chiarire in merito ai mandanti e alla colpevolezza degli esecutori. Due dei neofascisti della strage di piazza Fontana, pur riconosciuti colpevoli, non possono essere condannati in quanto già assolti per lo stesso reato, per il principio del *ne bis in idem*. Ci troviamo di fronte ad una giustizia asimmetrica, che si ferma sulla soglia delle connessioni tra apparati di Stato, elementi internazionali, militanti neofascisti, così come teorizzato in occasione del convegno tenutosi, nel 1965, all'Hotel Parco dei Principi a Roma [F. Ferraresi, 1997]. La violenza politica, nell'Italia degli anni settanta, matura all'interno di una contrapposizione radicale, plasmata dalla Guerra Fredda, dove proporre le coppie binarie

di vittime e carnefici, colpevoli e innocenti, idealisti e fanatici, oltre ad essere fuorviante, rischia di falsare l'interpretazione del periodo.

I punti sopra elencati, mettono a nudo i meccanismi di costruzione della memoria adoperati dal revisionismo di destra. L'espunzione delle contraddizioni sociali, della complessità politica, della contestualizzazione storica dai criteri di valutazione delle vicende degli anni settanta, risponde a quell'atteggiamento ossessivo che Marc Augè [2025, 53], ascrive a chi è legato ad un eterno presente, o meglio a un passato mitico, definibile attraverso il ritorno [Marc Augè, 2025, 57], rifuggendo ogni strategia articolata di elaborazione. L'amnesia della destra, in altri termini, risulta prigioniera dell'idea della patria, vissuta e proposta come un concetto lineare, omogeneo, vuoto di ogni determinazione specifica, ancorché legata a una specie di età dell'oro sabotata da chi si mette di traverso a questa impostazione. Le vittime di destra, secondo questa impostazione, propugnavano e praticavano la purezza di questi ideali, eternandone il significato univoco e immutabile, che da sinistra si tendeva a sminuire. Non importa se questo presunto idealismo si poneva in modo violento contro le spinte innovative che venivano da larghi strati della società italiana dell'epoca, o se in nome di questi ideali ci si muovesse in connessione con gruppi e personaggi che facevano riferimento a feroci dittature. Se la memoria è una e una sola, ovvero quella della patria, le altre non hanno diritto di cittadinanza.

Rispetto al paradigma vittimario, molti autori (J. Simon, 2007; T. Pitch, 2023) mostrano come definirsi e proporsi nel ruolo di vittima, lungi dall'andare in direzione dell'implementazione dei diritti, sortisce l'effetto di presentare come soggetti deboli chi si adagia su questa posizione. Una debolezza da cui trae forza il potere statale nella sua accezione repressiva, che ne viene potenziata in coincidenza con la contrazione della sfera dell'autodeterminazione e delle prerogative individuali e collettive. È proprio questa condizione di subalternità al potere, di espansione della sfera decisionale

a discapito dei diritti, a costituire il nucleo duro delle ideologie populiste [M. Tarchi, 1996], in particolare di quelle che fanno del binomio di legge ed ordine la loro cifra [L. Wacquant, 2000] e che trovano particolare seguito proprio a destra dello spettro politico.

Per dirla con Agamben [2013, 36], l'amnesia, producendo un'amnistia verso le responsabilità della destra nelle vicende degli anni Settanta, produce, in ultima analisi, l'effetto di legittimare il potere statale nella sua accezione più repressiva ed emergenziale.

All'interno del moto oscillatorio tra rimozione e vittimismo, lo spazio per un oblio che, superando gli aspetti più violenti del passato, consenta a un recupero della contestualità che avvii il percorso verso un'amnistia, risulta angusto. Specialmente se, come vedremo nella prossima sessione, non vi si contrappone dall'altra parte una visione antitetica, ma si costruisce un approccio complementare, come quello legalitario-complottista che prevale a sinistra.

## **2. *Opposti estremismi vs. democrazia. I legalitaristi-complottisti***

In merito alla dialettica tra oblio e memoria che alligna all'interno dello spettro politico che potremmo definire, in senso lato di sinistra, ci viene in aiuto un altro concetto sviluppato da Marc Augé [2025, 38], vale a dire quello di *finzione*. Si tratta di un aspetto fondamentale rispetto alla costruzione della memoria, che inerisce alla selezione degli episodi, dei contesti, degli aspetti da ricordare. Augé, per articolare il concetto, ricorre a uno schema elaborato da Paul Ricoeur, articolato in tre livelli, che fa riferimento al rapporto tra racconto, individuo e collettività. La produzione di una narrazione del passato, lungi dal costituire un processo neutro, si spiega come un processo in cui l'esperienza individuale, che già di per sé tende a vagliare gli aspetti del proprio percorso esistenziale da rimuovere o risaltare, interagisce con quella collettiva, ovvero

con chi ha condiviso la stessa esperienza. Il terzo livello, poi, riguarda il modo in cui viene recepita l'esperienza individuale e collettiva dalla società più vasta.

La sinistra italiana, travolta dall'onda di rivolgimento ideologico susseguita alla caduta del muro di Berlino, ha compiuto un percorso frettoloso, semplificatorio di ricostruzione della memoria. Alla ricerca di un paese normale [M. D'Alema, 2000], ovvero di un contesto segnato dall'alternanza regolare tra destra e sinistra al governo, ha comportato la liquidazione di tutta la complessità e la contraddittorietà del periodo storico che ha caratterizzato gli anni Settanta. Se da un lato, la scelta della posizione degli opposti estremismi, rappresenta l'approdo di una posizione politica cominciata sin dal compromesso storico [E. Berlinguer, 1973; C. Valentini, 1991], dall'altro lato, la produzione di memoria relativa a quel periodo, elude aspetti cruciali, troppo subordinati ad esigenze politiche del momento.

In particolare, l'interpretazione del decennio che viene proposta [M. Lazar, 2010; W. Veltroni, 2024] che viene proposta, è quella di un Paese con le strutture democratiche consolidate, dove prevaleva la cultura liberaldemocratica, messo in pericolo dal terrorismo di sinistra e dalle bombe di destra, dove il fanatismo ideologico coincide con la messa in atto di trame occulte destabilizzanti [S. Flaminio, 1992]. Secondo questo schema, le formazioni extraparlamentari di sinistra, erano manovrate, al pari di quelle di destra, da forze oscure, composte da massoni, servizi segreti deviati, mafiosi, agenti americani, che volevano sabotare il progetto del compromesso storico. La collaborazione tra comunisti e democristiani, antenata dell'attuale Partito Democratico, avrebbe consolidato, secondo questo schema, l'economia italiana e il ruolo del nostro Paese nello scenario internazionale. Questa singolare *Spectre* all'italiana, che comprende un vasto schieramento di attori, dalle Brigate Rosse alla CIA, lo avrebbe impedito.

Il complottismo [D. Di Cesare, 2021], dunque, diventa funzione dell'amnesia, ovvero dell'incapacità di valutare i conflitti nella loro portata reale, occultandoli o addirittura negandoli. In una certa misura, si tratta anche di un atteggiamento che, mettendo di lato le questioni relative all'agire politico, assume carattere giustificatorio. In altre parole, l'occultezza dei poteri avversari, è sviluppata in modo direttamente proporzionale alla loro incommensurabilità. Se i poteri sono occulti, probabilmente sono dotati di una potenza oscura, sproporzionata, e non si può contrastarli se non facendo ricorso a strumenti speciali, basati sulla necessità di affrontare l'emergenza. Un nemico la cui forza è ignota, necessita di strumenti eccezionali, che devono prevalere sulle regole dello Stato di diritto e sulle divisioni interne. Si tratta di uno schema che, occultando e rimuovendo il conflitto, produce quell'oblio necessario al potere repressivo per riprodursi e quello spazio all'interno del quale si collocano e riproducono narrazioni autoritarie [G. Agamben, 2013, 52]. L'amnesia, in questo senso, funziona a senso unico, nel senso che diventa amnistia per una parte politica, quella della destra, mentre le vicende degli anni Settanta sembrano riguardare, a livello giudiziario-penale, sul versante dello schieramento di sinistra.

Siamo di fronte a una vera e propria finzione, ovvero di un prodotto letterario, che rimuove forzatamente aspetti cruciali delle dinamiche politiche e sociali degli anni Settanta, negandone la complessità. Un esempio lampante, riguarda la questione della violenza politica, che, a sinistra, viene interpretata seguendo un percorso forzato, che finisce per allinearsi con quello della destra. Tutto viene buttato nel calderone dell'estremismo e del fanatismo, venendo incontro al ricordo dei "martiri" della destra, negando un sentire comune che negli anni Settanta era diffuso a sinistra.

A partire dal cosiddetto caso Sofri [C. Ginzburg, 1990], si è proceduto nella direzione di isolare la vicenda di alcuni protagonisti di

quegli anni, espiantandoli dal contesto politico che li vedeva protagonisti, in nome di una presunta non-violenza, per proclamarne l'innocenza.

La violenza è stata ascritta unicamente alle formazioni armate più consistenti dell'epoca, in particolare, le Brigate Rosse e Prima Linea [A. Franceschini, 1989; R. Curcio, 1990; P. Gallinari, 1997; S. Segio, 2005]. Dall'altro lato, alle vittime dei molti episodi tragici avvenuti in quell'epoca, viene attribuita la qualifica di eroi, martiri della democrazia.

Se, ancora una volta, è necessario ribadire l'insensatezza, l'assurdità di quelle morti, sul quale ci soffermeremo di più nella prossima sessione, dall'altro lato, eludere il contesto e le responsabilità, rischia di mettere in pericolo, oltre che un'attendibilità dell'esercizio di memoria, anche le fondamenta democratiche stesse. Come già discusso, le istituzioni repubblicane, nell'Italia degli anni Settanta, erano tutt'altro che consolidate. Leggi, cultura e apparati ereditati dal Fascismo, si mescolavano con la posizione di frontiera tra Est e Ovest che l'Italia occupava nello scenario internazionale. Soprattutto, la violenza politica non rappresentava un orizzonte estraneo alla sfera pubblica italiana.

Alcuni lavori [C. Bermanni, 1996], documentano come non soltanto a destra, ma anche al centro, esistessero strutture paramilitari pronte ad intervenire in caso di uno spostamento a destra. Lo stesso PCI disponeva, tra le pieghe della sua organizzazione, di strutture organizzate, pronte a contrastare un colpo di Stato. Inoltre, nelle sue sezioni, le opere e i ritratti dei principali rivoluzionari erano a disposizione dei suoi militanti, e l'iconografia delle feste dell'Unità era tutt'altro che liberaldemocratica. Un discorso analogo si può svolgere per la sinistra extraparlamentare [G. Bocca, 1983; A. Grandi, 2005; D. Della Porta, 1997; G. Galli, 2003; O. Scalzone, P. Persichetti, 2001], ognuna delle quali disponeva di un apparato pa-

ramilitare predisposto per organizzare i cortei, ma anche in funzione difensiva da eventuali svolte autoritarie, che, come già visto, in quel periodo erano seriamente prese in considerazione.

Quanto alle categorie di eroi e martiri, se è vero che fanno parte dell'immaginario e della narrazione di ogni comunità, bisogna anche affermare che non rappresentano gli strumenti più efficaci per analizzare il passato. L'omicidio del commissario Luigi Calabresi, per esempio, rappresenta senza dubbio un atto efferato e insensato, ancorché inutile sotto il profilo politico. Questa considerazione, tuttavia, non può fare dimenticare che fu lo stesso Calabresi a chiedere al ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli di seguirlo in commissariato con la Vespa, senza formalizzare alcun mandato di comparizione [C. Cederna, 1970; G. Fuga, E. Maltini, 2017]. È, altresì, innegabile che Pinelli precipitò dalla finestra dell'ufficio di Calabresi, che non si trovava però dentro la stanza, dopo essere stato trattenuto per quattro giorni senza una notificazione dello stato di fermo, o una convalida da parte della magistratura [L. Pinelli, 2009]. Infine, la ricerca della pista anarchica da parte della magistratura e della questura milanese in merito alla strage, l'arresto e il calvario giudiziario di Pietro Valpreda, costituiscono fatti ormai ampiamente documentati [G. Boatti, 1999, E. Deaglio, 2019, G. Bettin, M. Dianese, 2000, E. Ligini et al., 1970].

L'alienazione della legittimità delle istituzioni da vasti strati dell'opinione pubblica italiana, era la conseguenza di dinamiche come queste, con gli apparati dello Stato che confondevano la difesa della legge e dell'ordine con quella delle garanzie costituzionali. Dall'altro lato, è evidente che Lotta Continua condusse una campagna denigratoria dai toni violenti contro il commissario Calabresi, e che la sua morte violenta venisse valutata positivamente dal quotidiano. Rinnegare certe scelte, annacquarele con proclami infondati di non violenza da parte dei protagonisti dei fatti di allora, rappresenta una forzatura, la scelta di dimenticare, di praticare

l'oblio, in funzione di un progetto politico, ma non in direzione della restituzione della complessità di quel contesto.

Sarebbe più consono analizzare gli anni Settanta, in particolare la violenza politica, utilizzando gli schemi analitici proposti da Stanley Cohen [1971] e Vincenzo Ruggiero [2006]. Questi due autori, muovendo da prospettive diverse, mettono in evidenza come, l'esclusione sociale, la repressione politica, in combinazione con la stigmatizzazione di certi gruppi sociali e delle loro domande, sfocino in un circolo vizioso che alimenta sia la radicalizzazione in basso che la produzione di strategie repressive in alto. Le carceri speciali [C. De Vito, 2008], le torture ai danni dei militanti delle formazioni armate [P. Gonnella, 2013; E. Prette, 1995], la legislazione speciale antiterrorismo, discendono proprio dalla degenerazione del conflitto sociale avvenuta in quegli anni.

Il peso della finzione legalitaria e complottista sugli scenari socio-politici italiani dagli anni Settanta in poi è stato abbastanza consistente. La definizione di emergenza ha finito per ricoprire una posizione centrale all'interno del discorso pubblico, comportando l'utilizzo ipertrofico della risorsa penale per governare tematiche sociali come le migrazioni, l'uso delle sostanze, la corruzione, la criminalità organizzata. Sfociando nel varo di legislazioni speciali, spiccatamente repressive, designate a fronteggiare fenomeni sociali caratterizzate da molte sfaccettature, come la corruzione politica e la criminalità organizzata [V. Ruggiero, 2003], che non sono state infatti debellate. In una singolare dinamica circolare, l'emergenza è tornata alle origini, con il D.D.L. 1660 che criminalizza e restringe il dissenso politico, perseguendo anche le forme non-violente. Si rende necessario perciò operare una diversa costruzione della memoria, che superi il revisionismo e il legalitarismo-complottismo. Ma anche il reducismo, che verrà analizzato nella prossima sessione.

### 3. Tra marginalità e auto-esaltazione. I reducisti

La combinazione tra la narrazione revisionista e quella legalitaria-complottista, ha finito per fare prevalere una memoria a senso unico, che, occultando la complessità e le contraddizioni del contesto storico degli anni Settanta, ha finito per buttare quasi esclusivamente sulle spalle dei militanti delle formazioni extraparlamentari di sinistra la responsabilità per i disordini, il caos, la violenza di quel periodo. Da un lato, le azioni giudiziarie condotte dalla fine degli anni settanta in poi [X. Chiaramonte, M. Fiorentino, 2019], hanno alimentato presso l'opinione pubblica la convinzione che esistesse un'unica trama eversiva, che riguardava tutte le formazioni extraparlamentari di sinistra.

Dall'altro lato, il fenomeno del pentitismo [P. Peci, 1983; L. Tescaroli, 2023], ha incentivato le spaccature interne alla stessa area politica, provocando uno scompattamento delle schiere che si è tradotto in due distinte reazioni: la prima è quella del ritrarsi nel privato, ovvero il cosiddetto *riflusso*. Un numero consistente di reduci delle esperienze politiche degli anni settanta, hanno preferito mettere in atto una strategia di uscita dalla vita pubblica [A. Hirschmann, 1993], preferendo dimenticare il proprio passato e trovare una nuova collocazione nella sfera affettiva e in quella professionale. La seconda reazione, è quella di chi cerca di reagire alla propria marginalizzazione e criminalizzazione rivendicando non tanto le proprie scelte politiche, ma anche la loro giustezza. Si tratta di un atteggiamento che prevale in particolare tra alcuni degli ex-membri delle Brigate Rosse o dei gruppi che gravitavano nella loro orbita [P. Abatangelo, 2022; B. Balezerani, 1998; P. Staccioli, 2015].

Sull'onda del crescente deterioramento del tessuto sociale e politico, delle crisi economiche degli ultimi anni, cresce, tra i reducisti la spinta ad autolegittimare il proprio percorso politico, e a ribadire il loro ruolo di presunta avanguardia degli sfruttati e degli oppressi, sistematicamente repressa dal potere statale, emanazione delle

classi dominanti. Si tratta di uno schema semplificatorio, che non fa i conti con gli errori e le rigidità ideologiche dell'epoca.

Innanzitutto, l'autodefinizione di avanguardia, non fa i conti col fatto che i movimenti degli anni settanta, nella loro articolazione pluralista, spaziavano dal movimento femminista a quello per la democratizzazione delle forze di polizia, dalle lotte sul luogo di lavoro a quello dei quartieri, e andavano in una direzione del tutto opposta a quella leninista della necessità di un ruolo guida. Una funzione che, fino al compromesso storico, molti ritenevano dovesse e potesse esercitare il PCI.

In secondo luogo, dall'incapacità di riconoscere questo errore, e la differenza di posizioni che sussistevano tra le soggettività socio-politiche attive in quegli anni a sinistra, scaturisce il rifiuto di ammettere gli errori politici e la violenza, a volte gratuita, che ne è scaturita. Per esempio, rispetto al caso Moro, la creazione di "prigioni del popolo", la celebrazione di assurdi "processi proletari", l'esecuzione di sentenze sommarie in nome del proletariato, costituiscono un esempio lampante della spaccatura tra le presunte avanguardie e le istanze più libertarie del movimento. Omicidi come quello di Guido Rossa e di Roberto Peci, lungi dal compattare le masse attorno alle avanguardie, hanno sortito l'effetto opposto. E non basta a spiegarli la repressione statale, che in quel periodo raggiunse il suo acme con la legislazione speciali e i regimi carcerari afflittivi [P. Persichetti, 2006], bisognerebbe anche prendere consapevolezza e riconoscere che il progetto politico di una rivoluzione a mezzo di un'avanguardia armata, in Italia, non riscuoteva consensi tra tutte le anime del movimento.

Infine, bisognerebbe ammettere anche l'inadeguatezza di quel progetto alla luce dei rapporti di forza e degli scenari di politica internazionale. L'Italia era parte della NATO, ne ospitava varie basi sul suo territorio, rappresentava un asset cruciale per lo schieramento occidentale all'interno degli scenari della Guerra Fredda.

Eludere la possibilità di un intervento atto a contrastare un'eventuale presa del potere, anche alla luce del fatto che l'URSS non aveva interesse ad alterare gli equilibri di Yalta, equivale alla miopia politica pura.

Ci troviamo di fronte, per usare le categorie di Agamben e Augè, ad una contro-amnesia. I reducisti appaiono vivere nell'eterno presente dei revisionisti, quando rivendicano le loro ragioni, e seguono la finzione legalitaria-complotista quando insistono sulla spietatezza della macchina repressiva dispiegata contro di loro. Anche se, al contrario di questi ultimi, la potenza della repressione, che coinvolge i soliti attori (servizi deviati, massoneria, agenti stranieri) non viene vissuta come misura della propria debolezza. Al contrario, evocare la Spectre della repressione, restituisce ai reducisti un'auto-sublimazione che si traduce nella dimostrazione apodittica della loro potenza e delle potenzialità del loro progetto politico. Ci troviamo di fronte a un discorso stagnante, autoreferenziale, che finisce, anche questo, per legittimare le retoriche repressive dell'emergenza, e a occultare la necessità di gestire e superare i conflitti che attraversano la società italiana. E' necessario cambiare passo, e voltare pagina a partire dalla creazione di un nuovo spazio politico, che possa finalmente restituire alla società italiana la portata drammatica e piena degli eventi di quegli anni.

#### **4. Ricordare per dimenticare. La necessità di superare l'emergenza**

Leonardo Sciascia [1961] affermava che la sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini. Le conseguenze degli anni Settanta, in Italia, sembrano essere la dimostrazione di questo assunto dello scrittore siciliano. A partire dal decennio in oggetto è iniziata una produzione costante di una legislazione di emergenza

che, facendo leva sulla paura per il surriscaldarsi della tensione politica, ha comportato una costante deroga ai principi dello Stato di diritto.

In una prima fase, si sono liquidate le vicende degli anni Settanta come il prodotto dello scontro tra opposti estremismi che minacciava la tenuta delle istituzioni democratiche. Un'impostazione, come si è avuto modo di vedere, fallace, ma che si è fatta strada anche grazie alla condiscendenza di quelle forze che fanno spesso riferimento alla Costituzione e ai suoi valori. Si è perciò prodotta una ricostruzione selettiva che ha espunto la contraddittorietà e le complessità del quadro socio-politico, evitando di accertare quelle responsabilità, anche degli apparati di Stato, nell'inasprirsi degli scontri e della violenza politica.

In una seconda fase, in nome delle emergenze, si è ottenuto il risultato di sospendere o di devitalizzare il conflitto, riducendo la dialettica politica ad una logica binaria che di volta in volta ha egemonizzato la scena pubblica: alla coppia democratici-antidemocratici è succeduta quella corrotti-onesti [D. Nelken, 2001], in parallelo con quella mafiosi-antimafiosi [U. Santino, 2001], a cui, attualmente, si è sovrapposta quella tra insicuri e pericolosi [A. Baratta, 2002] che ha strutturato il securitarismo dominante. L'Italia attuale è figlia delle vicende degli anni Settanta, non tanto per l'esito delle lotte in merito alla ristrutturazione economica [L. Gallino, 2012; M. Revelli, 1993], quanto per la scelta di governare trasformazioni tumultuose a mezzo della categoria di emergenza. Non ci sono soltanto le continue, presunte, rivelazioni clamorose sulla vicenda Moro che continuano, a 47 anni di distanza, ad ossessionare l'opinione pubblica italiana [G. Armeni, 2015]. Ci sono anche le scelte penali in materia sempre più punitive [M. Pavarini, 2015] che si accompagnano alla ricerca e alla proclamazione di nuove e più gravi emergenze, culminate nel già citato decreto sicurezza che incarna, sotto nuove forme, le paure degli anni Settanta

[<https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/06/11/decreto-sicurezza-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-legge-9-giugno-2025-n-80/>].

In particolare, per quello che riguarda i reati di resistenza passiva, blocco stradale, occupazione di case, insubordinazione dentro le carceri, appaiono celarsi gli spauracchi della possibilità che, di fronte a problemi come la guerra e la crisi economica, lo scontro sociale torni a inasprirsi e non si riesca a fornirgli delle risposte adeguate.

Il conflitto rappresenta un canale cruciale per lo sviluppo della società [R. Dahrendorf, 1989]. Rimuoverlo comporta togliere possibilità di intraprendere percorsi alternativi per migliorare la convivenza e proiettarsi verso migliori condizioni di vita. Non a caso viene riconosciuto da tutte le Costituzioni degli Stati che si dicono democratici e di diritto come un elemento fondante. Per democratizzare in profondità l'Italia, farla uscire dalle secche della stagnazione civile, morale e materiale attuale, superare la ferita degli anni Settanta, costituisce un passaggio fondamentale.

La soluzione può essere trovata a partire da quanto teorizzato da Norberto Bobbio [1989] che definiva la democrazia come *potere pubblico in pubblico* [corsivo mio], ovvero che comporta delle decisioni che riguardano la società nel suo insieme e che vanno discusse e affrontate pubblicamente. Per questo motivo, sulla scia dell'esperienza del Sudafrica post-apartheid [M. Flores, 1999], sarebbe necessario affrontare tre tappe specifiche. La prima è quella della de-secretazione degli atti relativi ai fatti di violenza ancora rimasti senza chiarimento, quindi, in particolare, delle stragi, così da poterli sottoporre al vaglio dell'opinione pubblica, per favorire finalmente l'accertamento della verità.

La seconda tappa riguarda l'abolizione della legislazione di emergenza, che apporterebbe benefici in tre direzioni: in primo luogo, consentirebbe finalmente di liberare lo Stato di diritto dalle

limitazioni e dagli ostacoli che gli consentono di dispiegarsi pienamente, così da consentire finalmente una fruizione più piena delle libertà civili e politiche. In secondo luogo, sarebbe possibile per i protagonisti di quegli anni, liberi da ogni ipoteca penale, di chiarire il loro ruolo nelle vicende in oggetto. Infine, restituirebbe a persone oggi marginalizzate e discriminate per le loro scelte, la possibilità di rientrare a pieno titolo nella vita pubblica del paese, senza temere alcuna stigmatizzazione.

La terza tappa, sarebbe quella di abolire le commissioni parlamentari che si occupano della violenza politica degli anni Settanta per istituire una unica, mirante a stabilire la verità e a favorire la riconciliazione, non nel senso dell'abolizione delle differenze, bensì per permettere all'Italia di fare finalmente pace col proprio passato recente, e avviarsi verso un nuovo percorso di vita democratica. I margini politici per intraprendere questi passi, bisogna ammetterlo, sono molto stretti.

Ma bisogna tentare, perché è l'unica possibilità rimasta all'Italia per dare nuova linfa a una vita pubblica esangue. Soprattutto, bisogna fare in fretta, perché i protagonisti di quegli anni invecchiano, e molti di loro non ci sono più. Dimenticare ricordando. Un esercizio difficile.

Ma necessario.

### **Conclusioni**

In questo saggio siamo partiti dai processi di costruzione della memoria per evidenziarne la loro importanza politica nella vita di una comunità. In particolare, si è messo in evidenza come il ricordo e l'oblio, lungi dal costituire esercizi antitetici, rappresentano in realtà due pratiche speculari. Siamo di fronte ad un processo selettivo, dove ricordare vuol dire scegliere, cognitivamente o intenzionalmente, di eliminare alcuni aspetti scabrosi della propria vicenda, sia individuale che collettiva. La selettività produce l'amnesia, che

comporta un'amnistia dalla connotazione autoassolutoria, il cui risultato è quello di rimuovere i conflitti. Questo non vuol dire che non si debba tentare un percorso verso l'oblio, laddove questa pratica consenta di superare i risentimenti e le ambiguità della vita collettiva.

Tuttavia, dimenticare, non vuol dire eludere, aggirare, rimuovere.

Al contrario, è possibile dimenticare, nel senso di superare il ricordo di esperienze negative, solo ed esclusivamente se si ricorda in modo completo ed accurato quello che è successo e lo si sottopone a vaglio critico, in modo da poterlo finalmente elaborare.

All'interno di una comunità politica, l'elaborazione del passato, è possibile solo se filtrata dagli strumenti messi a disposizione dello Stato democratico e di diritto. Reprimere, comprimere, eludere, al pari di esaltare acriticamente, comporta la negazione e il rifiuto di confrontarsi col proprio passato, e finisce per pregiudicare la vita democratica di una comunità politica. Nel caso degli anni Settanta in Italia, un'elaborazione completa non è mai stata fatta. La tendenza a revisionare a destra, quella a rimuovere creando narrazioni complottiste a sinistra, l'autoassoluzione che persiste nell'estrema sinistra, producono una stagnazione del dibattito pubblico e una persistenza delle cosiddette emergenze, che stanno favorendo una progressiva deriva autoritaria della vita pubblica, sempre più impregnata di domande e politiche all'insegna di legge e ordine. Si pone piuttosto il problema di riordinare la memoria, il passato, la dialettica politica, per mezzo dei canali democratici esistenti e della creazione di strumenti nuovi. Solo in questo modo, la vita democratica italiana, potrà avere un futuro.

### **Bibliografia**

Abatangelo P. (2022), *Correvo pensando ad Anna. Una storia degli anni Settanta*, Pigreco, Milano.

Agamben G. (2018), *Stasis*, Bollati Boringhieri, Torino.

- Armeni G. (2015), *Questi fantasmi. Il primo mistero del caso Moro*, Tralerighe, Roma.
- Augè M. (2025), *Le forme dell'oblio. Dimenticare per vivere*, Meltemi, Milano.
- Balzerani B. (1998), *Compagna luna*, Deriveapprodi, Roma.
- Baratta A. (2002), "Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?", in Palma M., Anastasia, S., *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme*, Franco Angeli, Milano, pp.32-56.
- Berlinguer E. (1973), *Riflessioni sul colpo di Stato in Cile*, in «Rinascita», 10/11.
- Bermani C. (1996), *La volante rossa*, Odradek, Roma.
- Bettin G., Dianese M. (2000), *La strage*, Feltrinelli, Milano.
- Boatti G. (1999), *Piazza Fontana*, Einaudi, Torino.
- Bobbio N. (1989), *Stato, governo, società*, Einaudi, Torino.
- Bocca G. (1983), *Il caso 7 aprile*, Feltrinelli, Milano.
- Caldiron G. (2001), *La nuova destra*, Manifestolibri, Roma.
- Cederna C. (1970), *Una finestra sulla strage*, Feltrinelli, Milano.
- Chiaromonte X., Fiorentino D. (2019), *Il caso 7 aprile*, Mimesis, Milano.
- Cohen S. (1971), *Folkdevils and moral panic*, Routledge, Londra.
- Colombo A. (2007), *La strage*, Piemme, Milano.
- Crainz G. (2005), *Il paese mancato*, Donzelli, Roma.
- Cucchiarelli P. (2018), *L'ultima notte di Aldo Moro*, Chiarelettere, Roma.
- Curcio R. (1990), *A viso aperto*, Mondadori, Milano.
- Dahrendorf R. (1989), *Il conflitto sociale nella modernità*, Laterza, Bari.
- D'Alema M. (2000), *Un paese normale*, Rizzoli, Milano.
- Decreto Sicurezza <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/06/11/decreto-sicurezza-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-legge-9-giugno-2025-n-80/> (consultato il 25 ottobre 2025)
- De Vito C. (2008), *Camosci e girachiavi*, Laterza, Bari.
- Di Cesare D. (2021), *Il complotto*, Einaudi, Torino.
- Deaglio E. (2019), *La bomba*, Feltrinelli, Milano.
- Delle Chiaie S. (2006), *Il Condor*, Kaos, Roma.
- Della Porta D., Reiter H., (2003), *Polizia e protesta*, Il Mulino, Bologna.
- Della Porta D. (1997), "Brigate Rosse", in AA.VV., *Annali della storia d'Italia*, XVII, Einaudi, Torino, pp. 676-754.
- Ferraresi F. (1996), *Minacce alla democrazia*, Feltrinelli, Milano.
- Ferraresi F. (1997), "La strategia della tensione", in AA.VV., *Annali della Storia d'Italia*, XVII, Einaudi, Torino, pp. 443-481.
- Flamigni S. (1992), *La tela del ragno*, Kaos, Roma.
- Flores M. (1999), *Verità senza vendetta*, Manifestolibri, Roma.
- Foyer J., Thiollot J.P. (1998), *Le pensèe unique*, Chardon & Lensel, Parigi.
- Franceschini A. (1989), *Mara, Renato ed io*, Mondadori, Milano.
- Franzinelli M. (2010), *Piano Solo*, Mondadori, Milano.

- Fuga G., Maltini E. (2017), *La finestra è ancora aperta*, Edizioni Ponte della Ghisolfà, Milano.
- Galli G. (2003), *Storia del partito armato*, Mondadori, Milano.
- Gallinari P. (1997), *Un contadino nella metropoli*, Rizzoli, Milano.
- Gallino L. (2012), *Il declino industriale dell'Italia*, Einaudi, Torino.
- Ginsborg P. (1994), *Storia d'Italia. 1943-1991*, Einaudi, Torino.
- Ginzburg C. (1990), *Il giudice e lo storico*, Einaudi, Torino.
- Gonnella P. (2013), *La tortura in Italia*, Deriveapprodi, Roma.
- Grandi A. (2005), *Insurrezione armata*, Mondadori, Milano.
- Hirschmann A. (1993), *Lealtà, defezione, protesta*, Il Mulino, Bologna.
- Ignazi P. (1992), *Il polo escluso*, Il Mulino, Bologna.
- Lazar M. (2010), *Il libro degli anni di piombo*, Rizzoli, Milano.
- Ligini E., Di Giovanni E., Pellegrini M. (1970), *La strage di Stato*, Samonà e Savelli, Roma.
- Moroni P., Balestrini N. (1998), *L'orda d'oro*, Feltrinelli, Milano.
- Nelken D. (2001), "Tangentopoli", in Barbagli M. (a cura di), *Criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna, pp.55-71.
- Pavarini M. (2015), *Governare la penalità*, Bononia University Press, Bologna.
- Peci P. (1983), *Io, l'infame*, Mondadori, Milano.
- Persichetti P. (2006), *Esilio e castigo. Retrosceca di un'estradizione*, Città del Sole, Cosenza.
- Pinelli L. (2009), *Una storia quasi soltanto mia*, Feltrinelli, Milano.
- Pitch T. (2023), *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Prette E. (1996), *La mappa perduta*, Sensibili alle Foglie, Roma.
- Revelli M. (1993), *Lavorare in Fiat*, Garzanti, Milano.
- Ruggiero V. (2003), *Delitti dei deboli e dei potenti*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Ruggiero V. (2006), *Violenza politica*, Laterza, Bari.
- Santino U. (2001), *Storia del movimento antimafia*, Editori Riuniti, Roma.
- Scalzone O., Persichetti P. (2001), *Il nemico inconfessabile*, Odradek, Roma.
- Segio S. (2005), *Micciacorta. Una vita in prima linea*, Deriveapprodi, Roma.
- Simon J. (2007), *Il governo della paura*, Il Saggiatore, Milano.
- Staccioli P. (2015), *Sebben che siamo donne*, Deriveapprodi, Roma.
- Tassinari U.M. (2003), *Fascisteria*, Castelvecchi, Roma.
- Tarchi M. (1996), *Esuli in patria*, Guanda, Parma.
- Tarchi M. (2020), *Populismo*, Il Mulino, Bologna.
- Tescaroli L. (2003), *Pentiti. Storia, importanza e insidie del pentitismo*, Rubettino, Soveria Mannelli.
- Telese L. (2006), *La fiamma e la celtica*, Sperling & Kupfer, Milano.
- Telese V. (2008), *Cuori Neri*, Sperling & Kupfer, Milano.
- Valentini C. (1991), *Berlinguer*, Mondadori, Milano.
- Veltroni W. (2024). *La sfida interrotta. Le idee di Enrico Berlinguer*, Feltrinelli, Milano.

*CRYPTO-DEMOCRACY: CODE AS THE ARCHITECTURE  
OF COLLECTIVE WILL AND THE NEW FOUNDATIONS  
OF GOVERNANCE\**

di *Fabio Zambardino & Irakli Shamatava*

**Abstract**

The article examines how blockchain technologies reshape the conceptual and operational foundations of governance by transforming consensus from a political process into an algorithmic one. Moving from the architecture of distributed ledgers, the analysis shows how decentralized autonomous organizations (DAOs) function as experimental laboratories of collective decision-making, in which authority emerges from code-based procedures rather than institutional hierarchies. The paper further explores how Bitcoin and related cryptocurrencies constitute a proto-model of global governance, embedding rules, incentives, and verification mechanisms in a self-executing digital infrastructure that transcends territorial sovereignty. The study also illuminates the structural risks inherent in algorithmic governance – ranging from code rigidity to asymmetries of technical comprehension – highlighting how these dynamics may both strengthen and threaten democratic values. Ultimately, the article argues that code is evolving into a constitutional force in its own right, offering a new paradigm for legitimacy, authority, and political organization in the digital age.

Il contributo analizza l'incidenza delle tecnologie blockchain sulla riconfigurazione dei fondamenti concettuali e operativi della governance, evidenziando il passaggio del consenso da categoria eminentemente politica a procedimento di natura algoritmica. A partire dall'architettura dei registri distribuiti, l'analisi illustra come le organizzazioni autonome decentralizzate (Decentralized Autonomous Organizations – DAO) si configurino quali spazi sperimentali di decisione

---

\* Although the present contribution is the result of a shared and collaborative reflection, authorship of specific sections may be attributed as follows: paragraphs 1-3-4 were written by *Fabio Zambardino*, while paragraphs 2-5-6 were written by *Irakli Shamatava*.

collettiva, nei quali l'autorità non è il prodotto di gerarchie istituzionali, ma scaturisce dall'applicazione di regole formalizzate nel codice e destinate all'auto-esecuzione. Il lavoro approfondisce inoltre il ruolo di Bitcoin e delle criptovalute affini quali proto-paradigmi di governance globale, nei quali assetti normativi, strutture di incentivo e meccanismi di verifica risultano incorporati in un'infrastruttura digitale auto-operante, idonea a trascendere i tradizionali confini della sovranità territoriale. Il contributo mette altresì in evidenza i rischi strutturali propri della governance algoritmica – dalla rigidità del codice alle asimmetrie di competenza tecnica – mostrando come tali dinamiche possano simultaneamente rafforzare e porre in tensione i principi democratici. In conclusione, si sostiene che il codice stia progressivamente assumendo una funzione di carattere costituzionale, configurandosi come nuova matrice di legittimazione, autorità e organizzazione politica nell'ecosistema digitale contemporaneo.

**Keywords:** blockchain; algorithmic consensus; decentralized autonomous organizations; cryptocurrencies; digital constitutionalism.

**Parole chiave:** blockchain; consenso algoritmico; organizzazioni autonome decentralizzate; criptovalute; costituzionalismo digitale.

## Introduction

In the contemporary political landscape, the institutions of representative democracy face a crisis of legitimacy unprecedented in both scope and intensity. The erosion of public trust – manifested in growing scepticism toward electoral bodies, traditional political parties, and established institutions – converges with the concentration of political and economic power within narrow elite circles and the persistent phenomenon of electoral disengagement [L. Scuccimarra, 2025, 177-190].

Together, these dynamics expose the fragility of a system that struggles to maintain cohesion, accountability, and genuine representativeness. Within this context, the concept of popular sovereignty, the linchpin of modern constitutional law, risks being reduced to a formal principle, one that exists in theory but fails to translate into meaningful participation, real oversight, and effective

control over the mechanisms of collective decision-making<sup>1</sup> [M. Belletti, 2020, 142 ff].

The accelerating complexity of modern governance, coupled with the unprecedented speed of information and capital flows, highlights the inadequacy of traditional political mediation mechanisms. Centralized authority, even when formally legitimate, can no longer unconditionally guarantee the transparency, impartiality, and verifiability of collective decisions. Electoral procedures, parliamentary deliberations, and administrative oversight mechanisms often appear distant from the citizen, mediated through bureaucratic layers that obscure rather than illuminate the expression of the collective will. This systemic deficit challenges the very notion of democracy as an interactive, participatory, and accountable practice.

It is precisely within this context of structural fragility that cryptocurrencies and blockchain-based platforms emerge as experimental laboratories for alternative governance<sup>2</sup>. In these ecosystems, consensus is no longer mediated by hierarchical institutions but is produced algorithmically, codified in protocols, and rendered verifiable through immutable digital ledgers<sup>3</sup> [A. Rejeb et al., 2021, 48]. Trust, in this model, is not placed in individuals or bureaucracies; it is embedded in the architecture of the system itself [A. Bor-

---

<sup>1</sup> The crisis of parliamentary representation challenges the prohibition of imperative mandate, highlighting the intrinsic connection between political delegation and modern legitimacy.

<sup>2</sup> For a general overview of the characteristics and functionalities of blockchain technology, reference may be made to F. Zambardino, 2024; A. Borroni, 2019. For a general analysis also on the Georgian practice see N. Sreseli, L. Kozmanashvili, 2022, 409-418.

<sup>3</sup> On this point, «[t]he technical details of how to achieve consensus vary – technology allows, for instance, for proof-of-work concepts or proof-of-stake concepts – and the technology adopted defines how the consensus mechanism can be gamed».

roni, 2019, 6-7]. The integrity, traceability, and legitimacy of collective decisions are ensured by the mathematical and cryptographic properties of the network, which encode procedural correctness and accountability directly into the operational layer of governance<sup>4</sup> [F. Zambardino, 2024, 29].

Such a paradigm prompts a profound re-examination of the intersection between law, politics, and technology. Whereas traditional representative democracy relied on fiduciary delegation, negotiation, and institutional mediation to confer legitimacy, blockchain-based systems offer a radically different model: a form of distributed democracy in which legitimacy arises from conformity to code, the equal participation of network nodes, and the publicly verifiable execution of every decision [E. Navarretta et al., 2021].

Here, decentralized platforms and cryptocurrencies are not merely financial instruments or technological novelties; they constitute experimental frameworks of governance, capable of redefining the boundaries of sovereignty, the scope of legitimacy, and the very structure of political participation<sup>5</sup>.

Moreover, this emergent paradigm challenges conventional understandings of power and authority. In traditional systems, legitimacy is conferred top-down, flowing from institutions to the citizenry; in distributed governance, legitimacy is emergent, horizontal, and self-validating, arising from the interplay of algorithmic rules, cryptographic security, and collective participation. The network itself becomes the guarantor of procedural correctness, and

---

<sup>4</sup> It is important to note that in these systems «cryptography replaces the “keeper of trust” role of intermediaries, with all participants running complex algorithms to certify the integrity of the process as a whole».

<sup>5</sup> From a different perspective but still referring to the ability to redefine the boundaries of sovereignty, the scope of legitimacy, and the very structure of political participation, see E. Signorini, F. Zambardino, 2024, 205 ff.

transparency is encoded rather than legislated, creating a framework in which public oversight is continuous, automated, and inherently verifiable [A. Borroni, 2019, 7-8]. Such an architecture not only reconceptualizes the act of voting or decision-making but also raises fundamental questions about the ontology of political authority, the locus of sovereignty, and the mechanisms through which legitimacy is constituted in the digital era [F. Martines, 2021, 36 ff].

In sum, the rise of blockchain-based governance invites a revolutionary reconsideration of democratic practice. It illuminates the possibilities of a political system in which participation is codified, oversight is automated, and trust is structural rather than delegated. The technology does not merely facilitate new modes of financial exchange; it offers a blueprint for a new epistemology of collective will, one in which the principles of equality, transparency, and accountability are intrinsically verifiable<sup>6</sup>.

In this light, cryptocurrencies and decentralized platforms emerge not as peripheral tools but as central laboratories for the experimentation of post-representative democracy, laying the groundwork for governance models in which sovereignty, legitimacy, and civic agency are distributed, auditable, and fundamentally reimaged.

### **1. From political consensus to algorithmic consensus**

In established representative democracies, political consensus is constructed through a complex interplay of institutions, electoral

---

<sup>6</sup> For a general overview regarding the various uses and fields of application of blockchain technology, broadly refer to F. Zambardino, 2024, 154 ff.

procedures, and fiduciary relationships between citizens and governing authorities<sup>7</sup>.

It rests upon the temporary delegation of power, institutional mediation, and mechanisms of accountability imposed on elected representatives – tools that have historically ensured social cohesion and the legitimacy of collective decisions<sup>8</sup>.

Yet, the vulnerabilities of this model are inherent: the discretion of decision-makers, the concentration of power within narrow elite circles, and the partial opacity of decision-making processes all diminish the perception of legitimacy, threatening the very fiduciary relationship upon which democracy rests. Political delegation, however formally legitimized, becomes ineffective when citizen participation is reduced to episodic acts, disconnected from the continuous dynamics of governance [R. Bin, 2004, 57 ff].

---

<sup>7</sup> It is important to stress that political consent, which converges in the electoral moment, is the preeminent condition for the legitimation of the State, at least in the context of democratic States. R. Bin, G. Pitruzzella, 2015, 10. The author has effectively noted that the exercise of political power by representative institutions must take place on the base of popular consent, which becomes the preeminent condition for the legitimation of the State. It is no longer sufficient for command power to be exercised in accordance with the law (according to the “legal-rational” model of authority); it is also necessary that those who exercise this power do so by virtue of popular consent, expressed primarily through elections in which the entire national community participates [R. Bin, G. Pitruzzella, 2015, 10].

<sup>8</sup> It is necessary here to recall what authoritative scholarship has noted: for political organizations – an expression that refers primarily to parties but also to other actors and associations seeking to influence national politics – the task is to identify their own candidates to “offer” to voters, a process that may require internal selection prior to the election. Under the mechanisms of parliamentary government, parties, through their parliamentary groups, must then form – after the vote – a majority capable of supporting the Government. There is therefore an osmotic relationship between parliamentary groups and Parliament, as well as between the parliamentary majority and the Government, whereas the relationship between the majority parties and the Executive is in practice less direct and immediate. A. D’Andrea, 2005, 2.

Blockchain technology proposes a radically alternative vision, in which consensus is no longer political in the traditional sense but algorithmic, distributed, and publicly verifiable. In this model, trust is not placed in individuals or institutions but in the code and cryptographic protocols<sup>9</sup> that govern interactions within the network<sup>10</sup> [F. Zambardino, 2024, 191 ff].

Hence, blockchain is an independent «open ledger of transactions implemented between two parties» [S. Raval, 2016, 1-2.], which is completely decentralized and secure. Blockchain is a self-organized system, featuring two parameters: first – any type of change made in any block results in cancellation of validity of following blocks. The system recovers its by means of systems of other members of a network, while undesired changes are cancelled automatically [K. Kotrikadze, D. Kipshidze, 2019, 2]. Second, no less important parameter is that rules in blockchain are backed mathematically – it is not necessary to engage any central managing body in order to find out if your transaction is wrong or not at any moment of time [M. Chilachava, 2021, 167].

Decentralized systems replace human mediation with automated, shared validation mechanisms, ensuring that every transaction or decision is authenticated and immutable, independent of the will or authority of any single actor [[F. Martines, 2021, 37-38]. Here, consensus emerges as an intrinsic property of the network, in which each node contributes to collective legitimacy according to

---

<sup>9</sup> Georgian legislation, for example, does not provide a legal definition for crypto-assets and cryptocurrencies, as there is no separate law regulating these matters. However, in relation to the topics addressed in this study, certain interpretations and clarifications can be found in the Georgian Tax Code, the laws on the “National Bank of Georgia” and “Free Industrial Zones,” as well as in the public decision No. 201 of the Ministry of Finance dated June 28, 2019, concerning the taxation of operations related to crypto-assets and the computational power used to mine them [N. Sreseli, L. Kozmanashvili, 2022, 409-418].

<sup>10</sup> See also V. Napetvaridze, 2022.

predefined, transparent rules, thereby significantly limiting discretionary interference [F. Zambardino, 2025, 752-753].

The Proof of Work (PoW) protocol, foundational to Bitcoin, illustrates how consensus can be achieved through distributed computational contribution, transforming individual participant activity into a collective process of verification<sup>11</sup>.

Similarly, Proof of Stake (PoS) introduces an economic-quantitative logic, in which legitimacy is proportionally tied to token<sup>12</sup> holdings, preserving decentralization while adjusting participation criteria<sup>13</sup>.

Both systems demonstrate how legitimacy can emerge from impersonal, collectively shared rules, replacing political trust with a trust founded on transparency, verifiability, and procedural fidelity.

The transition from political to algorithmic consensus carries profound philosophical and juridical implications. Traditional trust, anchored in institutions and representation, is supplanted by trust in code, within a paradigm in which rules themselves become binding

---

<sup>11</sup> Each node participates in validating transactions, and the integrity of operations does not rely on personal trust but on the algorithmic consistency of the network and its capacity to detect and repel attempts at manipulation [F. Zambardino, 2024, 11 ff]. Considering Bitcoin as a case study, mining consists in verifying the transactions recorded on the blockchain, thereby contributing to the maintenance of the system as a whole. Validation occurs through the solution of complex algorithmic puzzles that require substantial computing power; the miner who solves the puzzle first is rewarded with newly issued bitcoins. This mechanism is known as Proof of Work.

<sup>12</sup> In brief, tokens are digital units of value issued on a blockchain, often used to represent assets, rights, or utility within a specific platform or ecosystem. For a more detailed explanation, be permitted a reference to F. Zambardino, 2020, 21 ff.

<sup>13</sup> Proof of stake is «an alternative validation process to achieve distributed consensus. In the proof of stake the creator of a new block and validator of transactions is chosen in a deterministic way depending on its 'wealth'. This means that the virtual currencies are created and distributed in advance and no block reward is provided» [L. Scarcella, 2019, 163].

authority, and procedural compliance is certified by mathematical logic<sup>14</sup>.

This raises fundamental questions: to what extent can a model in which code performs normative functions be sustainable? How can essential constitutional values – equality, effective participation, and protection of fundamental rights – be safeguarded within an algorithmic ecosystem?

In this light, cryptocurrencies and blockchain platforms are not merely financial instruments but experimental models of governance, in which sovereignty emerges as a function of distributed participation and universal verifiability [F. Zambardino, 2024, 191 ff].

Legitimacy no longer derives from central authorities or elected individuals but from the shared coherence of rules and the network's capacity to self-correct in the face of manipulative attempts.

A radically new paradigm of democracy thus emerges, wherein legitimacy is not granted but produced through the active and transparent engagement of all participants [A. Simoncini, S. Suweis, 2019, 87 ff.].

Like any emerging technology, blockchain, smart contracts, and their applications give rise to novel regulatory challenges. Ensuring the continued appropriateness and effectiveness of regulatory systems constitutes one of the primary challenges for governments in the context of technological innovation<sup>15</sup>. The regulation of blockchain technology is a compelling and debated issue across various countries.

---

<sup>14</sup> On this point, part of the public-law scholarship has long taken a position. See, above all, and without any claim to exhaustiveness, B. Caravita, 2020, 451 ff; T.E. Frosini, 2020; C. Casonato, 2019, 101 ff.

<sup>15</sup> Australian government department of industry science, energy and resources, *The National Blockchain Roadmap, Progressing towards a blockchain empowered future*, 2020, p. 15. Available at <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-and-investment/business-envoy-april-2021-digital-trade-edition/australias-blockchain-roadmap>. Last visited December 2, 2025.

Georgia, for example, was the first country to implement land registration through the Public Registry in 2016<sup>16</sup> [V. Napetvaridze, 2022, 8]. However, as is well-known, to date there is no specific legislative framework governing smart contracts and blockchain in the country.

Nevertheless, by drawing on the practices and recommendations of other nations, it is conceivable that this unique technology can also be successfully implemented in Georgia. It should also be noted that the international community is actively engaged in both the regulation and adoption of blockchain technology, as clearly illustrated by the example of Italy, which became the first country to achieve its legislative regulation [S. Tezelashvili, 2024, 50-51].

Georgia has established a favourable environment for the development of cryptobusiness, shaped by several key factors. In particular, the Law “On Free Industrial Zones”<sup>17</sup> exempts companies operating within these zones from profit tax, property tax, and value-added tax.

Such a liberal tax regime makes Free Industrial Zones especially attractive for large-scale cryptocurrency producers. Moreover, cryptobusiness operations are also profitable in the Country’s highland regions, where the geographical and infrastructural characteristics offer additional economic advantages [N. Sreseli, L. Kozmanashvili, 2022, 410-411]. Georgia is at a transitional stage between political and algorithmic consensus. Traditional representa-

---

<sup>16</sup> In Georgia, the National Agency of Public Registry (NAPR) uses blockchain technology to provide citizens with a digital land title certificate. According to a European Commission report – NAPR partnered up with Bitfuri Group, which provides solutions based on the Bitcoin protocol, and the project started in April 2016.

<sup>17</sup> Law of Georgia on free industrial zones, recipient of the document: Parliament of Georgia; date of receipt: 03/07/2007. Available <https://faolex.fao.org/docs/pdf/geo190241ENG.pdf>. Last visited December 2, 2025.

tive mechanisms continue to underpin state legitimacy, yet automated processes in registries, procurement, and public services, alongside early blockchain adoption and a growing crypto-ecosystem, are increasingly shifting trust toward code. While political consensus still serves as the primary source of institutional legitimacy, emerging algorithmic mechanisms are already reshaping governance practices and altering the traditional dynamics of public service delivery and market regulation, highlighting the pressing need for a modernized legal framework.

Lastly, this evolution compels a critical re-examination of the intersection between law, politics, and technology. Blockchain introduces a form of distributed and verifiable sovereignty, yet it also necessitates a redefinition of responsibilities, accountability, and the limits of governance: who is liable for errors embedded in the code? [D.A. Zetzsche et al., 2018, 1370-1371] How can automated processes be reconciled with constitutional principles?<sup>18</sup>

These questions lay the groundwork for a necessary debate, spanning political theory and the philosophy of law, and open the path toward a new conception of participation, legitimacy, and collective governance in the digital era.

## **2. DAOs as laboratories of distributed governance**

Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) constitute one of the most radical and transformative developments in the history of organizational and political theory, representing a paradigm

---

<sup>18</sup> Taking into account the case law of the European Court of Justice (*Breyer v. Germany*, C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779, 19 October 2016), if a subject knows the IP address of the transaction initiator and has legally obtained additional information that allows the identification of the individual behind that IP address, it can be confidently concluded that transactions conducted on the blockchain constitute personal data.

shift that reconceptualizes the nature of authority, legitimacy, and collective decision-making [A. Manganelli, 2025, 291-307]. Unlike traditional institutions, which rely on hierarchical structures and centralized enforcement of rules, a DAO operates through smart contracts<sup>19</sup> codifying rules, procedures, and mechanisms of governance, thus eliminating the necessity of a central authority or intermediating body [F. M. Sbarbaro, 2024, 51 ff.]. Every participant in the network possesses the capacity to engage in decision-making, resource allocation, and operational oversight, within a framework defined by transparency, immutability, and algorithmic verifiability, guaranteed by the blockchain infrastructure itself. In this con-

---

<sup>19</sup> From a conceptual point of view, smart contract, in short, has a rather simple scheme, in that it represents the transposition of contractual clauses within a computer-executable code and entered into a logical register; therefore, upon the occurrence of a certain condition, which is mathematically ascertainable, the digitally linked event is produced [F. Zambardino, 2024, 39]. In addition, such types of contracts operate with an “if this then that” logic, that is, the moment certain circumstances occur there will be an automated action [M. Giuliano, 2018, 1007-1008]. It is, in short, a new mode of manifestation of consent, which is added to that of the telematic contract and that of the so-called cyber contract, characterized, by the additional element of the automation of instructions given by means of special software (so-called software agents or bots), which allow, upon the occurrence of certain conditions, to fulfil the task of deciding whether, when, with whom and under what conditions to enter into a contract in the name and on behalf of the party [M. Giuliano, 2018, 1007-1008]. For a more in-depth analysis of the characteristics that define a smart contract, the reader is referred to the seminal work of its originator, N. Szabo, 1996. The implementation scheme, itself, is not complex. Eligible contractual provisions are translated into a computer-executable code and entered into a logical register. Thus, upon the occurrence of a certain (mathematically ascertainable) condition, the digitally linked event is produced. It is of paramount importance that the automatic execution is not legally contestable, otherwise subsequent litigation of the opposite effect to that which is to be studied would be produced [A. Borroni, 2019, 14-15]. From a legal point of view, smart contracts aim to intervene pre-emptively in an area of default enforceable by enforcement.

text, governance is intrinsically distributed, and legitimacy emanates not from fiat authority but from the internal coherence and enforceability of the code, accessible and auditable by all network participants [F. M. Sbarbaro, 2024, 51 ff].

From a juridical and political standpoint, DAOs function as unprecedented experimental laboratories, challenging the very foundations of representation and delegated authority<sup>20</sup>. They replace

---

<sup>20</sup> A particularly illuminating set of precedents arises from the experience of early and contemporary decentralized autonomous organizations, whose trajectories reveal both the transformative potential and the governance fragilities of algorithmically constituted communities. The paradigmatic example remains *The DAO* (2016), launched on Ethereum as the first large-scale experiment in on-chain collective investment and celebrated at the time as an instantiation of “trustless” governance; its subsequent collapse following the well-known smart contract exploit [M. Mehar et al., 2019, 19-32; K. Delmolino et al., 2015, 79-94] highlighted the conceptual and operational tension between immutability of code and the normative need for emergency governance interventions. The ensuing hard fork [V. Buterin, 2017] became a canonical illustration of how collective will, even in “algorithmic polities”, ultimately requires interpretive authority capable of overriding formal code when system integrity and communal legitimacy are at stake. Subsequent DAOs have refined, but not eliminated, these structural dilemmas. *MakerDAO*, one of the most sophisticated governance systems in the ecosystem, has been the subject of extensive analysis [P. De Filippi et al., 2019, 1 ff] showing how formalized voting mechanisms, on-chain quorum rules, and token-weighted governance coexist with informal social processes, expert dominance, and persistent asymmetries of information and participation. The tensions between protocol-level constitutionalism and socio-economic power concentration within token-based voting are likewise examined in P. De Filippi, S. Hassan, 2015, who demonstrate how “governance-by-code” necessarily interacts with “governance-by-community”, often producing hybrid forms rather than the pure algorithmic sovereignty envisioned by early crypto-political theorists. Further insights arise from the governance evolution of *MolochDAO* and its descendants, whose minimalist smart contract architecture [S. Saesen et al., 2025] prioritizes exit-based safeguards (“ragequit”) over elaborate constitutional design. This model has been praised for mitigating certain coordination failures while simultaneously revealing the fragility of DAOs that rely excessively on economic deterrence and insufficiently on deliberative or epistemic structures. Taken together, these cases and the associated literature illustrate a shared analytic thread:

fiduciary delegation – the hallmark of classical organizations – with algorithmic legitimacy, in which decisions are collectively enacted, permanently recorded, and publicly verifiable [A. Manganelli, 2025, 295-296]. The locus of authority is no longer an office or an individual but the network itself, where compliance is enforced automatically and transparently<sup>21</sup>. The principles of impartiality, consistency, and procedural fairness are embedded directly into the architecture of governance, transforming the act of decision-making into a structurally guaranteed expression of collective sovereignty [A. Manganelli, 2025, 292].

Philosophically, DAOs redefine the ontology of political participation. In these systems, legitimacy derives not from delegation to elected representatives but from direct, verifiable engagement within the network, where each participant exercises agency under rules encoded in smart contracts. The code itself functions as a normative instrument, capable of defining rights, obligations, and decision-making procedures, while simultaneously enabling real-time verification of compliance<sup>22</sup>. Sovereignty, in this context, is distributed, emergent, and co-constructed: each participant contributes to

---

DAOs constitute genuine laboratories of algorithmic governance, where code mediates and structures collective agency, yet they remain enmeshed in persistent challenges of power distribution, interpretive authority, procedural flexibility, and community legitimacy. Their evolution confirms that decentralized governance is neither inherently stable nor inherently democratic, but rather a continuous negotiation between formal protocol rules and the socio-political realities of the communities that enact, interpret, and – when necessary – override them.

<sup>21</sup> European Parliament, “*Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937*”, COM(2020) 593, 24 September 2020, C9-0306/2020 – 2020/0265 (COD)

<sup>22</sup> DAOs rather than relying on delegated representation, they embed decision-making rules directly into smart contracts, turning code into a **normative instrument**. Studies in political and legal theory argue that in DAOs, authority is not centralized but **emergent** and co-constructed: participants collectively instantiate the system’s sovereignty through real-time on-chain interactions [A.H.C. Hung,

its formation, and authority is inseparable from the collective structure of the network. The DAO thus represents a political laboratory, a space in which concepts of autonomy, equality, and accountability are reinterpreted through the lens of algorithmic governance<sup>23</sup>.

Yet, the DAO paradigm is not without profound challenges. The technological substrate introduces potential asymmetries of power, for instance through concentration of tokens or computational influence, which may undermine the theoretical egalitarianism of distributed governance. Access to digital infrastructure and requisite technical expertise creates potential barriers to participation, risking the exclusion of those less digitally literate or technologically equipped [F.M. Sbarbaro, 2024, 54-56].

From a legal perspective, DAOs challenge conventional notions of personality and liability: the absence of a traditional juridical entity raises questions regarding legal accountability, enforceability of decisions, and protection of participants' rights<sup>24</sup> [O. Borgogno, 2022].

---

2025]. At the same time, governance cannot rest solely on immutable code – relational aspects, such as reputation or peer evaluation, play a crucial role in stabilizing normative expectations and enforcing accountability.

<sup>23</sup> From a legal-philosophical perspective, the code-as-law metaphor embedded in DAOs raises complex questions of accountability, liability, and normative force. While smart contracts execute decisions automatically, they do not exist in a normative vacuum: participants remain liable, norms of trust and enforcement must be rethought, and existing legal frameworks struggle to define responsibility in a world where authority arises from decentralized, self-executing protocols. This dynamic suggests that sovereignty within a DAO is not simply algorithmic execution, but a distributed, participatory process rooted in both code and social relations [O. Borgogno, 2022].

<sup>24</sup> The main issues are related to aspects such as «how to solve the conflicts between majority and minority token holders, the allocation of due diligence duties of developers towards token holders, whether to prohibit some governance structures, and so forth. To put it briefly, the experience developed by corporate governance practitioners and scholars on how to resolve them should not be disregarded by DAO developers and practitioners» [O. Borgogno, 2022, 10-11].

This necessitates the development of innovative regulatory frameworks capable of reconciling digital autonomy, community accountability, and participant protection, without compromising the algorithmic integrity of the system.

Beyond these challenges, DAOs offer insightful reflections on the future of governance itself. They exemplify a model in which legitimacy is procedural, participatory, and inherently verifiable, rather than conferred by hierarchical authority. Decision-making becomes algorithmically mediated co-creation, where transparency, accountability, and rule adherence are intrinsic properties of the system. Such structures compel a reconsideration of traditional political philosophy: sovereignty is no longer a top-down attribute, but an emergent property of the network, arising from the intersection of technology, law, and collective human agency<sup>25</sup>.

In sum, DAOs constitute a profoundly advanced experiment in algorithmic governance, wherein legitimacy is produced and verified by the network itself rather than bestowed by a central authority. They provide a concrete model of distributed participatory democracy, in which transparency, verifiability, and algorithmic accountability form the bedrock of decision-making. Collectively, DAOs operate as a juridical and political laboratory, offering paradigms from which traditional institutions might draw inspiration – integrating principles of openness, participatory verification, and automated procedural justice into their governance structures [F.M. Sbarbaro, 2024, 55-56]. Ultimately, DAOs exemplify a new form of

---

<sup>25</sup> In this perspective, DAOs actively reconfigure the notion of sovereignty: rather than deriving legitimacy from centralized institutions or hierarchical authorities, they instantiate emergent sovereignty generated by their network of participants. DAOs function as a rhizome of authority, with decision-making rules embedded in open-source protocols rather than imposed top-down [A.H.C. Hung, 2025, 3 ff].

collective sovereignty, where code functions not merely as an operational tool, but as a guarantor of legitimacy, integrity, and political accountability, redefining the very architecture of collective action in the digital age [O. Borgogno, 2022, 3 ff].

### **3. Bitcoin (and cryptocurrencies) as a model of global governance**

Bitcoin transcends its function as a mere cryptocurrency, emerging instead as a global political and juridical experiment in which sovereignty, legitimacy, and authority are no longer conferred by centralized state structures, but emerge organically from the network itself, through collective adherence to codified, algorithmic protocols<sup>26</sup>.

Unlike traditional institutions, the Bitcoin network operates without leaders, hierarchies, or central governing bodies, relying entirely on distributed participation. Every node contributes actively to the verification and validation of transactions, forming a radically distributed, algorithmically mediated democracy [F. Zambardino, 2024, 9 ff]. In this system, legitimacy is no longer a derivative of political persuasion, electoral fiat, or fiduciary delegation – it is an emergent property of network-wide compliance and consensus, grounded in transparent, mathematically verifiable rules [A. Borroni, 2015, 88 ff].

The governance model inherent in Bitcoin provides unprecedented insights into the nature of legitimacy, trust, and sovereignty in the digital era. Its architecture guarantees complete transparency

---

<sup>26</sup> For an authoritative exposition of the architecture and operational logic of Bitcoin, see the foundational white paper by its creator [S. Nakamoto, 2009], which provides the original technical and conceptual framework for decentralized, trustless digital currency systems.

and auditability: every transaction is public, traceable, and immutable, enabling verification by any participant without reliance on intermediaries or hierarchical authorities [A. Borroni, 2019, 6-7].

The immutability of records, decentralization of validation nodes, and distributed consensus mechanisms function as self-enforcing instruments of legitimacy, drastically reducing the potential for arbitrary decision-making or manipulation. Trust in Bitcoin is not assumed, conferred, or demanded – it is demonstrable, objectively verifiable, and intrinsically encoded into the very fabric of the network [A. Borroni, M. Seghesio, 2019, 286 ff].

Philosophically, Bitcoin presents a radical reconfiguration of democratic and sovereign principles. Where traditional representative democracy relies on fiduciary delegation, institutional mediation, and centralized bodies to guarantee legality, Bitcoin substitutes human intermediaries with cryptographic code, transforming network protocols into normative instruments [E. Calzolaio, 2021, 1357 ff; E. Calzolaio, 2021, 113 ff; C. Pernice, 2021, 769-802].

Here, the protocol itself operates as a guarantor of legitimacy, converting compliance into an algorithmically enforceable form of law. Consensus in Bitcoin is algorithmic, impersonal, and emergent, manifesting as a collective property of the network: legitimacy arises from adherence to shared, pre-defined rules, rather than from authority or coercion [F. Zambardino, 2024, 175-181].

The Proof of Work (PoW) mechanism illustrates this logic: each node contributes computational power to validate transactions, and the legitimacy of each block is determined through the transparent, collective labour of the network [A. Borroni, M. Seghesio, 2019, 286 ff].

Complementary mechanisms, such as Proof of Stake (PoS), demonstrate that legitimacy can also be calibrated through quantitative metrics, such as proportional token ownership, while preserving the decentralization and transparency essential to the model<sup>27</sup>.

Both approaches underscore a fundamental principle: legitimacy emerges from shared, verifiable rules, not from external authorities, ensuring system integrity, predictability, and resilience.

On a global scale, Bitcoin challenges traditional juridical and political boundaries. Its borderless network raises profound questions about the relationship between national legal frameworks and supranational governance, the responsibility of participants in a decentralized ecosystem, and the protection of individual rights within autonomous digital architectures [A. Borroni, M. Seghesio, 2019, 286 ff].

The self-regulatory nature of the network implies that conventional institutions must confront a governance paradigm in which authority is distributed, and compliance is enforced intrinsically through the system's architecture and collective participation, rather than externally through coercion or oversight [F. Zambardino, 2024, 175-181].

Nonetheless, this model is not without challenges. The lack of a centralized decision-making body can allow for indirect centralization of influence, such as concentration of computational power or token holdings, which may create dynamics of control not intended under the ideal of full decentralization [T. Nielsen, 2019, 1105-

---

<sup>27</sup> Proof of Stake (PoS) embodies a complementary model of decentralized legitimacy, one grounded not in energy expenditure but in quantified economic participation. Academic analyses show that PoS systems rely on economic incentives, probabilistic selection, and cryptographic accountability to maintain security and decentralization [F. Saleh, 2021, 1156–1190]. In a leading econometric study, the author demonstrates that PoS produces stable consensus without the resource-intensive constraints of PoW.

1129]. Participation demands advanced technical expertise and access to sophisticated digital tools, generating potential for digital exclusion. Additionally, the PoW consensus mechanism incurs significant energy consumption, raising ethical, ecological, and sustainability concerns in the deployment of global governance systems based on computational validation [N. Sapkota, K. Grobys, 2019].

Yet the significance of Bitcoin extends far beyond economics or technology. It exemplifies a paradigmatic model of global, distributed democracy, wherein trust, legitimacy, and sovereignty are collective, verifiable properties emerging from protocol compliance.

The network demonstrates the viability of autonomous, resilient governance systems, where consensus is not passively received but actively produced by participants, and legitimacy is embedded in the system's architecture itself<sup>28</sup>.

From a philosophical standpoint, Bitcoin invites a profound reconceptualization of governance, sovereignty, and democracy. It proposes a world where authority is algorithmic and verifiable, where law and code converge, and where legitimacy is measurable and participatory, no longer dependent on fallible human intermediaries [F. Zambardino, 2024, 179-181]. The network embodies a digital common, a space of global civic participation, in which col-

---

<sup>28</sup> Some scholars have interpreted Bitcoin not merely as a monetary innovation but as a novel institutional form in which legitimacy is generated through protocol-defined processes rather than hierarchical authority [P. De Filippi, A. Wright, 2018, 43 ff]. The authors argue that Bitcoin exemplifies *lex cryptographica*: a system where trust is relocated from institutions to cryptographic verification, and where authority is embedded in open, collectively enforced rules. See also A. Narayanan et al., 2016, similarly describing Bitcoin's consensus protocol as a mechanism that produces security, predictability, and institutional resilience through transparent, distributed coordination instead of delegated governance.

lective validation replaces hierarchical command, and where emergent consensus forms the foundation of social coordination and political legitimacy [F. Zambardino, 2024, 179-181].

Therefore, Bitcoin constitutes a planetary laboratory for political, juridical, and philosophical reflection, in which the principles of democracy, participation, and legitimacy are reimagined through the lens of technology. Its network illustrates the feasibility of a global, distributed, and verifiable sovereignty, where the code functions not merely as a technical instrument, but as the foundation of collective legitimacy and trust. Bitcoin thus opens a radical new horizon: a global, algorithmic democracy, in which trust is produced, verified, and perpetually reinforced by active, transparent participation, redefining the very notions of governance, sovereignty, and legitimacy in the digital age.

#### **4. Implications and risks of algorithmic governance**

The rise of algorithmic governance, embodied in cryptocurrencies, blockchain networks, and decentralized platforms<sup>29</sup> [S. Levy, 2001, 78-79], represents a paradigmatic shift in the very notions of legitimacy, participation, and collective sovereignty. While offering unprecedented opportunities for transparency, verifiability, and decentralization, it simultaneously introduces profound challenges whose understanding is indispensable for evaluating both the potential and the limitations of this radically innovative political model.

A primary concern lies in the implicit concentration of power.

---

<sup>29</sup> There are «several contradictory ideas about the blockchain. DLT supporters claim that autonomous cryptocurrency is the guarantee for protection of human rights from government interference. This is because the DLT will make government lose monopoly on issuing money and decrease its role. Laurence Lessig<sup>19</sup> believes that – the code is law» [S. Levy, 2001, 78-79].

Despite the theoretical decentralization of blockchain networks, effective control often gravitates toward a few actors possessing substantial technological or financial resources<sup>30</sup> [P. Tasca et al., 2025]. In the case of Bitcoin, for instance, the computational power required for consensus through Proof of Work (PoW) is immense, granting large miners disproportionate influence over transaction validation and block ordering. Similarly, in Proof of Stake (PoS) systems, concentrated token ownership can confer outsized decision-making power on a limited number of participants<sup>31</sup> [A. Leporati, L. Rovida, 2024, 1 ff].

These dynamics can foster algorithmic oligarchies<sup>32</sup>, where formal distribution of power does not correspond to actual equitable participation or legitimacy, raising questions about the democratic credentials of ostensibly decentralized systems<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Despite the rhetoric of decentralization, empirical research shows that consensus power is highly unequally distributed in many blockchains: only a handful of actors (e.g., large mining pools or top validators) command a disproportionate share of block-producing power, calling into question the network's democratic legitimacy.

<sup>31</sup> Critiques of proof-of-stake systems emphasize their oligarchic tendencies, arguing that wealth concentration – in the form of large token holdings – translates into governance dominance, undermining the egalitarian promise of decentralized networks.

<sup>32</sup> The phenomenon of “algorithmic oligarchies” has been critically examined in both political and legal theory. Scholars highlight that even formally decentralized networks can concentrate power among a few actors, creating asymmetries that echo classical concerns about elite control in representative institutions. This raises profound questions about procedural fairness and the distribution of political authority in algorithmic governance [L. Lessig, 2006; P. De Filippi, A. Wright, 2018, 43 ff; L. Floridi, 2014].

<sup>33</sup> The democratic credentials of ostensibly decentralized systems require scrutiny. The mere formal allocation of decision-making rights does not guarantee substantive equality or participatory legitimacy [R. Alexy, J. Rivers, 2009] Legal scholars argue that the concentration of algorithmic authority can reproduce hi-

A second critical risk concerns digital and cognitive inequality.

Active participation in blockchain governance demands sophisticated technical tools, computational knowledge, and often significant economic investment<sup>34</sup>. Those lacking access to these resources are effectively excluded from the governance process, creating a new form of political and civic inequality<sup>35</sup> [C. Spiniello, 2025, 580 ff]. This phenomenon extends beyond economic disparity, impinging directly upon individuals' capacity to exercise their digital sovereignty, potentially undermining the principles of equity and inclusion that democracy seeks to uphold<sup>36</sup> [A. Borroni, 2019, 22-23].

Legally, algorithmic governance presents unprecedented challenges. Decentralized networks and DAOs operate in jurisdiction-

---

erarchical patterns within ostensibly egalitarian networks, necessitating institutional or constitutional design interventions to preserve democratic norms [M. Rosini, 2021, 12-14].

<sup>34</sup> Again, for an analysis of the main features of blockchain technology be permitted a reference to F. Zambardino, 2024, 20 ff. Digital and cognitive inequalities are well-documented globally: access to blockchain governance requires both technical literacy and hardware resources, without which participants are effectively excluded. This exclusion risks undermining the democratic legitimacy of decentralized systems [J. van Dijk, 2020; L. Floridi, 2013].

<sup>35</sup> Digital constitutionalism must consider asymmetries in technical capacity and access, framing them as political-constitutional issues rather than mere technical problems. See also U. Pagallo, 2014, who notes that technological infrastructures generate a "new systemic interdependence" between law and technology, implying that citizens lacking computational skills may be structurally excluded from exercising legal and political rights.

<sup>36</sup> From a comparative perspective, ensuring equitable participation in blockchain governance is essential to uphold digital sovereignty and democratic legitimacy, requiring deliberate institutional design to mitigate disparities.

ally ambiguous, often supranational spaces, complicating the application of traditional public and private law frameworks<sup>37</sup> [A. Manganeli, 2025, 291 ff]. The absence of conventional legal personality introduces uncertainty regarding responsibility, liability, and participant rights. Malfunctions, fraud, or internal disputes may render conventional legal remedies inadequate, necessitating innovative regulatory frameworks tailored to the technological and distributed nature of participation [F. M. Sbarbaro, 2024, 85-87].

Another inherent risk involves the rigidity of code and technocracy.

Algorithmic governance relies on smart contracts and immutable protocols, which guarantee certainty, predictability, and stability, yet constrain adaptability to unforeseen circumstances or evolving societal needs [F. Zambardino, 2024, 39 ff]. The code functions as an impartial arbiter, but its inflexibility can conflict with foundational principles of deliberative democracy, such as rule revision, proportionality, and responsive governance. Consequently, algorithmic governance may unintentionally substitute technocratic rigidity for democratic flexibility, distancing decision-making from the lived realities and values of the community it purports to serve<sup>38</sup> [G. Sileno, 2025, 4-5].

Yet these structural risks make the question of fundamental rights unavoidable. If blockchain-based governance aspires to constitutional relevance, it must incorporate mechanisms that safeguard human dignity, privacy, equality, and due process at the architectural level. This requires ensuring that code does not merely

---

<sup>37</sup> In addition, token-based governance mechanisms in DAOs may replicate pre-existing economic inequalities, as participants with greater financial or technical resources wield disproportionate influence.

<sup>38</sup> From a broader theoretical and legal perspective, the already mentioned transformation from *code is law* to *law is code* raises profound concerns: code enforces rules without flexibility, potentially substituting deliberative decision-making with technocratic algorithmic governance.

execute rules, but embodies constitutional limits: through rights-by-design frameworks, transparent auditability, algorithmic impact assessments, and governance procedures capable of integrating contestation and remedial pathways<sup>39</sup>. In this perspective, the digital protocol must operate not as a rigid technological artifact, but as a rights-responsive infrastructure, capable of harmonizing computational certainty with the normative commitments that underpin constitutional democracies<sup>40</sup> [C. Spiniello, 2025, 580 ff].

Moreover, the social comprehension gap presents another challenge. While algorithmic transparency ensures that every transaction and protocol execution is verifiable, the technical complexity of these systems can make true understanding inaccessible to the majority of citizens [F. Zambardino, 2025b, 41-58]. This paradox – where participation is theoretically universal but practically constrained – often concentrates effective influence in the hands of a technical elite capable of interpreting, optimizing, or modifying the code. In other words, transparency at the algorithmic level does not automatically translate into democratic or social transparency<sup>41</sup> [F. Zambardino, 2025b, 41-58].

---

<sup>39</sup> The rise of digital architectures capable of regulating conduct autonomously requires a renewed constitutional framework ensuring that fundamental rights – particularly equality, freedom, and due process – remain enforceable even when the normative force of code competes with or supersedes traditional legal guarantees [O. Pollicino, 2021].

<sup>40</sup> Digital systems, including algorithmic infrastructures and automated decision-making, may inadvertently compress constitutional rights by introducing opacity, rigidity, and lack of contestability, and therefore must be governed by principles of transparency, proportionality, and human oversight to preserve the constitutional equilibrium.

<sup>41</sup> The intrinsic complexity of blockchain, combined with the lack of widespread education on its operation, makes it difficult for many consumers to fully understand its benefits and practical applications. Media narratives, which alternate between accounts of extraordinary successes and episodes of fraud or technological failure, further contribute to creating an ambivalent and sometimes sceptical perception [G. Pascuzzi, 2003].

Economic and environmental implications further compound these risks. PoW-based networks, such as Bitcoin, entail significant energy consumption, imposing economic costs and environmental burdens [N. Sapkota, K. Grobys, 2019]. This raises ethical and political questions about the sustainability of a global governance model dependent on energy-intensive computational processes, and risks marginalizing participants unable to bear these costs<sup>42</sup>.

Nevertheless, despite these challenges, algorithmic governance provides unparalleled opportunities. Transparency, verifiability, and self-regulation serve as potent mechanisms for restoring trust where traditional institutions struggle to ensure legitimacy [F. Zambardino, 2024, 175-181]. Code functions as an impartial arbiter, guaranteeing consistency, coherence, and integrity in collective decision-making.

Networks like Bitcoin and DAOs demonstrate the feasibility of genuinely participatory, verifiable democracy, where legitimacy arises not from centralized authority but from active, distributed, and accountable participation.

Algorithmic governance also raises fundamental philosophical and political questions: How can the neutrality of code be reconciled with the protection of individual rights? How can immutable rules coexist with principles of democratic deliberation and normative flexibility?

What mechanisms ensure equitable access, accountability, and inclusion in a globally distributed, technologically complex ecosystem?

---

<sup>42</sup> The environmental and economic footprint of Proof-of-Work governance implicates principles of sustainability, intergenerational equity, and fairness in participation. Scholars argue that such externalities may conflict with broader societal obligations codified in law, necessitating regulatory oversight or alternative technological architectures [O. Pollicino et al., 2021].

These questions underscore the necessity of careful reflection, legal innovation, and ethical scrutiny in the deployment of algorithmic governance systems.

Algorithmic governance may be considered simultaneously a laboratory for experimentation and a domain of collective responsibility, in which the future of digital democracy will be determined by the conscious, informed, and engaged participation of those who create and operate these systems.

**Conclusion: the code as the new constitution of global democracy**

The rise of blockchain networks, cryptocurrencies, and decentralized autonomous organizations signals a profound transformation in the architecture of democratic legitimacy. These systems do not simply refine existing institutions – they introduce new laboratories of political order, where authority emerges through distributed consensus rather than hierarchical command. In this new ecosystem, code begins to function as a constitutional language, encoding rights, procedures, and safeguards with a precision that surpasses traditional bureaucratic mechanisms.

Algorithmic democracy reframes sovereignty itself. Instead of relying on territorial authority or intermittent electoral rituals, legitimacy flows from transparent participation, cryptographic verification, and the shared governance of protocol-based communities. Trust becomes empirical rather than symbolic, rooted in the mathematical integrity of the system rather than the promises of institutions. Collective action is no longer mediated from above; it is co-created, verifiable, and globally reproducible.

Yet this horizon is not without shadows. Technological concentration, digital inequality, and protocol rigidity risk generating new forms of exclusion and technocratic authority. Without robust nor-

mative safeguards, algorithmic governance may drift toward opacity or oligarchy, limiting participation to those who control infrastructure, expertise, or computational resources. Ensuring that distributed sovereignty remains genuinely democratic will require legal architectures capable of aligning immutable code with evolving constitutional values.

Nevertheless, the social and philosophical implications are extraordinary. Blockchain allows democracy to become a continuous, measurable process – where participation extends beyond voting and evolves into a shared responsibility. The ledger acts as a living constitution, enabling communities not only to deliberate and decide, but to verify and audit power in real time. Legitimacy becomes an emergent property of collective engagement, and trust becomes a shared, transparent, and resilient public good.

Looking to the future, the convergence of advanced cryptographic systems, decentralized identity frameworks, and global interoperable networks suggests the possibility of a planetary civic infrastructure – one where governance is transparent by design, accountability is algorithmically ensured, and sovereignty is distributed across communities rather than confined within borders. The political imagination expands, citizens become co-architects of governance, institutions become protocols, and law becomes executable, verifiable, and global.

Ultimately, algorithmic governance represents not merely a technological innovation but a reconfiguration of political ontology. The code becomes the constitution; the ledger becomes the forum; and sovereignty becomes a collective, verifiable act. The future of democracy may be written not only by states, but by the protocols we design and the communities that animate them.

This is the audacious horizon: a democracy that is transparent without compromise, participatory without intermediaries, global

without uniformity, and legitimate because it is verifiable – an architecture of trust built not on declarations, but on truth itself.

## References

R. Alexy, J. Rivers (2009), *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, Oxford.

M. Belletti (2020), *La crisi della rappresentanza alla base della crisi del divieto di vincolo di mandato*, «Osservatorio Costituzionale», 1.

R. Bin, G. Pitruzzella (2015), *Diritto pubblico*, Giappichelli, Turin.

O. Borgogno (2022), *Making decentralized autonomous organizations (DAOs) fit for legal life: mind the gap*, «Questioni di Economia e Finanza», Banca d'Italia Occasional Papers, 718.

A. Borroni (2019), *Legal Perspective on Blockchain. Theory, Outcomes, and Outlooks*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

A. Borroni (2015), *Bitcoins, a new frontier of money?*, «IANUS, Diritto e Finanza».

A. Borroni, M. Seghesio (2019), *Bitcoin e Blockchain: Un'analisi comparatistica dalla nascita alla potenziale regolamentazione*, in G. Gimigliano (ed.), *La relazione tra intermediari e clienti nel diritto dell'economia*, «IANUS, Diritto e Finanza», 19.

V. Buterin (2017), *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*, Ethereum White Paper.

E. Calzolaio (2021), *Bitcoin: le sfide dell'autoregolazione*, «Osservatorio sulle fonti», 3.

E. Calzolaio (2021), *La comparazione giuridica tra bitcoins e dati*, «leonline».

B. Caravita (2020), *Principi costituzionali e intelligenza artificiale*, in U. Ruffolo (ed.), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milan, 2020.

C. Casonato (2019), *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, «Diritto Pubblico Comparato Europeo».

M. Chilachava (2021), *Specific Private-Legal Aspects of the Blockchain System Functioning*, «Journal of Law», 2.

A. D'Andrea (2005), *Partiti politici ed evoluzione della forma di governo nell'ordinamento italiano*, «Forum di Quaderni costituzionali».

P. De Filippi et al. (2019), *Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance of Blockchain Systems*, «International Review of Philosophy», 37, 17.

- P. De Filippi, A. Wright (2018), *Blockchain and the Law: The Rule of Code*, Harvard University Press, Cambridge.
- P. De Filippi & S. Hassan (2015), *Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code*, Berkman Center for Internet and Society, Harvard University.
- K. Delmolino et al. (2015), *Step by Step Towards Creating a Safe Smart Contract: Lessons and Insights from a Cryptocurrency Lab.*, «Computer Science».
- L. Floridi (2014), *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press, Oxford.
- L. Floridi (2013), *The Ethics of Information*, Oxford University Press, Oxford.
- T.E. Frosini (2020), *Liberté, Égalité, Internet*, Editoriale Scientifica, Naples.
- M. Giuliano (2018), *La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio*, «Diritto dell'Informazione e dell'Informatica».
- A.H.C. Hung (2025), *DAO as Rhizome: Reimagining Rules, Governance and Organisations*, in «Law Critique».
- K. Kotrikadze, D. Kipshidze (2019), *Blockchain Technologies, as Self-Organized Systems*, Tbilisi.
- A. Leporati, L. Rovida (2024), *Looking for Stability in Proof-of-Stake based Consensus Mechanisms*, «Blockchain: Research and Applications», 5, 4.
- L. Lessig (2006), *Code: And Other Laws of Cyberspace*, 2nd ed., Basic Books.
- S. Levy (2001), *Crypto: How the Code Rebels Beat the Government Saving Privacy in the Digital Age*, Penguin book.
- A. Manganelli (2025), *Decentralized Autonomous Organization, blockchain e impresa: considerazioni giuridico-economiche*, «Rivista italiana di informatica e diritto», 7.
- F. Martines (2021), *I principi internazionali in materia di processi elettorali e la tecnologia blockchain*, in E. Navarretta et al. (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, Atti del ciclo di seminari, Giappichelli, Pisa.
- M. Mehar et al. (2019), *Understanding a Revolutionary and Flawed Grand Experiment in Blockchain: The DAO Attack*, «Journal of Cases on Information Technology», 21, 1.
- S. Nakamoto (2009), *Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System*. <http://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Visited 24.11.2025.
- V. Napetvaridze (2022), *Artificial Intelligence, Blockchain Technologies, and Digital State Services in Georgia General Overview of Georgian E-government Environment*, «Eastern Europe Regional Studies», 2022.
- A. Narayanan et al. (2016), *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*, Princeton University Press, Princeton.

E. Navarretta et al. (a cura di) (2021), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, Atti del ciclo di seminari, Giappichelli, Pisa.

T. Nielsen (2019), *Cryptocorporations: A Proposal for Legitimizing Decentralized Autonomous Organizations*, in «Utah Law Review».

U. Pagallo (2014), *Il diritto nell'età dell'informazione*, Giappichelli, Turin.

G. Pascuzzi (2003), *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Il Mulino, Bologna.

C. Pernice (2021), *Bitcoin: civil law topics and issues*, «The Italian Law Journal».

O. Pollicino (2021), *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Hart Publishing, Oxford.

O. Pollicino et al. (2021), *L'algoritmo e la nuova stagione del costituzionalismo digitale: quali le sfide per il giurista (teorico e pratico?)*, in «giustiziasieme.it».

S. Raval (2016), *Decentralized Application. Harnessing bitcoin's blockchain technology*, O'Reilly, Cambridge.

A. Rejeb et al. (2021), *Centralized vs. decentralized ledgers in the money supply process: a SWOT analysis*, «Quantitative Finance & Economics», 5.

M. Rosini (2021), *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale italiano*, «Rivista AIC», 1.

S. Saesen et al. (2025), *The power of governance: A study on the relationship between on-chain DAO governance and token performance*, «Journal of Information Technology».

F. Saleh (2021), *Blockchain Without Waste: Proof-of-Stake*, «The Review of Financial Studies», 34, 3.

N. Sapkota, K. Grobys (2019), *Blockchain Consensus Protocols, Energy Consumption and Cryptocurrency Prices*, «Journal of Energy Markets».

F. M. Sbarbaro (2024), *Le decentralized autonomous organization. Uno studio di diritto comparato*, Cedam, Milan.

L. Scarcella (2019), *Blockchain-related Challenges for Tax Authorities*, in A. Borroni, *Legal Perspective on Blockchain. Theory, Outcomes, and Outlooks*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

L. Scuccimarra (2025), *La crisi della democrazia rappresentativa e la sfida populista*, in A. Guerra et al. (eds.), *Abitare il mondo. Vol. 1. Forme e istituzioni della democrazia. L'Italia*, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento.

E. Signorini, F. Zambardino (2024), *La blockchain e la telemedicina: quali opzioni per la sicurezza e l'integrità dei dati sanitari*, «federalismi.it», 27.

G. Sileno (2025), *Code-Driven Law NO, Normware SI!*, «Computer Science».

A. Simoncini, S. Suweis (2019), *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, «Rivista di Filosofia del Diritto», 1.

C. Spiniello (2025), *È (ancora) tempo di costituzionalismo digitale*, «Rivista italiana di informatica e diritto», 1.

N. Sreseli, L. Kozmanashvili (2022), *Legal Regulation of Cryptographic Assets and Taxation Issues*, in Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, Tbilisi.

N. Szabo (1996), *Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets*, Manuscript.

P. Tasca et al. (2025), *Consensus Power Inequality: A Comparative Study of Blockchain Networks*, «Computer Science».

S. Tezelashvili (2024), *Legal Foundations for Entering into Smart Contracts Using Blockchain Technologies*, Dissertation, Tbilisi.

J. van Dijk (2020), *The digital divide*, Polity Press, Cambridge/Medford.

F. Zambardino (2025a), *Blockchain e Regulatory Sandbox: un'analisi comparata delle implicazioni giuridiche e regolamentari*, in Atti del VIII Convegno Nazionale SIRD 2024, «Opinio Juris in Comparatione», no. 1.

F. Zambardino (2025b), *Dall'incertezza alla rivoluzione: la blockchain osservata con gli occhi dei consumatori del nuovo millennio*, in A. Marotta (ed.), *La Blockchain: una tecnologia a vocazione plurivalente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

F. Zambardino (2024), *The Applications of the Blockchain Technology. A Comparative Law Study*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples.

F. Zambardino (2020) *L'inquadramento giuridico dei token. Un'analisi comparatistica della regolamentazione italiana e sammarinese*, in *Monete complementari, Stablecoin, CBDC: forme ed evoluzioni della moneta*, «IANUS Rivista di Studi Giuridici», 22.

D.A. Zetsche et al. (2018) *The Distributed Liability of Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain*, «University of Illinois Law Review».

*LA VITTIMA PER ABERRATIO ICTUS: RIFLESSIONI SU  
POSSIBILI PRATICHE RIPARATIVE PARTENDO DALLA  
FICTIO IURIS*

di *Maria Rizzo*

**Abstract**

In questo lavoro ci si soffermerà ad analizzare ipotizzabili pratiche riparative in relazione all'istituto giuridico specifico dell'*aberratio ictus*, iniziando da considerazioni ragionate sui concetti di giustizia, pena e vittima e sulle loro possibili declinazioni/differenziazioni terminologiche. In particolare, si intende rilevare quali possano essere al riguardo gli elementi di compatibilità e specialità rispetto al complessivo modello di giustizia rigenerativa adottato.

This paper will focus on analyzing possible restorative practices in relation to the specific legal institution of *aberratio ictus*, beginning with thoughtful considerations on the concepts of justice, punishment, and victim and their possible terminological declinations/differentiations. Specifically, it will highlight the potential elements of compatibility and specificity in this regard with the overall model of regenerative justice adopted.

**Parole chiave:** giustizia, riparazione, pena, vittima, società.

**Keywords:** justice, reparation, punishment, victim, society

*«O douleur! O douleur!  
Le Temps mange la vie  
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le coeur  
Du sang que nous perdons croît et se fortifie!»*  
(Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*, L'Ennemi-Paris, 1857)

### **1. Dalla pena come punizione individuale alla ricomposizione sociale oltre la pena**

La giustizia riparativa – tendente a una rinnovata forma di “giustizia sociale” e intesa quale alveo nel quale si ritrovino sistematizzate tutte le pratiche giuridiche, ampie e libere, di cura di quelle ferite cagionate nei rapporti umani e nella società da un evento criminoso –, è stata introdotta nel sistema normativo italiano, come disciplina unitaria, dal D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia). È stato così delineata una sorta di «servizio pubblico» [G. Gatta, 2024, 57], ad accesso volontario, operato attraverso lo strumento della mediazione, supervisionata e condotta da professionisti esperti, per riscoprire, proprio partendo dall'incontro con «ciò che fa male, quel male che turba» [J. Morineau, 2018, 14], il concetto sociale e solidale di umanità nella penalità. Ciò, attraverso un percorso introspettivo partecipato, volto all'umanizzazione e al riscatto morale nelle relazioni tra le persone e, conseguentemente, alla riconciliazione sociale.

In premessa, può rilevarsi che, da sempre, il concetto di giustizia ed il corollario della pena che ne discende rivestono un ruolo centrale nella regolazione e nell'ordine dei rapporti interpersonali.

Nell'epica del mito, la giustizia assumeva sembianze divine, andando però a passare da una visione primigenia, propriamente sacrale, incentrata sulla figura della dea Θέμις, a una più moderna, maggiormente vicina agli uomini, attraverso l'immagine della dea Δίκη: dispensatrice di pena e, in quanto tale, regolatrice di equilibrio e armonia fra l'individuo e la comunità, in

contrapposizione allo stato generato dalla *ὑβρις*, insolente prevaricazione dell'uomo all'ordine umano e divino, foriera di un consequenziale sentimento di forte vendetta. Con la filosofia di Platone, la giustizia incorporerà poi un'idea di virtù suprema, la virtù dell'anima, da ricercare non tanto nella pena in sé, bensì nella raggiunta convivenza all'interno del corpo sociale, in un dialogo costruito, simbolo della relazione collettiva. Al di là del mito, secondo una visione classica (che tenga in conto reali affanni e sofferenze), vi è da dire che la pena, intesa come strumento repressivo-punitivo nei confronti dell'autore del reato, è sicuramente tra le forme di giustizia più socialmente rassicuranti, volta a garantire l'ordine attraverso quel vincolo inscindibile fatto di colpa e pena, in mancanza del quale si presentirebbe di declinare in uno stato di sregolata «*ακοσμία*» [U. Curi, 2019, 89].

C'è da chiedersi, tuttavia, se una pena solo 'sopportata', in quanto percepita come grandemente priva di autonome possibilità di scelta, possa realmente tendere all'intento costituzionalmente primario della rieducazione del deviato (dalle condotte lecite) ai fini di un suo reinserimento nella società. Potrebbe poi, d'altro canto, questa forma di punizione dare profondo ristoro, in qualche modo, alle vittime, al di là di un effimero appagamento del senso di vendetta?

La pena, così intesa, seppur giusta in quanto meritata a seguito della condotta delinquenziale, di certo non potrebbe (e mai potrà) cancellare il male dell'offesa inferta. Probabilmente, nulla riuscirà a far venir meno il dolore, l'angoscia e il vuoto non sopperibile causati dal colpo criminale, soprattutto se grave. Nessuna pena sarà in grado di esattamente bilanciare il danno subito, così come nessun desiderio di rivendicazione potrà davvero restituire autonomamente la parte mancante della pace interiore. Evidentemente, una «guarigione potrà avvenire solo attraverso la cura dell'anima» [Porfirio, cit. in J. Morineau, 2018, 93]. In quest'ottica, le pratiche

di riparazione, dando voce a quello che Platone definiva anima, sembrerebbero esser volte a riempire di “contenuti umani” quello spazio, spesso incolmabile, che intervalla la primordiale brama di rivalsa e l’afflizione della pena, declinandosi pertanto in strumenti propri di una giustizia “di mezzo”<sup>1</sup>.

Infatti, la piena umanizzazione di quanto occorso, intesa come processo di comprensione collettiva, tramite l’esternazione della sofferenza *patita* e *patenda*, nel racconto di chi lo ha subito e, di contro, delle emozioni, anche complesse, di chi viceversa lo ha causato, potrebbe fornire una possibilità di ristoro per le proprie ferite e inadeguatezze, così avvicinando i due mondi, apparentemente agli antipodi, delle vittime e degli autori degli atti criminosi, possibilmente accomunati, però, da un senso di incompletezza nel disagio di chi continuerà a vivere una vita (più o meno) bruscamente mutata.

Tale forma di giustizia “di rimarginazione” auspica, in effetti, proprio un riavvicinamento positivo<sup>2</sup> delle due realtà, attraverso «azioni di costruzione-ri-costruzione di scambi comunicativi» [G. Maglione, 2008], volte al ripristino di quanto intaccato da quella frattura, anche sociale, creatasi a seguito del fatto. Un incontro dialogico per di più paritario (in contrapposizione alla verticalità propria del processo penale) fra autore del reato, vittima<sup>3</sup> e

---

<sup>1</sup> Caratterizzazione da intendere non solo come strumento, ma anche come spartiacque tra giustizia e vendetta.

<sup>2</sup> Per una branca della vittimologia, riferibile ai lavori di F. Wertham, che per primo ne coniò il termine nel suo testo “The Show of violence” (1949) e a H. Von Henting con la sua opera “The Criminal and His Victim” (1948), una relazione tra autore del reato e vittima si viene a creare già nella dinamica criminale, incentrata sulla dualità del rapporto stabilitosi fra il criminale e la sua vittima, dove tali denominazioni scaturiscono dagli eventi e non concernono la condizione umana dell’individuo.

<sup>3</sup> Ci si limita, qui, a polarizzare esemplificativamente l’attenzione sul rapporto reo (unico responsabile) – vittima (innocente), essendo in realtà l’*excursus* di tale binomio (possibilmente) più complesso (si pensi, ad esempio, alla categoria della

comunità stessa, diretto all'elaborazione degli eventi – e non necessariamente alla comprensione della loro genesi – mediante la rievocazione della sofferenza subita, del male indotto e di quanto socialmente presente.

La prima interazione costruttiva tra le parti avviene, dunque, proprio attraverso forme di argomentazione (incentrate sulla base) delle proprie emozioni, divenendo così la narrazione strumento per entrare in contatto con l'altro, per ascoltarne il racconto e, al contempo, per restituire a ciascun soggetto (la possibilità de) l'emancipazione dagli eventi stessi, attraverso una loro analisi critica.

In questo modo, l'ascolto altrui, facendo emergere tutte le fragilità dell'essere umano, non più soltanto “perseguitato” o “carnefice”, ma soggetto comunque sofferente, avrebbe una funzione non solo anestetica, bensì pure trasformativa del dolore stesso, che diviene un sentimento di compassione dell'altro. Questa forma di «giustizia senza spada» [G. Mannozi, 2003, 4], priva di strumenti prettamente punitivi, pur non mettendo in discussione il concetto di reità (benché, come presupposto, ne possa prescindere), è volta a focalizzare l'attenzione sulle conseguenze “umane” del reato (andando oltre la *scena criminis*), riconoscendo poi una centralità ed una dignità procedurale alla vittima. Al reo, invece, tale forma di giustizia ‘di scelta’, complementare alla pena afflittiva, da cui non potrebbe comunque sottrarsi, restituirebbe dignità sociale di individuo (con possibilità di ripensamento del proprio essere e dunque fare). Il reo potrebbe così, attraverso un agire comunicativo, divenire artefice del suo prossimo (e, indi, anche remoto) futuro, decidendo di realizzare azioni positive nel tentativo di dare ristoro e riposta, seppur idealmente, al male

---

“*victim percipitation*”, avente un ruolo in un qualche modo partecipativo nella dinamica criminale).

inferto. Una decisione a cui potrà giungere a seguito, o in concomitanza, di un personale percorso di sofferenza, afflitta proprio per il tramite della pena da espiare, ma, non meno, per mezzo del riconoscimento empatico della sofferenza altrui. Il patimento della pena diverrebbe, dunque, non solamente “occasionale”, quanto piuttosto funzionale ad un’elaborazione partecipativa degli eventi.

Con la giustizia riparativa si vuole, pertanto, superare l’idea per la quale, per il delitto commesso, al reo non resta che subire “neutralmente” «la pena meritata» [M. Donini, 2020, 276], introducendo la possibilità che la penalità sia non esclusivamente passiva, ma anche «agita» [Ivi, 270] attraverso le riparazioni delle relazioni umane, divenendo altresì un’occasione di redenzione per ciascuno e tutti all’interno del contesto sociale.

## **2. Vittima designata e vittima inferta (possibili esiti riparativi)**

La riforma Cartabia ha avuto l’intento di fornire quelle che potremmo definire le linee guida per l’applicabilità di tali pratiche riparative, lasciando larghi margini di libertà di scelta sulle modalità attuative, purché ciò avvenga sempre nel rispetto dei principi cardine del nostro sistema di diritto.

Alla luce di ciò, pare opportuno soffermarsi ad analizzare ipotizzabili pratiche riparative in relazione alla fattispecie delittuosa specifica dell’*aberratio ictus*, discutendo, inoltre, del concetto stesso di vittima e delle sue possibili declinazioni/differenziazioni terminologiche.

Innanzitutto, va terminologicamente specificato che l’*aberratio ictus* è una locuzione latina di origine penalistica con la quale, ai sensi dell’art. 82 del codice penale, si disciplinano le ipotesi in cui il soggetto agente, “per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del

reato, o per un'altra causa"<sup>4</sup>, arreca offesa ad una persona diversa da quella voluta.

Si tratta, sostanzialmente, di un errore, definibile di inabilità, che si verifica allorquando la volontà agente, pur perfetta, perché formatasi correttamente, si discosta da ciò che si realizza, proprio per un disguido nella fase esecutiva del reato, concretizzando così una sorta di «divergenza tra voluto e realizzato» [M. Trapani, 2006, 12]. Il soggetto passivo di questo differente esito dell'azione è generalmente diverso rispetto alla vittima designata dall'agente, andando a concretizzare una fattispecie di *aberratio ictus* definibile monolesiva.

In altri casi, invece, il colpo inferto può raggiungere, oltre alla vittima altra (rispetto alla volontà agente), anche la vittima predestinata, ovvero sia la vittima a cui l'azione offensiva era diretta *ab origine*, generando un'ipotesi di *aberratio ictus* plurioffensiva.

A prescindere dalla diversa pena sostanziale comminabile al reo, in relazione alle due suindicate ipotesi criminose, senz'altro interessante appare il ragionamento che ha portato il legislatore a disciplinare tale ampia ipotesi di *aberratio*, rendendola compatibile con il principio cardine penalistico della colpevolezza. Infatti, data l'esistenza di un evento dannoso, affinché la condotta criminosa che lo ha generato possa essere imputabile al suo autore, è necessario che il fatto sia riconducibile psicologicamente al soggetto agente in termini di coscienza e volontà. Nell'*aberratio ictus*, l'ascrivibilità dell'elemento psicologico all'autore del fatto è possibile grazie a

---

<sup>4</sup> Per il nostro ordinamento, l'art. 82 c.p. espressamente sancisce che quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'art. 60 c.p. Inoltre, qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

una *fictio iuris* a cui codicisticamente si ricorre. Un ragionamento per certi versi “artificioso”, ma dotato di una sua logicità, per il quale il reo, realizzando un’offesa normativamente (e qualitativamente) equivalente a quella voluta, risponderà penalmente come se la sua azione avesse raggiunto la vittima designata, essendo irrilevante, a tal fine, la diversità del soggetto offeso, proprio poiché identico è il bene giuridico attentato (di fatto o solo nelle intenzioni) e da tutelare.

Dunque, vi è una compresenza di vittime che non può non essere tenuta in considerazione: la vittima predestinata e la vittima reale.

La prima esiste, indubbiamente, già nelle intenzioni dell’autore del reato, perché è il soggetto verso il quale si forma e orienta la sua volontà criminale, e rappresenta la figura di vittima a cui codicisticamente si fa riferimento per creare quel nesso causale, tra l’evento cagionato e l’elemento psicologico del reo, che viene preso in esame e attribuito a quest’ultimo affinché possa esserci la piena punibilità dell’autore dell’atto. Pertanto, l’autore dell’aberrazione risponderà a titolo di dolo per l’evento voluto nei confronti della vittima designata, anche se la sua condotta abbia offeso, non per sua diretta intenzione, un’altra (e “sostitutiva”) vittima.

Quest’ultima, la reale persona colpita dalla condotta offensiva – che potremmo definire la vittima “in carne ed ossa” dell’agire criminale – avrà nella narrazione processuale una posizione correlata a quella della vittima ideata, che, in ogni modo, sarà assunta come determinante perché vi sia quel coefficiente soggettivo che renderà imputabile il fatto all’agente nelle individuate proprietà che lo legavano alla stessa. Attraverso però la connessione del reo con entrambe le “categorie” di vittima, sarà possibile stabilire non solo l’*an* della responsabilità penale dell’autore della condotta aberrante, ma anche il *quantum* esatto della pena a cui dovrà soggiacere, giacché alcune qualità della vittima reale – seppure come eccezionalità alla generale e fittizia

considerazione della vittima programmata ai fini della figurazione della connessione soggettivamente presente nell'illecito – non potranno non essere tenute in conto, soprattutto laddove presenteranno condizioni di potenziale vulnerabilità, comportando una minorità di difesa. Se, pertanto, la relazione che viene a crearsi tra autore del reato e vittima ideata, nell'ambito della dinamica degli eventi, può esser utile a comprendere la genesi del crimine, va evidenziato come gli effetti devastanti degli incontri che ne sono alla base, spesso puramente casuali, vanno a generare la persona (realmente) offesa, nella concretezza legata alla singolarità del suo essere.

Rispetto a tutto questo, va sottolineato e anteposto che essere vittima di azioni criminose, direttamente o anche in quanto familiari della vittima primaria<sup>5</sup> (talora finanche a questa superstiti), diviene una condizione che segna l'esistenza, inevitabilmente recisa e differenziata in un prima e in un dopo, di chi ha subito il trauma; tanto più se questo risulta improvviso e brutale e ha prodotto una perdita irrimediabile, apportando un'amara consapevolezza, perché ormai svelatrice dell'ontologica attiguità della vita e della morte (nella causalità degli eventi). Il dolore così sgorgante può inoltre divenire per la vittima una sorta di antidoto contro l'amnesia degli eventi traumatici [R. Beneduce, 2019, 162], trasmutandosi in un personale carceriere 'compassionevole'.

Quando poi si è vittima del caso perché un'altra persona era la destinataria dell'azione nelle intenzioni del suo autore, a tale senso

---

<sup>5</sup> Nella letteratura italiana, in ambito della vittimologia, i parenti della vittima di un evento (cosiddetta "primaria", giacché ha subito un pregiudizio diretto dagli eventi) vengono definiti "vittime secondarie" (in quanto l'intensità delle ripercussioni degli eventi traumatici discende dal rapporto che tali soggetti avevano con la vittima diretta), rappresentando quelli che nella letteratura statunitense sono definiti come "co-victims" [P. Streteski, T. Shelley, M. Hogan, N. Unnithan, 2010] e "homicide survivors" [M.R. Asaro, 2001].

di irreparabilità del dolore e di precarietà dell'esistenza si aggiungerà lo sgomento per l'"assurdità"<sup>6</sup> (anche in termini di imprevedibilità) degli eventi e l'insostenibile ("obbligo" di) accettazione di dover patire sofferenze destinate ad altri. Ciò, ancor più, quando la vittima è tale a causa di un'altra vittima – si pensi, ad esempio, a quando nell'*aberratio ictus* l'anomalia dell'azione sia, in qualche maniera, condizionata dalla reazione<sup>7</sup> della vittima designata che, per sottrarsi alla lesione, svia il colpo su un'altra persona estranea – oppure, perfino, allorché la vittima 'altra' sia un correo stesso dell'agire criminale, divenendo così vittima 'per mano amica'<sup>8</sup> (dovendo ulteriormente scontare un senso di smarrimento in quanto 'ferita' anche nel suo senso di affidamento verso la sua stessa comunità-branco<sup>9</sup>). In tutte queste ipotesi, l'ingovernabilità degli accadimenti, nonché la marcata casualità degli stessi, potrebbe provocare altresì nella vittima un'incontenibile angoscia per la paura di una possibile ripetizione degli stessi o di altri analoghi, nonché un senso di inadeguatezza dinanzi alla necessità di doversi adattare ad un nuovo contesto *vivendi*, dal momento che la percezione del mondo di cui si aveva contezza è stata spezzata da quanto subito. Da qui, la possibile dinamica autoprotettiva di continuare a vivere nel passato, bloccata nella rivisitazione del trauma subito, in una sorta di stato di ottundimento emotivo verso le nuove esperienze [B. Van der Kolk, 2015, 24]. Il dolore che ne deriva 'costringe' pertanto tale vittima, con le proprie specificità, ad un complesso «processo di intensa

---

<sup>6</sup> Non per caso, etimologicamente, la parola – derivante dal latino «*ab-surdus*» – richiama la percezione di "stonatezza", di "dissonanza" di un qualcosa rispetto alla logica immaginata del corso delle cose, per come ce le si aspetta.

<sup>7</sup> Ciò senza comportare un intervento attivo nel provocare l'evento.

<sup>8</sup> Ciò, secondo la falsariga con la quale si qualifica anche il "fuoco amico".

<sup>9</sup> Di contro, tuttavia, può dirsi che l'accettazione di ciò potrebbe essere per alcuni versanti facilitata dalla condizione di "rischio professionale" criminalmente assunto.

elaborazione del Sé, di revisione, di ricostruzione e decostruzione» [M. Cagol, 2019, 431].

### **3. Ipotesi di pratiche riparative tra le parti coinvolte dall'*aberratio ictus***

In questi casi specifici, vista la peculiarità dell'istituto giuridico dell'*aberratio ictus*, davanti alle particolarità delle discendenti situazioni concretamente presenti, a pratiche di giustizia riparativa ordinaria<sup>10</sup>, potrebbero aggiungersi, almeno idealmente, ipotesi di pratiche contraddistinte e appositamente tarate su quel che è stato generato e su quel che serve (qualificabili, per alcuni tratti, come "atipiche" o "eccezionali").

Sarebbero principalmente volte, emblematicamente, ad un incontro allargato che vedrebbe presenti l'autore del reato, la vittima reale e la vittima predestinata. Un incontro senza alcuna  *fictio*, ove dalla prevalente irrilevanza codicistica della diversità del soggetto leso ai fini punitivi, la vittima 'di fatto' possa addirittura divenire il baricentro emotivo della narrazione riparativa, ricoprendo una posizione di centralità da cui si dipanino le emozioni contrastanti rivolte all'artefice delle sofferenze subite e alla medesima vittima "fortunata" (poiché vittima non è stata); vittima di fatto verso la quale possano non meno convergere e rielaborarsi le passioni di chi voleva colpire altri e i sentimenti di sollievo, magari misto a colpa, di chi va ad essere l'altro non raggiunto dall'*ictus* delittuoso.

Nella concretata programmazione e organizzazione dei suddetti incontri, basandosi sulla realtà degli accadimenti e degli stati esistenti, potrebbero ipotizzarsi tanto convergenze trilaterali tanto

---

<sup>10</sup> Dove l'ordinarietà la si può desumere anche per consuetudine dalle modalità delle pratiche tramandateci dai Paesi 'pionieri' nella statuizione di una giustizia riparativa.

confluenze bilaterali, pianificate e allestite secondo ciascuna polarità coinvolta dagli eventi materiali e processuali.

Dette pratiche, inoltre, potrebbero consentire (per la prima volta, in alcuni casi) un incontro diretto (quantomeno *ex post*) tra l'autore del reato e la sua vittima prescelta. L'autore del reato, in tale ipotesi, si scoprirebbe in una relazione dialogata con il soggetto che, da obiettivo della sua azione, sia divenuto oggetto del suo fallimento, trovandosi altresì a dover affrontare, *de visu*, le frustrazioni per le proprie incapacità esecutive (oltre che, anch'egli, la sensazione di non puntuale determinabilità della vita).

Pure nel caso della vittima "per mano amica"<sup>11</sup>, anche all'interno di una cornice organizzativa criminale complessa, tali incontri potrebbero facilitare una connessione riparatoria di quest'ultima con l'autore del reato, suo stesso correo, chiaramente da intendere non come una sorta di "ri-accordo" con i solidali o re-inclusione nel gruppo criminale, bensì nell'ambito di una ricerca di nuovi modelli sani di afferenza, attraverso la disgregazione ed una contestuale ristrutturazione valoriale, a partire dal legame originariamente incluso nella compagine illecita<sup>12</sup>.

Tuttavia, tali incontri – che dovrebbero idealmente essere tutti volti non solo e non tanto ad offrire o ricevere scuse ristorative, bensì ad ascoltare (anche nei silenzi) i racconti del dolore e del pentimento, per una riflessione sul Sé, andando così oltre l'accaduto –, affinché possano andare a concretare uno scenario duraturo della riparazione inter-personale, richiederebbero, in una

---

<sup>11</sup> Per procedere alla riparazione nei casi di *aberratio ictus* bisogna tenere presenti le relazioni soggettive. In caso di presenza di lesione prodotta da mano amica, non ci si può infatti esimere da rilevare come tale qualità influisca e, in particolare, anche di cosa componga nella sostanza questa "amicizia".

<sup>12</sup> In termini di politica criminale, tali incontri potrebbero inoltre bloccare il nascere di eventuali conflitti d'onore interni allo stesso gruppo criminale (oltre che mirerebbero, per l'appunto, a sostituirsi alle pratiche regolatorie, persino ricompositive, del gruppo stesso).

qualche maniera, un riconoscimento simbolico degli esiti anche all'interno della società: puntualmente, nella stessa comunità che è al contempo destinataria delle politiche riparative e palcoscenico *criminius*.

Allo scopo di poter realizzare questo processo partecipato e riconosciuto di decostruzione della “mostruosità” del criminale – che da individuo abominevole (per le azioni commesse) possa divenire, al limite, degno di *pietas*<sup>13</sup> – e di de-oggettificazione della vittima<sup>14</sup> – che da mero oggetto dell'impulso criminale (come tale, specificamente considerata o no<sup>15</sup>) vada a riacquistare sembianze umane e pienezza di persona agli occhi del suo interlocutore –, sarà dunque auspicabile attuare la pratica di una mediazione penale orientata all'adozione di un approccio metodologico volto all'ascolto della comunicazione degli individui, anche nei suoi aspetti profondi non dialogati, adattando a tal uopo il modello dell'argomentazione coalescente [M.A. Gilbert, 2013, 141]; per favorire, attraverso la fusione dei punti di accordo e di disaccordo, la cosciente responsabilizzazione dell'offensore da un lato e la slatentizzazione e la presa in carico dei bisogni della vittima dall'altro (questo, nella relativa divaricazione di quanto attinente alle due diverse macro-figure di vittima presupposte e generate e qui prese in esame).

Forse solo così facendo il reo, anche trascendendo dalla propria “animalità”, ferale o meno che sia, potrebbe avvertire il bisogno del

---

<sup>13</sup> Da intendere, qui, come base per una relazione sociale intrisa di volontà, azione (e pure “umiltà”) dei sentimenti.

<sup>14</sup> Si vedano, al riguardo, tra gli altri, gli studi di Fredric Wertham, che, ritenendo come l'omicidio, nelle sue cause, «potesse essere spiegato in base all'impulso violento e alla razionalizzazione» [cit. in S. Fariello, M. Lanna, G. Palermo, A. Volpe, A. Zotti, 2011, 55], lo hanno portato all'elaborazione del concetto di “deumanizzazione” della vittima da parte dell'autore dell'evento criminoso.

<sup>15</sup> Secondo appunto la linea di biforcazione fra vittima “ricercata” e vittima “capitata”.

perdono e la vittima, a sua volta, trovando le risposte ai suoi perché<sup>16</sup>, potrebbe ritrovare la forza di andare avanti; altrimenti, inevitabilmente, la vita continuerebbe a essere offesa nel tempo che, le viene negato [T. Adorno, 2025, 1951].

### **Bibliografia**

Adorno T. (2025[1951]), *Minima Moralia. Meditazioni della vita offesa*, Einaudi, Torino.

Asaro M.R. (2001), *Working with adult homicide survivors, part I: impact and sequelae of murder*, in «Perspect Psychiatric Care», 37, pp. 95-101.

Beneduce R. (2010), *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Editori Laterza, Bari.

Cagol M. (2019), *Il dolore due volte. La sofferenza in Lévinas e la pedagogia*, MeTis, Milano.

Curi U. (2019), *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Bollati Boringhieri, Torino.

Donini M. (2020), "Pena agita e pena subita: il modello del delitto riparato", in Bondi A., Fiandaca G., Fletcher G.P., Marra G., Stile A.M., Roxin C., Volk K. (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, Urbino, pp. 265-287.

Gatta U. (2024), *La Giustizia Riparativa: una sfida del nostro tempo*, in «Sistema Penale», 10, pp. 55-60.

Gilbert M.A. (2013), *Coalescent Argumentation*, Taylor&Francis, New York-London.

---

<sup>16</sup> A tal proposito, si riporta l'esperienza di Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella dei gemelli Giuseppe e Salvatore di sei anni, familiari che persero la vita il 2 aprile del 1985 a Pizzolungo, in provincia di Trapani, durante un attentato di Cosa nostra diretto al sostituto procuratore Carlo Palermo. L'auto in cui viaggiavano (e che si trovò a passare di lì per caso) nell'esplosione fece materialmente da scudo a quella del magistrato, che si salvò così dall'attentato. Margherita Asta, dopo una vita trascorsa alla ricerca di risposte ("impossibili") a domande ("inespresse"), decise di incontrare in carcere uno dei soggetti dichiarati giudizialmente colpevoli per l'accaduto. Dichiarò, a tal proposito, che l'esperienza di quell'incontro, seppur dolorosa nella sua elaborazione, le era valsa più di una sentenza ([https://lavialibera.it/it-schede-1236-giustizia-riparativa\\_strage\\_pizzolungo\\_marcella\\_di\\_levrano\\_mafia](https://lavialibera.it/it-schede-1236-giustizia-riparativa_strage_pizzolungo_marcella_di_levrano_mafia), visitato il 26.06.2025).

Maglione G. (2008), *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, in «ADIR- L'altro diritto», pp. 1-161.

Mannozi G. (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè editore, Milano

Morineau J. (2018), *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*, Erickson, Trento.

Panzarella M., *Prime esperienze di giustizia riparativa per i familiari delle vittime di mafia*, [https://lavialibera.it/it-schede-1236giustizia\\_riparativa\\_strage\\_pizzolungo\\_marcella\\_di\\_levrano\\_mafia](https://lavialibera.it/it-schede-1236giustizia_riparativa_strage_pizzolungo_marcella_di_levrano_mafia), (visitato il 26 giugno 2025).

Streteski P., Shelley T., Hogan M., Unnithan N. (2010), *Sense-making and secondary victimization among unsolved homicide co-victims*, in «Journal of Criminal Justice», 38, pp. 880-888.

Trapani M. (2006), *La divergenza tra il "voluto" ed il "realizzato"*, Giappichelli Editore, Torino.

Van der Kolk B. (2015), *Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nelle elaborazioni delle memorie traumatiche*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Von Henting H. (1948), *The Criminal and His Victim. Studies in the Sociobiology of Crime*, Yale University Press, Yale.

Wertham F. (1949), *The Show of Violence*, Doubleday, New York.

## *Note biografiche sugli autori*

**Cirus Rinaldi** - Professore ordinario di Sociologia del diritto e della devianza presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo. Tra i suoi interessi di ricerca la teoria sociologica della devianza e il rapporto tra sessualità e regolazione sociale. Tra i suoi ultimi lavori *Sociologia della devianza. Interazione, significati, processi*, Pearson, 2025 e la curatela con R. Calderera e M. Tartari, *Moral Panics in the Covid-19 Pandemic*, Routledge, 2025. Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo.

**Maria Urso** - Dottoranda di ricerca in *Disuguaglianze, Differenze, Partecipazione* – XXXVIII ciclo presso l'Università degli Studi di Palermo, lavora a una tesi dal titolo “*Sono i cosiddetti scafazzati*”. *Organizzazione del servizio sociale minorile e tipizzazione del Juvenile Sex Offender: il caso dell'USSM di Palermo*.

Gli interessi di ricerca includono il fenomeno dell'Intimate Partner Violence (IPV), in particolare all'interno della comunità LGBTQI+. In quanto assistente sociale, ulteriori interessi di ricerca si riferiscono allo studio dei diversi spazi di applicazione dell'approccio anti-oppressivo al servizio sociale. Dipartimento di Culture e Società, Università degli Studi di Palermo.

**Riccardo Calderera** - Dottorando di ricerca in *Disuguaglianze, Differenze, Partecipazione* – XXXVIII ciclo presso l'Università degli Studi di Palermo, lavora a una tesi dal titolo *Maschi invisibili. I giovani sex offenders in carico presso l'USSM di Palermo nelle rappresentazioni del servizio* a partire da una ricerca condotta

all'interno degli Uffici del Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo. Tra gli interessi di ricerca: la costruzione della maschilità nei processi sociali, con particolare riguardo ai suoi rapporti con violenza, sessismo, omofobia; il carcere e i *prison studies*; le differenti forme di vulnerabilità sociale e i rapporti con le strutture di potere. Tra le ultime pubblicazioni figurano la monografia *Maschilità detenute. Dagli spazi di socializzazione al campo del penitenziario*, PM Edizioni, 2025 e la curatela con C. Rinaldi e M. Tartari, *Moral Panics in the Covid-19 Pandemic*, Routledge, 2025.

Dipartimento di Culture e Società, Università degli Studi di Palermo.

**Andrea Borroni** - Professore ordinario di Diritto privato comparato presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; Professore ordinario di Diritto privato presso la New Vision University di Tbilisi (Georgia); Professore di Diritto Privato presso l'International Black Sea University di Tbilisi (Georgia); Visiting Professor presso la Royal University for Women di Manama (Bahrein); Membro dell'Expert Pool dell'AAOIFI (Bahrain).

**Goga Kikilashvili** - Professore di Diritto Privato presso l'International Black Sea University, è una figura di primo piano nel sistema giudiziario e nella formazione giuridica in Georgia. È membro dell'Alto Consiglio di Giustizia e componente del Consiglio indipendente della Scuola Superiore della Magistratura, dove svolge un ruolo attivo nella governance e nello sviluppo strategico delle istituzioni giudiziarie nazionali.

**Vincenzo Scalia** - Professore Associato di Sociologia della Devianza, abilitato al ruolo di prima fascia da marzo 2025, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Fi-

renze. In passato è stato prima Senior Lecturer e poi Reader in Criminology presso la University of Winchester (UK), Senior Lecturer in Criminology presso l'Anglia Ruskin University a Cambridge (UK). E' stato Visiting Professor presso l'Universidad Autonoma di Tlaxcala (Mexico), e ha svolto ricerche sulla penalità in Argentina. I suoi temi di ricerca, nell'ambito della criminologia critica, sono: teorie criminologiche, penologia, sicurezza urbana, devianza minorile, criminalità organizzata, violenza politica, tifo calcistico. Commentatore per alcuni quotidiani italiani, autore di oltre 100 articoli scientifici, i suoi lavori sono tradotti in inglese, spagnolo e turco. Tra i suoi lavori: *Le filiere mafiose* (2016), *Incontri troppo ravvicinati?* (2023), *Crimini e caporali* (2025, curato con Stefano Becucci).

**Irakli Shamatava** - Professore associato presso la Caucasus University; Visiting Professor presso la Batumi Shota Rustaveli State University; Professore presso l'International Black Sea University; Professore presso la Saint Tbel Abuserisdze Educational University del Patriarcato di Georgia; Editor-in-Chief del Journal of Modern Law; Direttore del Corso di laurea triennale in Pubblica Amministrazione e Governo dello Stato; Avvocato (con specializzazione in diritto civile e amministrativo); Membro della Georgian Copyright Association; Membro dell'Ordine degli Avvocati della Georgia.

**Fabio Zambardio** - Dottore di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Italia). È Professore associato di Diritto privato presso la New Vision University di Tbilisi (Georgia) e Research Fellow presso la Gulf University di Manama (Bahrain), Dipartimento di Studi giuridici.

**Maria Rizzo** - Avvocata, dottoranda in Scienze Umane presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma. Si occupa principalmente di gestione innovativa e non conflittuale della penatità, anche con attinenza alle aree del disagio sociale. Ha recentemente pubblicato: *Ideal premises and practical sense in the forms of Restorative Justice*, in *The Life of Law: Legal Theory, Legal Tradition, and Legal Reality*, 2025.

---

### **Norme generali per la pubblicazione**

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare rilevanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo.

È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. La pubblicazione è subordinata all'invio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e dell'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro, debitamente firmati.

### **Procedura di revisione scientifica**

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito. Tutti gli articoli, resi anonimi, sono valutati da almeno due referees anonimi, col sistema del doppio cieco.